

155.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 30 GIUGNO 1977

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BUCALOSSI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE SCALFARO

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	8527	legge 30 dicembre 1971, n. 1204, concernente tutela delle lavoratrici madri (806); LODOLINI FRANCESCA ed altri: Revisione del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 (820); ROBERTI ed altri: Abrogazione del quinto comma dell'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, numero 636, sostituito dall'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, in merito alla reversibilità delle pensioni della previdenza sociale (822); QUARENGHI VITTORIA ed altri: Modifiche alla legge 21 dicembre 1971, n. 1204, concernente la tutela giuridica ed economica della lavoratrice madre (825); BELUSSI ERNESTA ed altri: Parità tra lavoratori e lavoratrici in materia di collocamento a riposo (826); CASADEI AMELIA ed altri: Parificazione dei superstiti in ordine alla reversibilità della pensione (827); MASSARI: Abrogazione del quinto comma dell'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, in materia di reversibilità di pensioni (977); MAGNANI NOVA MARIA ed altri: Norme sulla illiceità di alcune forme di discriminazione basate sul sesso e sullo stato civile e per la promozione della parità di condizioni tra uomini e donne (1154); ROMITA ed altri: Parità di trattamento tra uomo e donna nei rapporti di lavoro (1223)	8536
Assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede legislativa:			
PRESIDENTE	8528		
GORLA	8528		
PANNELLA	8528		
Disegni di legge:			
<i>(Approvazione in Commissione)</i>	8590		
<i>(Proposte di assegnazione a Commissioni in sede legislativa)</i>	8527		
<i>(Proposte di trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa)</i>	8528		
<i>(Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa)</i>	8529		
<i>(Trasmissioni dal Senato)</i>	8527		
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):			
Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (1051); FABRI SERONI ADRIANA ed altri: Norme contro la discriminazione nei confronti della donna in materia di assunzioni, di mansioni e di svolgimento di carriera (719); ROSOLEN ANGELA MARIA ed altri: Facoltà per le lavoratrici di posticipare il loro collocamento a riposo fino al 60° anno di età (793); BERTANI ELETTA ed altri: Modifica alla			
		PRESIDENTE	8537, 8560, 8561, 8562, 8563, 8566 8568, 8569, 8572, 8574, 8579, 8580, 8582, 8584

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 GIUGNO 1977

PAG.	PAG.
ANSELMI TINA, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> 8552, 8559, 8561, 8563 8565, 8568, 8569, 8571, 8573 8578, 8580, 8581, 8584, 8585	Proposte di legge costituzionale (Annunzio) 8527 8590
BERTANI ELETTA 8541	Proposta di legge di iniziativa regionale (Annunzio) 8527
BOFFARDI INES 8559, 8560, 8567 8568, 8570, 8572, 8577, 8579	Interrogazioni, interpellanze e mozione (Annunzio):
BOLLATI . . . 8562, 8563, 8565, 8566, 8568, 8571, 8572 8573, 8576, 8578, 8579, 8580, 8581, 8582, 8589	PRESIDENTE 8593
BOZZI 8557, 8589	BOLLATI 8593
BURO MARIA LUIGIA, <i>Relatore</i> 8551, 8557, 8559 8561, 8563, 8565, 8568, 8569, 8571 8573, 8577, 8578, 8580, 8581, 8583	FACCIO ADELE 8593
CASADEI AMELIA 8537	Interrogazione urgente sulla proroga dei termine per la presentazione della denuncia dei redditi (Svolgimento):
CASTELLINA LUCIANA 8586	PRESIDENTE 8529
CAVIGLIASSO PAOLA 8545, 8585	PANDOLFI, <i>Ministro delle finanze</i> 8529
CITARISTI 8564, 8566, 8582	VALENSISE 8532
COSTA 8550	Interrogazioni (Svolgimento):
CRESCO 8567, 8568, 8571, 8572, 8589	PRESIDENTE 8533
DEL PENNINO 8564, 8566, 8568, 8574, 8579	DAL MASO, <i>Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni</i> . 8533, 8535
FERRARI MARTE 8546, 8560	MELLINI 8534
LUSSIGNOLI 8587	VALENSISE 8535
MAGNANI NOYA MARIA 8558, 8561, 8569	Risoluzione (Annunzio) 8593
NOBERASCO 8561	Domande di autorizzazione a procedere in giudizio (Annunzio) 8590
PALOMBY ADRIANA . . . 8559, 8560, 8561, 8565, 8566 8568, 8570, 8572, 8579, 8583, 8584	Sostituzione di un commissario 8591
POCHETTI 8586	Votazione segreta di un progetto di legge 8591
QUARENGHI VITTORIA 8583	Ordine del giorno della seduta di domani 8593
ROBALDO . 8558, 8560, 8563, 8567, 8581, 8582, 8585	
SCOVACRICCHI 8588	
Proposte di legge:	
(Annunzio) 8527, 8590	
(Proposte di assegnazione a Commissioni in sede legislativa) 8527	
(Proposte di trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa) 8528	

La seduta comincia alle 15,30.

STELLA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento i deputati Andreotti, Forlani e Martinelli sono in missione per incarico del loro ufficio.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

BELUSSI ERNESTA ed altri: « Modifica delle norme per il trattamento economico degli invalidi civili » (1576);

COLONNA ed altri: « Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo » (1578);

BOZZI: « Concessione del ritardo della prestazione del servizio alle armi agli alunni dei corsi pluriennali di formazione professionale » (1580).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di una proposta di legge costituzionale.

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale dai deputati:

COLONNA ed altri: « Modifiche degli articoli 75 e 138 della Costituzione » (1577).

Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di una proposta di legge d'iniziativa regionale.

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha trasmesso alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), la seguente proposta di legge di iniziativa di quel consiglio regionale:

« Eliminazione dei simboli fascisti nelle province di Bolzano e di Trento » (1579).

Sarà stampata e distribuita.

Trasmissioni dal Senato.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge, approvati da quella VI Commissione:

« Disposizioni per il collocamento delle esattorie vacanti » (1574);

« Modificazioni alla legge 7 giugno 1974, n. 216 » (1575).

Saranno stampati e distribuiti.

Proposte di assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo alla Camera l'assegnazione in sede legislativa dei seguenti progetti di legge:

alla IV Commissione (*Giustizia*):

« Modifiche al regime dei permessi ai detenuti ed agli internati previsto dall'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354 » (già approvato dalla IV Commissione della Camera e modificato dalla II Commissione del Senato) (1195-B);

alla VIII Commissione (Istruzione):

ALINOVÌ ed altri: « Aumento dello stanziamento di cui alla legge 30 luglio 1973, n. 487, in favore della Stazione zoologica di Napoli » (1339) (con parere della V e della XIV Commissione);

alla XI Commissione (Agricoltura):

Senatori MIRAGLIA ed altri: « Modifiche al decreto-legge 31 maggio 1974, numero 214, convertito, con modificazioni, nella legge 16 luglio 1974, n. 294, recante norme per la distillazione agevolata dei vini da pasto di produzione nazionale » (approvato dalla IX Commissione del Senato, modificato dalla XI Commissione della Camera e nuovamente modificato dalla IX Commissione del Senato) (1118-B) (con parere della V Commissione);

alla XII Commissione (Industria):

« Contributo straordinario all'ente autonomo "Mostra mercato nazionale dell'artigianato" di Firenze per il completamento della nuova sede » (approvato dalla X Commissione del Senato) (1572) (con parere della V Commissione).

Le suddette proposte di assegnazione saranno poste all'ordine del giorno della prossima seduta.

Proposte di trasferimento di progetti di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. A norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo alla Camera l'assegnazione in sede legislativa dei seguenti progetti di legge, per i quali le sottoindicate Commissioni, cui erano stati assegnati in sede referente, hanno chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa:

V Commissione (Bilancio):

« Modifiche al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato » (1366);

VII Commissione (Difesa):

ACHILLI: « Modifica delle norme relative alla indicazione di malattia o cause inabilitanti nel congedo militare » (907).

Le suddette proposte di trasferimento saranno poste all'ordine del giorno della prossima seduta.

Assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto nella seduta di ieri, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che il seguente disegno di legge sia deferito alla IV Commissione (Giustizia) in sede legislativa:

« Disposizioni in materia di ordine pubblico » (già approvato dalla IV Commissione della Camera e modificato dal Senato) (1197-ter-B) (con parere della I e della II Commissione).

PANNELLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANNELLA. Signor Presidente, il gruppo radicale si oppone all'assegnazione in sede legislativa di questo disegno di legge, perché riteniamo che si tratti di norme particolarmente gravi.

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, sull'opposizione dell'onorevole Pannella darò la parola, ove ne venga fatta richiesta, ad un oratore contro e ad uno a favore.

GORLA. Chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GORLA. Signor Presidente, chiedo che la Camera respinga la proposta di assegnazione in sede legislativa testé annunciata, affinché l'argomento sia affrontato dall'Assemblea.

Le ragioni per le quali avanzo questa richiesta sono del tutto ovvie: estrema è la gravità di questo provvedimento in materia di ordine pubblico, per cui la decisione in merito non dovrebbe essere sottoposta ad un ampio e pubblico dibattito.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare contro, pongo in votazione la proposta della Presidenza di assegnare il disegno di legge n. 1197-ter-B alla IV Commissione in sede legislativa.

(Dopo prova e controprova è approvata).

Trasferimento di disegni di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver comunicato nella seduta di ieri, a norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, che la VI Commissione (Finanze e tesoro) ha deliberato di chiedere il trasferimento in sede legislativa dei seguenti disegni di legge, ad essa attualmente assegnati in sede referente:

« Integrazione dell'articolo 109 della legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi » (459).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

« Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del senatore Attilio Piccioni » (approvato dalla VI Commissione del Senato) (975).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Svolgimento di una interrogazione urgente sulla proroga del termine per la presentazione della denuncia dei redditi.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze ha informato la Presidenza che desidera rispondere subito alla seguente interrogazione, non iscritta all'ordine del giorno, a lui diretta, della quale il Governo riconosce l'urgenza:

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro delle finanze per sapere se ritenga indispensabile, di fronte alle oggettive difficoltà dei contribuenti derivanti dalle innovazioni di quest'anno e dal ritardo con cui sono stati distribuiti i documenti che devono corredare la denuncia dei redditi, disporre una proroga del termine di presentazione della denuncia stessa, accogliendo l'istanza larghissimamente diffusa in tutte le categorie, istanza che appare pienamente giustificata.

(3-01340) « VALENSISE, SERVELLO, SANTAGATI, TREMAGLIA ».

L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di rispondere.

PANDOLFI, *Ministro delle finanze*. Desidero anzitutto chiarire all'onorevole Presidente ed agli onorevoli interroganti che, per contrattempi verificatisi nella giornata di ieri, non ho avuto personalmente conoscenza dell'interrogazione in oggetto in tempo utile per poter rispondere nella stessa serata di ieri. Si è, d'altra parte, verificato un disguido nella trasmissione di notizie da parte degli uffici competenti, a causa del quale alla Presidenza della Camera sono state fornite notizie inesatte sulle valutazioni del Governo in ordine al problema posto dagli onorevoli interroganti. Dell'accaduto, anche se determinato da circostanze non volute, soprattutto a causa della ristrettezza dei tempi e dell'incalzare delle situazioni, non posso che rammaricarmi. Desidero perciò esprimere il più profondo rincrescimento e scusarmi con la Presidenza e con gli onorevoli interroganti.

Quanto al merito dell'interrogazione, debbo innanzitutto rilevare che il Governo non ha inteso adottare un provvedimento di proroga dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi, avvertendo l'esigenza di evitare il protrarsi di situazioni non chiaramente definite, che avrebbero ulteriormente turbato il già gravoso lavoro degli uffici. Vorrei, al riguardo, far presente alla Camera che un provvedimento di proroga del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi avrebbe implicato, come accadde per i provvedimenti analoghi adottati nel 1975 e nel 1976, lo slittamento degli altri termini al primo collegati. Intendo riferirmi in modo particolare all'ulteriore termine di 30 giorni previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, termine entro il quale la dichiarazione può essere presentata con il beneficio dell'applicazione di sanzioni ridotte e senza che si verifichi la più grave ipotesi di omessa dichiarazione.

L'intendimento del Governo era stato già precedentemente ribadito e da me comunicato in sede parlamentare. Negli ultimi giorni, e in modo particolare nella giornata di ieri, sono pervenute informazioni al Ministero delle finanze — che per altro si è sempre fatto cura di ottenerle anche direttamente — in base alle quali risultava ancora presente una situazione di specialissima difficoltà per grandi aggregati di contribuenti la cui dichiarazione dei redditi viene normalmente compilata, sulla base delle informazioni fornite dagli

interessati, a cura di associazioni di categoria.

Il Ministero delle finanze si era reso conto fin dall'inizio delle particolari esigenze delle associazioni di categoria che svolgono un compito importante, quasi di ausiliarie dei contribuenti e della pubblica amministrazione, se è consentito esprimersi in questi termini, tanto che nella distribuzione dei « modelli 740 » priorità assoluta fu data alle associazioni di categoria che ne avessero fatto richiesta, potendo queste associazioni approvvigionarsi direttamente presso il magazzino stampati dell'Istituto poligrafico dello Stato.

Nonostante questo accorgimento, la situazione, a causa della gran massa di contribuenti che usufruiscono di questo servizio, non ha potuto trovare ordinato svolgimento, così che si è profilata, specialmente nelle ultime quarantott'ore, la possibilità che da parte di taluni contribuenti fossero adottati comportamenti che io non posso che definire anomali. Intendo riferirmi specificamente ad operazioni che non sono previste da alcuna disposizione di legge, come ad esempio il versamento presso istituti bancari dell'imposta dovuta, sulla base di una minuta predisposta dallo stesso contribuente, con riserva di far seguire successivamente la dichiarazione compilata sul modello prescritto. A quel punto la situazione sarebbe risultata difficilmente governabile, ponendosi in essere fattispecie che la legge non prevede, e risultando quindi difficile anche una sanatoria *ex post*.

A questo punto, l'unica soluzione che poteva immaginarsi era quella di un provvedimento che prevedesse la non applicazione delle sanzioni per un determinato periodo, all'interno del mese in cui si applicano le sanzioni ridotte per ritardata dichiarazione e ritardato versamento dell'imposta, lasciando immutati i termini previsti dalla legislazione vigente.

Questa soluzione, a sua volta, presentava due varianti. Secondo la prima, il Governo avrebbe potuto attendere il maturare di eventuali iniziative parlamentari (vorrei aggiungere forse anche probabili iniziative parlamentari) al riguardo. Questa soluzione, però, avrebbe presentato un serio inconveniente, e cioè che la necessaria durata dell'iter parlamentare avrebbe compromesso la certezza del diritto, non potendosi *a priori* stabilire con precisione il periodo al quale si sarebbe riferita la non applicazione delle sanzioni per ritardata presentazione della

dichiarazione e per ritardato pagamento. La seconda soluzione era quella di una diretta iniziativa col Governo.

Assumo integralmente su di me la responsabilità di aver caldeggiato questa soluzione presso il Presidente del Consiglio, che ha ritenuto di approvarla. Ritengo che chi regge un dicastero, ed in modo particolare un dicastero non facile, come quello delle finanze (ma forse c'è da domandarsi se esistano dei dicasteri facili, dinanzi ai problemi del paese), non debba riservarsi soltanto l'onore di annunciare qualche risultato positivo — come quelli, ad esempio, che si stanno ottenendo per quanto riguarda la progressione del volume del gettito — ma debba sempre e comunque assumersi la responsabilità di decidere e parlare anche delle cose difficili, sopportando direttamente il carico di decisioni impopolari. La mia personale opinione è che, qualunque decisione si fosse adottata, si sarebbero avute reazioni. Ho ritenuto di scegliere la soluzione che, a mio personale giudizio, rappresenta il minore dei mali.

Vorrei dire brevemente alla Camera di quale soluzione si tratti, con l'ovvia avvertenza che parlo di uno schema di decreto-legge che domani presenterò nella seduta del Consiglio dei ministri, e che sarà perciò conosciuto nella sua integralità dopo tale seduta ed avrà naturalmente efficacia soltanto dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La soluzione adottata è piuttosto semplice, anche se non ha precedenti nei due anni in cui ha avuto vigore l'attuale ordinamento tributario. Si tratta di prevedere la non applicazione delle sanzioni comminate per ritardata dichiarazione e ritardato versamento del tributo per tutti i contribuenti (persone fisiche, persone giuridiche, società di persone, sostituti di imposta) che presenteranno la dichiarazione entro il 15 luglio, restando inalterati tutti i termini previsti dalla vigente legislazione. Il fatto stesso che il decreto-legge venga sottoposto al Consiglio dei ministri domani indica che esso non è un provvedimento di proroga, perché non si proroga un termine già scaduto: si tratta semplicemente di un provvedimento di non applicazione di sanzioni.

L'applicazione delle sanzioni previste per i titoli che ho menzionato resta immutata per i contribuenti che presenteranno la dichiarazione ed effettueranno il versamento dell'imposta tra il 16 ed il 31 luglio; e resta invalicabile il termine del 31 luglio co-

me confine tra la presentazione della dichiarazione ed il caso di omessa dichiarazione, con le gravi conseguenze a ciò connesse.

Questa è, sostanzialmente, la soluzione che domani porterò al Consiglio dei ministri. Come ho detto, ritengo che si tratti semplicemente del minore dei mali, in una contingenza eccezionale, che deriva principalmente da un fatto, e cioè dal fatto che dopo la sentenza della Corte costituzionale del luglio 1976 si è determinata l'esigenza di una profonda modificazione legislativa per quanto riguarda la tassazione dei redditi del nucleo familiare.

Questa profonda revisione ha avuto un primo momento dedicato a rimediare alle conseguenze già verificatesi a seguito della presentazione della dichiarazione dei redditi del 1975 (relativa ai redditi del 1974); e un secondo momento, più ampio, per la preparazione e l'approvazione della legge definitiva, destinata a dettare il regime permanente della tassazione dei redditi del nucleo familiare.

È noto che questa seconda e più complessa legge ha comportato un severo esame da parte dei due rami del Parlamento, che si è concluso soltanto nella prima decade di aprile, con l'approvazione della nota legge 13 aprile 1977, n. 114, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 aprile.

Si pensi ora all'enorme mole di lavoro che comporta la predisposizione dei modelli, che non poteva essere fatta se non nell'ultimissima fase dell'*iter* parlamentare del disegno di legge, visto che alcune importanti modifiche sono state introdotte proprio nell'ultima fase di tale *iter*; e si pensi al fatto che è stato necessario procedere alla stampa di 27 milioni di modelli ad opera dell'Istituto poligrafico dello Stato e, infine, alla distribuzione degli stessi attraverso i due canali attualmente previsti, i quali portano i modelli agli uffici finanziari, dove sono a disposizione gratuita del pubblico, e alle rivendite dei generi di monopolio.

Se si tiene altresì conto del fatto che quest'anno le modifiche legislative introdotte hanno comportato anche alcune variazioni (che abbiamo cercato di contenere nella misura minore possibile) alla stessa struttura del modello, credo che ci si possa rendere conto delle molteplici difficoltà che abbiamo dovuto affrontare.

Pertanto, confessando queste difficoltà e assumendomi, per la parte che mi compete,

la responsabilità degli inconvenienti cui oggi si cerca di porre rimedio con un provvedimento che ha indubbiamente i suoi lati negativi, ritengo di avere risposto nella sostanza a quanto chiesto nella interrogazione dell'onorevole Valensise.

Non potrei, però, concludere questa risposta senza ribadire dinanzi alla Camera, signor Presidente, alcuni impegni che l'amministrazione delle finanze intende assumere affinché le lamentate situazioni non diventino un fatto ricorrente nella tradizione tributaria del nostro paese.

A questo riguardo, vorrei dire subito che, per quanto concerne il versamento del 75 per cento dei tributi già assolti con questa dichiarazione, versamento previsto entro il prossimo 31 ottobre, abbiamo ritenuto di adottare procedure di estrema semplicità: non esisterà nemmeno un modello di dichiarazione e quindi non si porranno i gravi problemi che si sarebbero posti se si fosse dovuta aggiungere alla prima difficile operazione una seconda operazione analoga a così breve distanza di tempo.

Basterà dunque il semplice versamento in banca e le istruzioni che verranno comunicate saranno tali da rendere la operazione estremamente agevole per il contribuente, in un momento in cui lo Stato gli chiede (lo riconosco) un secondo grave sacrificio, in connessione con la severa politica anticongiunturale che il Governo ha intrapreso con il consenso del Parlamento.

Per quanto riguarda invece la dichiarazione dei redditi del 1978, intendo assumere tre impegni dinanzi al Parlamento.

Il primo è quello di evitare disegni di legge di iniziativa governativa che, introducendo modifiche alla legislazione esistente, ritardino il momento di avvio dell'operazione fondamentale della predisposizione e consegna dei modelli.

Ritengo, dalle discussioni svoltesi nei due rami del Parlamento sui vari disegni di legge attinenti alla materia tributaria, che l'atteggiamento del Parlamento sarà responsabilmente consonante con questo indirizzo.

È il Governo semmai che è debitore verso il Parlamento per aver ricevuto inviti ad una tregua legislativa che appare oggi più che mai necessaria, per consentire che i comportamenti dei contribuenti si consolidino via via nel tempo, per fare in modo che l'amministrazione finanziaria possa procedere nella sua opera di inter-

pretazione della legge e per dare la possibilità ai professionisti (tra i professionisti metto anche le associazioni di categoria che svolgono opera di consulenza a favore dei contribuenti) di affinare le proprie conoscenze ed esperienze.

Credo che questo traguardo sia possibile, ma credo sia soprattutto necessario. Si renderà così possibile nei fatti ciò che non è stato possibile per gli anni 1975, 1976 e 1977.

Il secondo impegno riguarda un aspetto particolare della complessa procedura della dichiarazione dei redditi. Mi riferisco alla predisposizione e alla consegna agli interessati dei « modelli 101 ». L'impegno del Governo a questo riguardo è duplice. Si tratta innanzitutto di adottare alcune ulteriori semplificazioni per i sostituti di imposta (mi riferisco soprattutto ai grandi sostituti di imposta pubblici, ad esempio il Tesoro e l'INPS), che consentano di abbreviare il tempo necessario per la elaborazione meccanografica dei « modelli 101 ».

Si tratta, in secondo luogo, di coordinare attraverso periodiche riunioni dei sostituti di imposta pubblici, di cui mi occuperò io stesso, l'azione attraverso la quale questi ultimi assolveranno gli obblighi che la legge loro impone, in modo che sia possibile, di volta in volta, rimuovere gli eventuali ostacoli che si dovessero incontrare. È questa una responsabilità indiretta per quanto attiene la competenza del Ministero delle finanze, ma non ritengo di dovermi sottrarre anche a questo compito, che considero complementare alle responsabilità del Dicastero a me affidato.

Il terzo impegno, da ultimo, è quello di garantire ai contribuenti per il 1978 un servizio di assistenza che meriti veramente questo nome. Si è posto per quest'anno — analogamente agli anni passati — un problema di emergenza: la ristrettezza dei tempi e soprattutto il fatto che i contribuenti non erano ancora materialmente in possesso del modello di dichiarazione rendeva difficile, e per certi aspetti psicologicamente provocatorio, un programma di assistenza, che avrebbe posto il contribuente nella spiacevole situazione di avere chiarimenti su un modello materialmente ancora non in suo possesso. Poiché per il 1978 questa situazione non si verificherà, sarà possibile predisporre un adeguato e razionale programma di assistenza, anche attraverso l'impiego più serrato del mezzo radiotelevisivo.

Mi rendo perfettamente conto, signor Presidente, onorevoli colleghi, che gli impegni che si assumono possono essere verificati soltanto nel momento in cui vengono assolti. Ma poiché credo che abbiamo potuto assolvere alcuni impegni non meno facili di quelli che ho qui annunciato (come quello relativo alla effettuazione dei rimborsi mediante invio a domicilio di un vaglia cambiario della Banca d'Italia, operazione che è già iniziata e che sarà completata entro la fine dell'anno), penso che i nuovi impegni che assumiamo davanti al Parlamento meritino credibilità.

È comunque al Parlamento che indirizzo, oltre al ringraziamento per avere in maniera tanto autorevole assecondato le iniziative legislative del Governo su punti essenziali del completamento del nostro ordinamento tributario, anche l'invito a considerare il suo ruolo nel momento in cui si tratta di dare effettiva attuazione a quella tregua legislativa che il Governo per parte sua cercherà di rispettare.

PRESIDENTE. L'onorevole Valensise ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

VALENSISE. Mi sia consentito innanzitutto di esprimere il mio apprezzamento nei confronti della Presidenza della Camera per la tempestività con la quale è intervenuta perché potesse essere chiarito il disguido cui ha fatto cortesemente cenno l'onorevole ministro.

Mi sia consentito anche ringraziare lo stesso ministro Pandolfi per la cortesia che ha voluto usare nei miei confronti, come pure nei confronti degli altri colleghi interroganti, nel darci atto del disguido e nello scusarsi dall'accaduto. Non è una questione di scuse, bensì di centralità effettiva del Parlamento, centralità che ieri sera, dall'inesattezza delle notizie, sembrava compromessa perché dal banco della Presidenza giungevano notizie contrastanti con quelle trasmesse dalla televisione.

Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro e soprattutto del fatto che esse confortano e confermano le necessità che avevamo ritenuto doveroso evidenziare attraverso la nostra interrogazione, presentata nella mattinata del 28 giugno 1977. L'interrogazione è stata presentata *in limine* perché proprio *in limine* ci eravamo resi conto, dal nostro punto di vista di modesti osservatori politici, delle necessità di vastissime fasce di contribuenti, premuti

dal rigore del termine che stava per scadere e, soprattutto, dalle difficoltà oggettive che si erano andate determinando.

La soluzione che l'onorevole ministro ha ritenuto di adottare non la discuteremo adesso, ma in sede di conversione del decreto-legge. D'altra parte, dobbiamo registrare che la nostra interrogazione si è rivelata e si rivela quanto mai opportuna perché ha consentito al Governo di dichiarare in questa sede, oggi, prima della scadenza del termine fissato, la sua volontà in maniera solenne, in maniera certamente più impegnativa di quanto potesse essere fatto attraverso i grandi mezzi di informazione, come la televisione e la stampa. La sede parlamentare, infatti, era la sede giusta per tali manifestazioni di volontà, e siamo grati all'onorevole ministro per le sue dichiarazioni che preludono a quelle proposte di carattere legislativo che egli stesso presenterà domani mattina in sede di Consiglio dei ministri.

Non esiste, forse, occasione migliore della presente per rilevare l'utilità dello strumento del decreto-legge; effettivamente tale strumento è l'unico al quale legittimamente si deve e si può far ricorso per realizzare una sospensione — di questo infatti si tratta — dell'applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Discuteremo poi — come dicevo — in sede di conversione in legge la bontà e l'opportunità della proposta che il ministro si accinge a fare.

Ci sia consentito osservare, però, con tutta franchezza, che questa situazione di grave ritardo, indipendente dalla volontà dell'amministrazione finanziaria — gliene diamo atto, onorevole ministro —, ma dipendente dallo stesso ritardo con cui la legge dell'aprile scorso è entrata in vigore, poteva essere agevolmente prevista anche in precedenza. Oserei dire che forse vi è stata un po' di presunzione da parte degli uffici, e la speranza che tutto si agguastasse con l'andare del tempo. Purtroppo così non è stato, e tutto ha contrastato le aspettative nutrite dal Governo fino al 22 giugno, quando lo stesso Governo, in sede di Commissione, aveva escluso la possibilità di una proroga o di un qualsiasi rimedio per consentire ai contribuenti un maggior margine di respiro per adempiere il loro dovere.

In quella occasione e fin da quel momento si sarebbero potute prevedere le difficoltà nella distribuzione dei moduli e, da parte dei contribuenti, nella compilazione

degli stessi moduli secondo le innovazioni previste dagli ultimi provvedimenti legislativi. Si sarebbero dovute prevedere altresì le difficoltà di quelli che l'onorevole ministro ha chiamato gli ausiliari del Ministero delle finanze, ma che in sostanza sono ausiliari dei contribuenti, e cioè la categoria dei professionisti che assistono i cittadini nella compilazione della denuncia dei redditi: la ristrettezza del tempo a disposizione ha determinato un certo effetto inflattivo — se possiamo usare questo termine — rarefacendo la loro opera e aumentando gli oneri per i contribuenti.

Prendiamo atto di quello che ci è stato detto e del ritardo con cui è stato dato avviso di questo rimedio, riservandoci — ripeto — di esprimere le nostre osservazioni in merito a questo rimedio in sede di conversione in legge del relativo decreto-legge.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento di una interrogazione urgente sulla proroga del termine per la presentazione della denuncia dei redditi.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Interrogazioni.

La prima è quella degli onorevoli Melini, Bonino Emma, Pannella e Faccio Adele, al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai ministri delle poste e telecomunicazioni e dell'interno, « per conoscere le vere ragioni per le quali in data 8 marzo 1977 si sia proceduto al sequestro e alla chiusura dell'emittente libera "Radio Parma 2" con pretestuoso provvedimento dell'Escopost. Il fatto assume particolare gravità in quanto ennesimo episodio di intolleranza politica contro la libertà d'espressione e di comunicazione, tra l'altro riaffermata da recenti pronunce della Corte costituzionale. Gli interroganti chiedono pertanto di sapere quali provvedimenti intendono prendere per ripristinare con urgenza il libero esercizio della emittente "Radio Parma 2" e per evitare che simili eventi possano in avvenire ripetersi » (3-00863).

L'onorevole sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni ha facoltà di rispondere.

DAL MASO, Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni. Il sequestro delle apparecchiature, mediante apposizione

di sigilli, della emittente radiofonica privata denominata « Radio Parma 2 » è stato effettuato in data 8 marzo 1977 da tecnici dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni in collaborazione con tecnici della RAI, assistiti da personale della questura di Parma. Tale operazione veniva eseguita in ottemperanza a quanto ordinato con decreto n. 993/77 del 2 marzo 1977 dal pretore della città di Parma. Come risulta dalle premesse del citato decreto, il magistrato ha adottato tale provvedimento perché la emittente cagionava continue interferenze e disturbi al servizio pubblico radiotelevisivo gestito dalla RAI-TV, contravvenendo in tal modo agli articoli 81, 635 n. 3 e 340 del codice penale e agli articoli 23, 398 e 399 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

Successivamente, avendo l'esercente di detta stazione apportato i rimedi tecnici suggeriti dal perito per eliminare i disturbi alle trasmissioni del servizio pubblico nazionale, denunciati dai privati interessati, il pretore di Parma, in data 15 marzo 1977, emetteva ordinanza di dissequestro e l'emittente — come è noto — ha ripreso le trasmissioni. Tale ordinanza lascia ovviamente impregiudicate le conclusioni cui potrà pervenire il magistrato in sede di giudizio penale.

In pendenza di tale giudizio il Governo si astiene da qualsiasi valutazione sui fatti, in ossequio al principio della divisione dei poteri.

PRESIDENTE. L'onorevole Mellini ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

MELLINI. La semplice cronaca giudiziaria fatta dal rappresentante del Governo non può trovarci soddisfatti, perché quando si rivolge una interrogazione al Governo per avere — anche se questa interrogazione ha un oggetto specifico — notizie circa determinati avvenimenti, ricevere indicazioni semplicemente sul crudo fatto giudiziario — soprattutto quando si aggiunge l'affermazione che il Governo, in ossequio al principio della divisione dei poteri, non può fare valutazioni, che puntualmente poi avvengono quando i fatti oggetto di procedimenti giudiziari sono diversi da quelli su cui fa comodo al Governo dare (o non dare) determinate valutazioni —, a nostro avviso, non è altro che un modo per astenersi dal prendere posizione circa questio-

ni che coinvolgono problemi politici al di là dei problemi giudiziari.

Il fatto che — guarda caso — si ritenga di dover parlare di interruzione di un pubblico servizio nei confronti di una emittente che aveva una determinata qualificazione politica, dopo che su questo punto erano intervenuti giudizi per la qualificazione politica e per il carico che si faceva a questa emittente di rendersi responsabile di non si sa bene quali vilipendi — i vilipendi sono innumerevoli nel nostro paese, le nostre leggi tuttora ne prevedono una infinità e le interpretazioni che si danno di queste leggi possono estenderli al di là di ogni limite —; il fatto, dicevo, che queste interferenze di carattere tecnico siano state rilevate solo in seguito a quei giudizi, certamente lascia (o dovrebbe lasciare) per lo meno perplessi.

Se almeno avessimo avuto, da parte del Governo, l'assicurazione che il Governo stesso non ravvisava in questo episodio la incidenza di alcuna questione attinente al contenuto delle trasmissioni, avremmo potuto dare un qualche credito e una certa credibilità all'affermazione secondo cui si voleva rimanere estranei e non si voleva interferire in alcun modo nelle valutazioni del potere giudiziario. Ciò non possiamo fare, proprio perché è mancata questa affermazione e perché sappiamo che questo provvedimento è stato preceduto da una campagna nei confronti dell'emittente in questione per certi suoi toni e soprattutto per il suo acceso carattere anticlericale.

Ci è giunta la notizia che si dovrebbe procedere nei confronti di questa emittente televisiva, in quanto essa, con le sue interferenze, avrebbe interrotto un pubblico servizio. Emergerebbe, quindi, il nuovo concetto di interruzione colposa di un pubblico servizio. Benissimo! Trarremo spunto da questa nuova logica per dichiararci insoddisfatti della proposta del Governo, nonché per prendere atto della nuova giurisprudenza. Faremo di ciò uno strumento dei nostri interventi in altra sede. Staremo a vedere se il Governo dichiarerà ancora di non poter dare giudizi in proposito.

A questo punto — come ripeto — non ci resta che dichiararci insoddisfatti. La nostra insoddisfazione riguarda un atteggiamento generale del Governo, che è quello di rifugiarsi, ogni volta che faccia comodo, dietro la scusa della divisione dei poteri. Anche nei riguardi di fatti che possono es-

serè oggetto di provvedimenti giudiziari si possono sempre fare valutazioni di carattere politico, con opportune e necessarie prese di posizione da parte del Governo.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione degli onorevoli Valensise, Pazzaglia, Servello, Romualdi e Rauti, al ministro delle poste e telecomunicazioni, « per conoscere se intenda rappresentare nel modo più deciso alla RAI-TV la assoluta inderogabilità della obiettiva completezza della informazione in particolare nei servizi dedicati all'attività delle Camere, in modo che siano evitate le inammissibili manipolazioni mistificatorie delle notizie come è avvenuto nella trasmissione *Oggi al Parlamento* diffusa sulla prima rete televisiva la sera del 26 aprile 1977, nel corso della quale, non solo è stata omessa la indicazione del gruppo parlamentare del MSI-DN come presentatore di una mozione sui problemi agricoli, per altro illustrata in aula, ma si è taciuto circa la mozione presentata da deputati della DC insieme con deputati del PCI e del PSI, riferendo soltanto di altra mozione di deputati democristiani e gabellando la mozione unitaria DC-PCI-PSI-PRI-PSDI-PLI come mozione di "gruppi laici", in contrasto con la verità e ad evidenti fini di copertura propagandistica dell'operante intesa tra democrazia cristiana e comunisti; il che conferma la funzione strumentale del monopolio radiotelevisivo, asservito, attraverso l'assegnazione lottizzata di posti a compiacenti operatori, al compromesso storico, ma risulta lesivo delle prerogative della Camera i cui liberi dibattiti non possono essere mistificati dall'ente di Stato per le radio-diffusioni che, per altro, ha la esclusiva delle riprese dirette e dei servizi realizzati nell'ambito del Parlamento » (3-01027).

L'onorevole sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni ha facoltà di rispondere.

DAL MASO, Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni. Occorre innanzitutto premettere che la materia relativa ai controlli sui programmi televisivi è disciplinata dalla legge 14 aprile 1975, numero 103, la quale, come è noto, ha conferito alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi tutti i poteri, sottraendoli alla sfera di competenza dell'autorità governativa.

Ad ogni buon conto, è stata interessata in proposito la concessionaria RAI, la quale ha precisato che, nel corso della rubrica televisiva *Oggi al Parlamento* del 26 aprile scorso, non ci sono state omissioni né errori e, a conferma di ciò, ha fatto pervenire il testo completo della trasmissione.

Dalla lettura di detto testo risulta effettivamente che non c'è stata indicazione specifica dei presentatori delle mozioni sui problemi dell'agricoltura e che si è parlato genericamente prima di « una serie di mozioni presentate da tutti i gruppi », e poi di « quattro mozioni presentate da tutto l'arco delle forze politiche rappresentate alla Camera » (*Interruzione del deputato Mellini*). Di conseguenza, non è stata citata la mozione unitaria della democrazia cristiana, del partito comunista, del partito socialista, del partito repubblicano, del partito socialdemocratico e del partito liberale, né tanto meno questa è stata indicata come frutto dell'iniziativa di « gruppi laici ».

Dove si accenna alla eventualità di una conferenza europea, tale conferenza viene prospettata come un puro desiderio delle forze parlamentari cosiddette della « non sfiducia ». Inoltre — precisa ancora la RAI — nessun relatore delle mozioni è stato citato, perché questo è compito riservato alla rubrica radiofonica *Oggi al Parlamento*.

PRESIDENTE. L'onorevole Valensise ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

VALENSISE. Mi debbo dichiarare profondamente insoddisfatto della risposta che il rappresentante del Governo ha avuto la cortesia di leggerci. Infatti, si dà il caso che io abbia in mano la prova del contrario, che io abbia in mano, cioè, il testo della rubrica *Oggi al Parlamento*, alla quale mi riferivo nella mia interrogazione. In questa rubrica si è incorsi in una omissione che ha prodotto una mistificazione.

Nel dibattito sulla politica agricola furono presentate quattro mozioni: la prima fu presentata dal gruppo democristiano unitamente al gruppo comunista, al gruppo socialista, a quello socialdemocratico, a quello repubblicano e a quello liberale. Il primo firmatario di tale mozione era il Presidente della Commissione agricoltura, il democristiano onorevole Bortolani: la mozione, firmata da autorevoli esponenti del gruppo comunista, rappresentava un chiaro esempio di intesa e di collaborazione tra la democrazia cristiana e quel partito. Solo

qualche mese fa qualcuno ancora menava scandalo di questa intesa: oggi le cose sono andate avanti.

Chi pratica l'informazione non ha diritto — soprattutto quando la pratica in esclusiva come la RAI nella rubrica *Oggi al Parlamento* — di omettere degli elementi attraverso delle manipolazioni. Quando in quella trasmissione si è parlato delle « forze parlamentari della non sfiducia » che miravano ad una conferenza europea, si è data una identificazione precisa di quella mozione attribuendola non ai partiti laici, ma ai partiti della non sfiducia. Viceversa si trattava di una mozione che doveva essere attribuita al coacervo delle forze che vanno dalla democrazia cristiana agli altri partiti dell'arco costituzionale. Questa mistificazione era tanto più chiara ed evidente se si pensa che fu fatta in concomitanza con la citazione di una mozione democristiana che era stata presentata, al contrario, solo da alcuni deputati di quel partito. Si trattava, inoltre, di una breve mozione presentata all'ultimo momento.

Se a queste omissioni che hanno prodotto la mistificazione si aggiunge il fatto che non era stata citata la mozione del Movimento sociale italiano-destra nazionale (che è stata definita dalla stampa « un ettaro di mozione » per quanto era estesa), si constata che dall'ente di Stato è stata praticata una inaccettabile discriminazione.

Conosciamo benissimo i poteri della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, presso la quale abbiamo svolto gli opportuni e necessari passi di protesta; tuttavia ci rendiamo conto e siamo convinti che anche il Governo — che in definitiva è il concedente del servizio — possa e debba intervenire perché chi esercita la concessione in regime di monopolio sia chiamato al rispetto dei doveri che gli derivano dal monopolio stesso ed al rispetto del Parlamento e dei suoi lavori. I lavori parlamentari non possono essere mistificati dalla radiotelevisione o dalle omissioni, dagli ammiccamenti e dalle furbesche citazioni o non citazioni di questo o quell'altro commentatore politico. Vi sono dei responsabili; ebbene, vengano richiamati alle loro responsabilità.

La radio e la televisione sono strumenti di massa — sono dei *mass media* come vengono chiamati oggi —, e sono perciò pericolosi da manovrare. La RAI ha insistito per averne il monopolio: ebbene, tale

monopolio sia esercitato con la massima cautela ed in modo tale da non offendere il Parlamento e la libertà dei dibattiti. Ai radiotelespettatori deve essere presentato il Parlamento per quello che è, per le opinioni che in esso si dibattono e non per le deformazioni che ad esso sono attribuite con ingegnose omissioni e manipolazioni delle notizie.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Seguito della discussione dei progetti di legge: Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (1051); Fabbri Seroni Adriana ed altri: Norme contro la discriminazione nei confronti della donna in materia di assunzioni, di mansioni e di svolgimento di carriera (719); Rosolen Angela Maria ed altri: Facoltà per le lavoratrici di posticipare il loro collocamento a riposo fino al 60° anno di età (793); Bertani Eletta ed altri: Modifica alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, concernente tutela delle lavoratrici madri (806); Lodolini Francesca ed altri: Revisione del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 (820); Roberti ed altri: Abrogazione del quinto comma dell'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, sostituito dall'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, in merito alla reversibilità delle pensioni della previdenza sociale (822); Quarenghi Vittoria ed altri: Modifiche alla legge 31 dicembre 1971, n. 1204, concernente la tutela giuridica ed economica della lavoratrice madre (825); Belussi Ernesta ed altri: Parità tra lavoratori e lavoratrici in materia di collocamento a riposo (826); Casadei Amelia ed altri: Parificazione dei superstiti in ordine alla reversibilità della pensione (827); Massari: Abrogazione del quinto comma dell'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, in materia di reversibilità di

pensioni (977); Magnani Noya Maria ed altri: Norme sulla illiceità di alcune forme di discriminazione basate sul sesso e sullo stato civile e per la promozione della parità di condizioni tra uomini e donne (1154); Romita ed altri: Parità di trattamento tra uomo e donna nei rapporti di lavoro (1223).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Fabbri Seroni Adriana ed altri; Rosolen Angela Maria ed altri; Bertani Eletta ed altri; Lodolini Francesca ed altri; Roberti ed altri; Quarenghi Vittoria ed altri; Belussi Ernesta ed altri; Casadei Amelia ed altri; Massari; Magnani Noya Maria ed altri; Romita ed altri.

È iscritta a parlare l'onorevole Amelia Casadei. Ne ha facoltà.

CASADEI AMELIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, « tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono uguali dinanzi alla legge »: recitava così l'articolo 24 dello Statuto albertino. L'affermazione di parità era solo apparente: infatti, pochi giorni dopo l'emanazione dello Statuto, nella legge per l'elezione della prima Camera dei deputati, a nessuna donna veniva concesso il diritto di voto. Più esplicitamente, la legge comunale e provinciale del 7 ottobre 1848 sanciva che « non possono essere elettori o eleggibili analfabeti, donne, interdetti, detenuti in espiazione di pena e falliti ».

Il progetto di legge Ricasoli del 1861 proponeva di ammettere a votare le donne nelle elezioni comunali per corrispondenza, « al fine » — come si disse — « di evitare lo sconcio di una gentildonna che si presenti alle urne ». Questo Parlamento è oggi chiamato a discutere e a votare una legge sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, che toglie ogni discriminazione per quanto si riferisce all'accesso, alla formazione professionale, al trattamento economico, allo sviluppo di carriera, alle responsabilità familiari.

Il punto di partenza ci fa intravedere il cammino percorso, non solo dalla donna, ma dalla società italiana. La tappa di oggi non ci fa perdere di vista la strada che ci attende. Questa è infatti l'ottica su cui por-

ci per esaminare questo provvedimento non statisticamente, ma in prospettiva, in coerenza con la società futura che vogliamo costruire. È ancora vivo il ricordo dell'anno internazionale della donna, da cui anche l'elaborazione di questo provvedimento prese l'avvio, con un vasto coinvolgimento di movimenti culturali, sociali e politici femminili.

Il tema di quell'anno: eguaglianza di sviluppo e pace (eguaglianza quindi non in termini rivendicativi o di formale parità di diritti, né solo come ricerca di condizioni per rendere effettiva la parità), recava in sé una grande intuizione di fondo. La libera, paritaria e responsabile partecipazione della donna alla vita comunitaria è condizione fondamentale per lo sviluppo di tale vita ad ogni livello nella pace. Era una conseguenza in fondo della presa di coscienza del valore che emerge, primo, nella società attuale, quale vero segno dei tempi: la fondamentale scoperta della dignità della persona, quindi della coscienza e della libertà e dei diritti che ne conseguono.

Anche la donna è persona; la persona vale per ciò che è, prima che per ciò che fa e produce. Nessuna persona può essere identificata con una funzione, per quanto nobile, tanto da negarle, in nome di tale funzione, l'esercizio di tutti gli altri inalienabili diritti. Doti essenziali della persona sono la libertà e la responsabilità: non si può prefissare per nascita, per sesso o per classe il ruolo di una persona nella società, né limitarne la responsabilità in un ambito prestabilito.

La persona si realizza anche nel lavoro, che è insieme possibilità di ritrovare se stessi e scuola di vita comunitaria. Non si può assegnare per principio, per nascita, a nessuna persona un lavoro prefissato. La persona si integra e si compone nella comunità: coppia, famiglia, gruppo sociale e gruppo politico. Si costruisce la comunità e la personalità in termini di civiltà, se si opera nel senso della composizione dei diritti e dei doveri di ciascuno, non nel senso della contrapposizione, della rottura o, magari, nel senso del capovolgimento dei ruoli, ma senza uscire da una logica che ha visto per secoli chi domina e chi è dominato.

Il prendere come punto di riferimento la persona vuol dire misurare l'unilateralità delle risposte date finora alla questione femminile, sia quando si è voluto identi-

ficare l'emancipazione femminile nella sola rivendicazione dei diritti civili, sia quando la si è ricercata nel lavoro extradomestico in assoluto, sia — come avviene ora — nella libertà sessuale intesa quale strada per un radicale rovesciamento di ruoli.

D'altra parte, anche un'affermazione di parità e liberazione che poggi sulla crisi — che noi sentiamo, che la mia parte politica sente — del diritto alla libera scelta, sarebbe incompleta, se non cercasse in concreto le condizioni per rendere effettiva tale libertà. Ma il prendere come punto di riferimento la persona, con i suoi valori di coscienza e libertà, così come emerge dalle grandi e diffuse aspirazioni dell'umanità di oggi (ricordate ieri dall'onorevole Adriana Fabbri Seroni), significa anche prendere coscienza della realtà strutturale del sistema sociale che, soprattutto per la donna, procede ancora troppo spesso in direzione opposta alla coscienza dei valori.

Di fatto non esistono solo le ineguaglianze collegate con la natura e quindi insopprimibili (differenza di età, di doti fisiche ed intellettuali, di sesso, che comprendono anche gli aspetti psicologici e le disposizioni culturali della personalità), ma persistono anche le disuguaglianze collegate con la situazione della società civile, quindi dipendenti dalla volontà umana: differenze di reddito, di criterio sociale, di partecipazione.

Il mondo del lavoro è, soprattutto per la donna, uno spaccato in cui si incrociano tutte le disuguaglianze e tutte le emarginazioni. Ne troviamo già un'eco nel dibattito della Assemblea costituente per l'articolo 37 sulla specificità della funzione femminile in relazione al lavoro. L'onorevole Maria Federici, nella seduta del 10 maggio 1947, affermava: « Quest'articolo è un riflesso vivo delle gravi ingiustizie che ancora si registrano nella vita italiana. Di qui a pochi anni » — ne sono passati trenta! — « noi dovremo persino meravigliarci di avere introdotto questo articolo nel testo costituzionale..., per aver dovuto sancire nella Carta costituzionale che a due lavoratori di diverso sesso, ma che compiono lo stesso lavoro, spetta eguale retribuzione... che le condizioni di lavoro per quanto riguarda la donna debbano consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e materna. Cioè dovremo meravigliarci di aver dovuto introdurre una norma così naturale e umana... ». E, proseguendo, invitava a « considerare due

gruppi di interessi distinti ma egualmente importanti: uno che si riferisce alla funzione familiare della lavoratrice (formare, allevare, educare...), l'altra alla funzione materna (e, quindi, alla tutela igienico-sanitaria, alla profilassi della donna gestante, puerpera e nutrice) ».

L'onorevole Lina Merlin, socialista, nel porre riserve sulla parola « essenziale » per il rischio limitativo che poteva comportare di circoscrivere l'attività della donna al solo ambito familiare, affermava anche che « dinnanzi all'augusta funzione della maternità, si tacquero in Commissione tutte le divisioni di parte... Noi sentiamo che la maternità, cioè la nostra funzione naturale, non è una condanna, ma una benedizione e deve essere protetta dalle leggi dello Stato, senza che si circoscriva o si limiti il nostro diritto a dare quanto più sappiamo e vogliamo, in tutti i campi della vita nazionale e sociale, certe, come siamo, di continuare e completare liberamente la nostra maternità ».

Il presidente della III Sottocommissione, onorevole Ghedini, riferendo in Assemblea sul dibattito svolto intorno ai termini « essenziale » e « speciale » riferiti alla funzione della donna, diceva: « In sostanza, tutti si vuol dire questo: la funzione familiare che si vuole proteggere è la funzione familiare intesa nel senso che non tutto quello che deve fare la donna (in casa) debba condizionare il lavoro cui essa adempie, ma solo quello che è veramente importante e caratteristico. Se così non fosse, rientrerebbero nel concetto di "funzione familiare" tutte le faccende domestiche che incombono alle nostre massaie. È questa la ragione per cui fu mantenuta la parola "essenziale"; non in senso limitativo, quindi, e circoscrittivo di ambiti ».

Perciò non è certamente in contraddizione ma sulla linea di quella lucida distinzione tra funzione materna e familiare, sulla linea di una maturazione di coscienza personale e sociale — di cui il nuovo diritto di famiglia è segno e frutto e le scienze umane e l'esperienza sono state lievito — mi sembra si sia venuto oggi chiarendo maggiormente, da un lato il contenuto della funzione materna (la riproduzione, ma anche il primo avviamento alla vita del bambino) e, dall'altro, il contenuto della funzione familiare (il ruolo educativo e spirituale) che è della coppia, della famiglia e, nella famiglia, quindi, anche del padre (il cui ruolo nella vecchia,

tradizionale impostazione era innegabilmente impoverito e indebolito). Vi è, infine, una funzione casalinga (legata all'adempimento di mansioni e all'organizzazione della vita familiare) che non è essenzialmente legata all'una o all'altra delle funzioni precedentemente ricordate, ma ne è una condizione strumentale e può essere evidentemente compiuta dall'una o dall'altra persona.

Domando scusa se mi sono soffermata un po' a lungo su questi aspetti, ovvì in linea di principio, ma che pure rendono sempre così sofferta ogni decisione che venga a introdursi nei rapporti tra uomo e donna e nella vita tanto delicata della famiglia. Alla luce di queste considerazioni, ritengo che lo spirito del provvedimento che stiamo esaminando sia sulla linea della Costituzione che volle tutelata la essenziale funzione materna e familiare della donna, e insieme colga bene l'aspetto di comune responsabilità nell'organizzazione della vita domestica e nell'educazione dei figli che è propria della società di oggi.

Tuttavia, ancora oggi, a trent'anni dalla Costituzione, nel mondo del lavoro la donna fa parte delle cosiddette « quote deboli » della forza-lavoro. Si pone l'accento, da alcuni autori, sulla riduzione volontaria dell'offerta-lavoro femminile; da altri, sul fenomeno congiunturale della lavoratrice scoraggiata, o a quello strutturale della ricostituzione dell'esercito industriale di riserva. Si è, infine, teorizzato, anche da parte di ambienti di sinistra, che nella fase espansiva la mano d'opera via via meno esperta ed abile tenderà ad essere aggiunta al processo produttivo, mentre nella fase recessiva i lavoratori con meno esperienza e quelli meno produttivi saranno licenziati per primi.

Poiché è in riferimento alla produttività della mano d'opera femminile che si misura oggi la sua presunta debolezza e si giustifica la sua espulsione, è doverosa una obiettiva riflessione: la minore produttività non è in relazione al minore rendimento per ora lavorata, a parità di mansioni e qualifiche, ma in relazione al maggior costo globale per l'impresa; costo che dipende — oltre che dagli oneri sociali — dalla durata del periodo di vita attiva, dalla lunghezza dell'orario di lavoro, dalla continuità della prestazione lavorativa e dal salario.

Circa l'orario e la differenza nella lunghezza del periodo di vita attiva, tre so-

no le cose da sottolineare: innanzitutto, che l'Italia è all'avanguardia nella legislazione per il basso livello generale dell'età di pensionamento, che è poi inferiore di cinque anni per le donne rispetto all'uomo; quindi, che l'età di effettivo abbandono del lavoro è straordinariamente più bassa per la donna che per l'uomo, per l'esodo massiccio al momento della maternità; che, infine, l'orario di lavoro effettivo è anch'esso minore per le donne, le quali fanno meno lavoro straordinario e più assenze imprevedibili, dando minore certezza sulla continuità della prestazione lavorativa.

Il quarto elemento di costo — il salario — teoricamente non dovrebbe porre ostacoli, esistendo da tempo una normativa che garantisce la parità retributiva, in applicazione anche di norme internazionali. Di fatto, la scarsa e limitata specificazione di tali norme che fanno riferimento — come è stato osservato — talora alla utilità del risultato dell'attività svolta, talaltra al contenuto tecnico della mansione, ha contribuito non poco alla loro evasione sul piano della realtà e alla « ghetizzazione delle mansioni femminili », secondo la definizione della commissione CEE, che vede la massima percentuale di donne nelle qualifiche e nei settori peggio remunerati.

All'emarginazione qualitativa nel posto di lavoro (che riguarda poco più di 5 milioni di occupate) si aggiunge l'emarginazione quantitativa dal lavoro di altri 12 milioni di donne, che rimangono circoscritte allo stretto lavoro casalingo o a quello « nero », e che le statistiche ufficiali considerano popolazione non attiva (e classificano tra inabili, pensionati, vecchi, bambini) ed il cui apporto economico — poiché il lavoro casalingo è pure un vero lavoro! — rappresenta invece circa un terzo del reddito nazionale netto ai prezzi di mercato. Secondo uno studio recente, il lavoro domestico del 1971, partendo dall'ipotesi minimale che l'apporto medio delle casalinghe in senso stretto sia, in termini monetari, equivalente a quello dei collaboratori familiari di prima categoria, è stato valutato nella misura di 17 mila miliardi di lire.

È in relazione a queste poche considerazioni che mi sembra doversi misurare la positiva coerenza del testo legislativo in esame, che tende a intervenire per un ridimensionamento del costo globale del lavoro femminile (si vedano le norme per il prolungamento dell'età lavorativa, per una

maggior divisione dei compiti assistenziali all'interno della famiglia e quindi per un minor assenteismo femminile; per la fiscalizzazione di parte degli oneri di maternità; per la possibilità di utilizzazione da parte della donna lavoratrice di un arco maggiore di turni) e ad eliminare ogni motivo di discriminazione nell'accesso, nella formazione e nello svolgimento della carriera, nella retribuzione salariale. Tutto ciò in una prospettiva di parità, rinunciando perciò anche a forme unilaterali di tutela e protezionismo, che, troppo spesso, hanno di fatto coperto in passato, con conseguenze di emarginazione, la posizione di ineguaglianza della donna, anziché creare le premesse per la sua effettiva eguaglianza; in considerazione, anche, delle trasformazioni tecnologiche ed organizzative del lavoro odierno e di un auspicabile miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie ed ambientali della fabbrica, che tuteli sia l'uomo che la donna (obiettivo cui contribuirà anche la riforma sanitaria).

« La donna ha tutti i diritti, ma in relazione a chi e a che cosa? », si chiedeva in quel dibattito alla Costituente l'onorevole Merlin, senza per altro darsi una risposta. In Comitato ristretto, in Commissione, in aula abbiamo registrato una sostanziale convergenza sugli obiettivi concreti di questa legge di parità: forse è in relazione agli obiettivi finali, che inevitabilmente si rifanno ad una visione di famiglia, persona e società propria di ciascuna forza politica, e circa anche il modo di intendere una legge che sono emerse, qualche volta, divergenze che è giusto sottolineare, per senso di responsabile chiarezza, e non per sminuire la positività del lavoro svolto e dell'unitarietà raggiunta.

Diritti in relazione a chi, a che cosa? Libertà per chi, per cosa? Se queste sono le domande cui rispondere, mi sembra di poter dare alcune risposte. Io credo nel valore promozionale ed insieme nel compito normativo di una legge, che deve essere semplice ed applicabile, o meglio applicabile perché semplice; non credo che alcuna legge (questo non riguarda soltanto, evidentemente, la questione femminile) possa e debba prevedere e risolvere tutti i casi e le circostanze in anticipo. Sarebbe una logica illuministica, che assolutizza il valore liberante delle strutture. La vita non si lascia ingabbiare! Essa è invece infinitamente più varia ed imprevedibile, sempre. Ogni volta

che abbiamo introdotto meccanismi di rigidità che pretendevano di risolvere e prevedere tutto in anticipo, di fatto non abbiamo recato un buon servizio alla persona ed alla collettività.

È su questo rischio di rigidità — che non nasceva da volontà di boicottare la « parità » — che ci siamo più volte confrontati in sede di Commissione e di Comitato e prevedo che, probabilmente, ci confronteremo ancora spesso. Ieri è stato giudicato negativo, qui in aula, nei confronti della questione femminile, il voto del Senato sull'aborto: mi sembra che proprio da questa legge emerga una parità tra uomo e donna, in una logica di corresponsabilità politica, sociale, familiare ed educativa, profondamente diversa dalla logica dei rapporti tra uomo e donna nella famiglia quale risulta dalla legge sull'aborto presentata al Senato.

Si è detto che bisogna abbattere la « casalinghità ». Credo che alla retorica della donna « regina del focolare » non si debba sostituire quella del lavoro « extrafamiliare »: sono ambedue falsi miti liberatori, se considerati in assoluto. Altro è il parametro sul quale misurarle entrambe: la partecipazione della persona (uomo e donna, come singoli e come famiglie) alla determinazione delle scelte e alla costruzione della società; una società a misura d'uomo e per ciò pluralista ed autonoma. Non si tratta allora di liberare la donna dal ruolo di casalinga, bensì di liberare (lo abbiamo detto in Commissione e lo ripeteva ieri la relatrice) la condizione familiare, per l'uomo e la donna dai condizionamenti sociali e dai ruoli standardizzati.

La liberazione della donna, ma anche quella dell'uomo, la crescita della società passano dentro, non al di fuori della condizione casalinga, attraverso un impegno di partecipazione che trasformi radicalmente il rapporto famiglia-società. Per noi questo è il nodo politico attraverso il quale leggere la parità ed il lavoro della donna. Perciò la questione femminile rimanda anche ad una « questione maschile » per giungere ad una famiglia veramente simmetrica negli oneri e nelle gratificazioni, come è stato scritto recentemente. Essa rimanda — ne siamo tutti convinti — ad una esigenza di generali mutamenti nelle condizioni e negli orari di lavoro, per lasciare alla famiglia effettivo spazio di partecipazione e di responsabilità sociale; essa rimanda all'esigenza di ammodernamento e riqualificazione delle infrastrutture sociali di aiuto e

supporto alla famiglia; rimanda anche ad una valutazione del lavoro domestico svolto dal coniuge che si dedica al « focolare », in considerazione del suo valore sociale, secondo il parere del comitato economico e sociale della CEE del 12 giugno 1976; rimanda, perciò, a tutta una revisione della logica della politica previdenziale e degli assegni familiari.

Essere coerenti in questa logica di partecipazione alla determinazione e alla costruzione della società da parte dell'uomo, della donna e della famiglia, ci porta molto lontano: la partecipazione vale sempre, non solo quando è comodo far partecipare; occorre coinvolgere l'uomo e la donna su tutti i problemi, nel rispetto delle diverse volontà: dai criteri di gestione a quelli educativi, della scuola nei suoi vari gradi, ai metodi ed alle finalità dei servizi.

Ieri, l'onorevole Adriana Fabbri Seroni si richiamava alla necessità ed al carattere positivo di una riforma dell'assistenza e dei servizi sociali, ed alla soppressione degli enti inutili. La democrazia cristiana è ben d'accordo su una riforma dell'assistenza che si muova in una prospettiva di globalità e di territorialità: ne è esplicita prova la proposta di legge presentata dall'onorevole Maria Luisa Cassanmagnago Cerretti. Allo stesso modo, siamo d'accordo sull'esigenza di sopprimere tutto ciò che è inutile: ma nella logica di una società pluralistica, autonoma e partecipata, l'utilità o l'inutilità di un ente si misura con criteri obiettivi, in ordine al servizio che deve essere prestato agli utenti e che gli utenti richiedono e non, invece, taumaturgicamente, in relazione al tipo di ente gestore. Chiedo scusa in anticipo di un sospetto che esprimo: il sospetto, cioè, che spesso il termine « inutile » non sia usato in contrapposizione ad « utile », ma semplicemente in contrapposizione a « privato ».

Ho espresso queste considerazioni non per amore di polemica, né per sminuire il valore dello sforzo che, insieme, abbiamo compiuto, e che ci porta a votare con convinzione questo provvedimento. Interpretando come frutto del timore ancestrale dell'uomo, di fronte al mistero di vita imprevedibile e indomabile che la donna porta con sé, nei secoli e nelle varie civiltà, la identificazione della donna con la natura ed il suo confinamento in ruoli che davano garanzia e sicurezza, uno scrittore così afferma: « Incontrando un essere umano dif-

ferente da sé l'uomo lo trasforma in natura; sfugge così alla tragedia della libertà, che si verifica quando si entra in conflitto con una libertà estranea ». Non ho voluto, onorevoli colleghi, esorcizzare le differenze di posizione che sono emerse e che pure ci hanno consentito di effettuare un lavoro comune. Penso che sarà questo il modo migliore, sempre, per tenere fede ai nostri impegni, anche quando dovremo affrontare tutti i nuovi, numerosi problemi, prospettati anche ieri dall'onorevole Maroli, che proprio questo provvedimento contribuirà ad innescare e ci inviterà a risolvere (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la onorevole Eletta Bertani. Ne ha facoltà.

BERTANI ELETTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, già ieri l'onorevole Adriana Fabbri Seroni ha espresso il giudizio del nostro gruppo sul testo predisposto dalla Commissione lavoro in materia di parità nel lavoro tra i due sessi: testo che noi consideriamo un punto di riferimento per far avanzare il complesso e travagliato processo di emancipazione e di liberazione della donna, che valutiamo ricco di potenzialità per i processi positivi che può mettere in moto, stimolando mutamenti necessari e urgenti (che sono già maturi nella coscienza delle donne e nel paese) nell'assetto della società, nell'organizzazione produttiva, nella qualità del vivere civile, negli stessi valori e modelli dei comportamenti individuali e collettivi. Io mi limiterò quindi a riprendere non tutte le considerazioni generali che sono già state richiamate, ma soltanto alcune delle osservazioni più rilevanti formulate in relazione all'impostazione ed alle scelte di fondo del provvedimento in esame, che sono emerse dal ricco e stimolante dibattito che si è svolto nella seduta di ieri.

Riteniamo anzitutto che si debba giudicare il testo in discussione rifuggendo da due posizioni, che riteniamo entrambe pericolose e riduttive del suo oggettivo valore e significato e delle possibilità che esso offre. Aveva ragione l'onorevole Robaldo quando ieri affermava che sarebbe fuor di luogo una posizione trionfalistica che volesse identificare questo provvedimento con la raggiunta parità di fatto tra uomo e donna, che affidasse allo stesso un potere taumaturgico, che ritenesse concluso con questa normativa, e dentro di essa, il ben più

difficile e complesso processo verso una reale parità della donna, intesa come concreta possibilità di esprimersi in tutti i momenti della sua esperienza collettiva, sociale e individuale.

In realtà il provvedimento, considerato isolatamente, come un fiore all'occhiello di una politica che restasse immutata, staccato da una politica complessivamente finalizzata all'obiettivo della parità, sarebbe destinato a ribadire la triste esperienza di tante buone leggi, rese impotenti e vanificate dalla mancata volontà politica di attuarle e di creare i presupposti per la loro pratica efficacia. Ciò dunque che il provvedimento reclama è una linea politica generale, una strategia capace di aggredire i nodi e le cause che stanno a monte delle discriminazioni, dei condizionamenti, del ruolo assegnato alla donna in questa società. È stato fatto riferimento, da parte dell'onorevole Amelia Casadei, ad una nostra presunta volontà di accentuare in qualche misura i vincoli e le rigidità dei meccanismi di applicazione della legge. Certo su questo terreno ci siamo impegnati, perché abbiamo avvertito la contraddizione sempre più lacerante tra la realtà della condizione della donna e quella di leggi che pure presentavano avanzati contenuti positivi.

Ciò che noi riteniamo decisivo per creare condizioni che consentano l'applicazione delle vigenti leggi a favore delle donne, nonché di questo provvedimento, è la strategia complessiva di mutamento della società che si vorrà determinare. È proprio su questo terreno che si scontano — e le donne stanno pagando un duro prezzo per questo, tanto più oggi, nella crisi — i ritardi, le reticenze, le ambiguità, le contraddizioni delle politiche governative passate, ed anche di quelle più recenti.

Occorre dunque non fermarsi alla legge; occorre che questa sia sorretta da interventi precisi e coerenti, che investano tutti i fronti della condizione della donna nelle sue connessioni con i nodi di fondo dello sviluppo del paese, dalle scelte della politica economica a quelle che riguardano il mercato del lavoro, dalle urgenti riforme delle strutture formative all'impegno a indirizzare risorse in direzione dello sviluppo dei servizi sociali. Consideriamo perciò queste norme e la creazione di condizioni positive per la loro attuazione un banco di prova della volontà politica reale di non fare di queste affermazioni una comoda copertura di scelte che di fatto le contraddicano.

Riteniamo inoltre che la volontà di trarre dalle indicazioni del provvedimento tutte le possibili conseguenze rappresenti un *test* della volontà del Governo di uscire dalla crisi in modo nuovo, rimuovendone le cause di fondo.

Ma, così come siamo lontani (ed abbiamo cercato di dimostrarlo) dall'assumere sul provvedimento in esame un atteggiamento trionfalistico, vogliamo dire con chiarezza che riteniamo profondamente errati i giudizi distruttivi, le contrapposizioni aprioristiche che abbiamo sentito in questo dibattito, in modo particolare da parte del gruppo radicale. Non ci stupisce, per la verità, la posizione assunta dall'onorevole Adele Faccio, che ha teorizzato ieri il disimpegno e l'assenza del proprio gruppo dai lavori del Comitato ristretto e della Commissione lavoro, sottraendosi al dovere di ogni parlamentare di portare un contributo costruttivo e di confrontarsi lealmente in tutte le fasi del lavoro legislativo, anche quelle più oscure e faticose, e magari meno seguite dalla stampa e dalla televisione.

La posizione di disimpegno e di rifiuto aprioristico del provvedimento (che pure recepisce alcuni aspetti, e non secondari, della proposta di legge di iniziativa popolare presentata dal Movimento di liberazione della donna) ha indotto oltretutto la onorevole Adele Faccio ad una lettura per la verità molto approssimativa ed affrettata del testo del provvedimento, che non le ha consentito di accorgersi, ad esempio, che le norme prevedono l'abrogazione di disposizioni e regolamenti (ed in tale previsione rientrano indubbiamente i rapporti della Camera con i propri dipendenti) che siano in contrasto con le finalità che la legge vuole perseguire.

Ma quale alternativa, poi, l'onorevole Faccio propone al testo in esame? Non suggerisce una risposta più avanzata, ma una risposta, diciamo noi, demagogica e velleitaria, e sostanzialmente più arretrata. Si può anche scrivere in un testo normativo, infatti, che le casalinghe devono iscriversi nelle liste di collocamento, o proclamare che alle donne devono essere assegnati il 50 per cento dei posti di lavoro, o rivendicare allo Stato il compito di provvedere ai servizi sociali; ma non per questo le cose poi cambiano. Ci vuole ben altro! Ci vuole — come ho sottolineato precedentemente — una strategia di interventi in grado di consentire l'espansione della base

produttiva del paese e quindi le possibilità di occupazione, in grado di incidere davvero sul tipo di sviluppo, sulla utilizzazione e sul reperimento delle risorse.

Da una serie di colleghi sono invece venute, all'interno di una valutazione sostanzialmente positiva del provvedimento, osservazioni e critiche a scelte compiute su alcuni aspetti di fondo che richiedono alcune considerazioni.

Si è osservato in particolare da parte dell'onorevole Ines Boffardi e di altri che il provvedimento presenta il pericolo di non garantire una efficace difesa delle lavoratrici, di aprire varchi ad un più pesante sfruttamento, sia per il modo in cui sono formulate, per esempio, le deroghe previste all'articolo 1, sia per le norme che regolano il lavoro notturno.

Noi riteniamo che il provvedimento abbia un pregio, quello di non muoversi secondo logiche astratte o astratti principi, ma cercando di realizzare un giusto equilibrio tra esigenze di parità e di tutela, avendo presente l'obiettivo di fondo, che è quello di un reale ampliamento delle possibilità di lavoro per le donne in tanti settori nuovi, finora ad esse preclusi.

Abbiamo per questo ritenuto giusto superare un'impostazione legislativa iperprotettiva, che nel passato ha rischiato e tanto più ora, nella crisi, rischia di portare le donne fuori dal processo produttivo, di tagliarle fuori dai processi di ristrutturazione che sono in atto, di creare nuove condizioni di svantaggio, di minore forza contrattuale per le lavoratrici, favorendo poi nei fatti l'area del lavoro nero non tutelato. Del resto, queste norme di iperprotezione della lavoratrice non hanno certo impedito in passato i fenomeni del più brutale sfruttamento della manodopera femminile, come ricordava ieri l'onorevole Adriana Fabbri Seroni.

Abbiamo anche rifiutato una concezione astratta della parità, che — questa sì — avrebbe inevitabilmente consegnato le donne alla mercé delle esigenze del profitto, se avessimo — come alcuni settori del movimento femminista chiedevano — rimosso del tutto il divieto del lavoro notturno o portato definitivamente l'età del pensionamento a 60 anni.

Noi riteniamo, sia per quanto riguarda l'articolo 1, sia per quanto riguarda l'articolo sul lavoro notturno, che sia presente nella normativa la volontà di tutelare le lavoratrici, senza riproporre nuove discri-

minazioni. Il ricorso alla contrattazione collettiva è infatti previsto con precisi punti di riferimento e precisi vincoli.

L'onorevole Robaldo ha posto nel suo intervento la necessità di una impostazione nuova per quanto riguarda gli aspetti previdenziali, l'esigenza della revisione dell'attuale istituto della reversibilità della pensione e di quello degli assegni familiari, seguendo una linea generale di risanamento dell'attuale sistema previdenziale.

Noi siamo del tutto d'accordo su questa esigenza e, sia nella Commissione plenaria che nel Comitato ristretto, abbiamo posto con forza il Governo di fronte alla necessità di compiere finalmente atti e scelte in questa materia, che aspettano da anni e che devono comportare una revisione legislativa di questi istituti.

Non si può tuttavia pretendere — ci permetta l'onorevole Robaldo — di far carico ad un testo legislativo che è fondamentalmente finalizzato ad affermare la parità tra uomini e donne, dell'esigenza di una più generale riforma, che deve essere collocata all'interno di provvedimenti più complessivi, e che richiedono comunque un approfondimento e un dibattito in sede parlamentare.

Del resto (questo vorremmo precisarlo), nel provvedimento in esame non si compie una scelta di tipo assistenziale in tema di assegni familiari e di reversibilità delle pensioni; si afferma un principio di uguaglianza e di giustizia, garantendo alla donna i diritti di cui godono già gli altri cittadini.

Certo, questa scelta apre grossi problemi, data l'attuale situazione del sistema previdenziale, la sua struttura sperequata e distorta: ma, compiendo questa scelta, noi siamo convinti di fare un'azione di stimolo e di sollecitazione per un rinnovamento complessivo, per il quale ci batteremo e ci impegneremo, anche con specifiche proposte di legge.

L'onorevole Maria Magnani Noya ha parlato, pur riconoscendone la sostanziale positività, di parzialità di questo provvedimento, che sarebbe riduttivo rispetto alla reale e più vasta portata della problematica della condizione femminile, dal momento che si affronta soltanto l'aspetto del lavoro, che è certamente decisivo ma non unico nella battaglia contro il ruolo assegnato alla donna, contro il modello femminile che questa società ci ha consegnato.

Certo, questo provvedimento non esaurisce tutta la tematica dell'emancipazione e

della liberazione della donna. Altri aspetti della battaglia contro il ruolo e il modello femminile sono aperti e vanno affrontati. Al Senato è in corso l'iter legislativo della proposta di legge Caretoni, che si propone di affrontare questi aspetti, e ci auguriamo che esso si concluda rapidamente. Comunque, questo nostro testo non è di ostacolo, ma semmai di stimolo a completare, per così dire, l'arco degli interventi legislativi.

È stato detto altrettanto giustamente che occorre affrontare di petto il problema della divisione dei ruoli tra uomini e donne, aggredendo due nodi che la determinano e che sono decisivi: quello che, con un termine certo non molto bello, è stato definito della « casalinghità » del ruolo femminile e quello delle strutture formative che predeterminano questo ruolo e condizionano e incanalano il destino della donna nella vita produttiva, nella società, nella famiglia.

Ma noi ci chiediamo: può la soluzione di questi nodi decisivi essere operata tutta all'interno di un solo testo di legge, di questo testo nella fattispecie? O non richiede la capacità di far vivere contenuti e finalità di liberazione della donna dentro le riforme e le scelte più generali che su questo terreno devono essere fatte? Questo è l'orientamento nel quale ci siamo mossi, battendoci perché provvedimenti complessivi, quali per esempio la legge per la riconversione industriale, fossero caratterizzati e qualificati da precisi incentivi per l'occupazione femminile. E noi riteniamo che molto più efficace sia una battaglia, per esempio, per i servizi sociali — e quindi per l'assunzione da parte della collettività del valore sociale della maternità —, impegnandoci, come abbiamo fatto con una specifica proposta di legge, per il rifinanziamento della legge per gli asili-nido, o affrontando il tema della finanza locale e del risanamento della finanza pubblica, creando cioè le condizioni reali e i presupposti perché effettivamente una scelta di sviluppo dei servizi sociali si possa realizzare.

Allo stesso modo crediamo che il discorso sui contenuti e sulle strutture della scuola, finalizzate alla parità reale della donna, sia da affrontare e da aggredire nel contesto del dibattito su riforme già oggi in discussione, quali, per esempio, quella della scuola media superiore.

Nell'ambito di questa prospettiva più generale, siamo convinti che il provvedimento si muova con un'ottica globale, che

tiene presente l'intera condizione femminile e, nei suoi contenuti fondamentali, apre — io credo — spazi di intervento e punti di riferimento proprio in questa direzione. Quando, per esempio, all'articolo 1 si afferma il divieto delle discriminazioni basate sul sesso, si compie anche uno sforzo per indicare il modo in cui tali discriminazioni si manifestano e si aprono dunque concretamente condizioni per superare le « professioni maschili e femminili », per superare i criteri tuttora prevalenti, basati sul sesso, nelle assunzioni.

Quando si affronta il tema della formazione professionale e della pubblicità, sempre all'articolo 1, si intende appunto mettere a fuoco alcuni nodi decisivi che più influiscono nel determinare gli attuali condizionamenti.

Altrettanto vale per la parte del provvedimento che affronta il problema della maternità e del suo costo: vengono compiute scelte che puntano a rimuovere alcuni dei motivi più rilevanti dello svantaggio e della debolezza contrattuale della donna, il suo ruolo attuale nella famiglia, cioè il fatto che la maternità sia vissuta dalla donna come fatto privato, individuale, attuando la corresponsabilizzazione di entrambi i coniugi all'interno della famiglia, di fronte ai problemi che derivano dalla nascita dei figli, e compiendo la scelta della fiscalizzazione degli oneri della maternità, anche se parzialmente, per un solo aspetto, pur se il più rilevante in questo momento.

Altrettanto dicasi per il riferimento allo statuto dei lavoratori, con i dispositivi previsti dall'articolo 15 (che noi riteniamo debbano rimanere nel testo così come è formulato dalla Commissione), che possono consentire di reintegrare la lavoratrice nei suoi diritti, o per il riferimento alla abrogazione delle norme dei regolamenti, degli statuti, dei contratti, che potrà consentire di cominciare a disboscare la giungla, sconfinata purtroppo, di comportamenti discriminatori, superando in tal modo situazioni nel mondo del lavoro che limitano e soffocano le possibilità di affermazione e di piena realizzazione delle donne.

Si stimola perciò, attraverso la legge, un complesso di processi e di tendenze profondamente innovative: innanzitutto nella organizzazione del lavoro, favorendo lo sviluppo di una nuova professionalità della donna, recuperando e utilizzando pienamente risorse ed energie creative, intelligenze e capacità finora compresse o sottoutilizza-

te, nell'interesse della società intera. Si favorisce un processo di crescita della democrazia e della partecipazione ad un generale elevamento culturale e morale del paese; si afferma un criterio di produttività sociale; si stimolano riforme e cambiamenti di cui la società ha urgente bisogno.

Certo, la questione di fondo sta nel modo in cui questo provvedimento verrà gestito, e giustamente questo aspetto è stato decisamente sottolineato nel dibattito.

Decisivo sarà il quadro di riferimento generale entro il quale il provvedimento si muoverà, la volontà politica di affrontare i problemi del paese in modo unitario, di mobilitare tutte le energie, materiali e morali, per uscire dalla crisi. È certamente importante che il provvedimento esca da un confronto reale e da uno sforzo unitario espresso dai vari gruppi e dal Governo, pur nella differenza della impostazione ideale di fondo, ma con una ricerca di quanto poteva accomunarci nell'ambito di un riferimento alla Costituzione nella quale ci riconosciamo. È pure importante che a questo risultato unitario si sia giunti nel momento stesso in cui prevale tra le forze politiche la volontà di dar vita ad intese per affrontare la crisi del paese. Si tratta ora, quindi, di trarre tutte le conseguenze positive di questo clima e di questo spirito costruttivo ed unitario.

Ma altrettanto decisive, accanto alla espressione di una chiara e netta volontà politica, consideriamo per l'attuazione del provvedimento l'attivazione e la mobilitazione delle forze reali del paese, innanzitutto delle donne, con la loro capacità di far valere il provvedimento, di farne un punto di forza per cambiare la propria condizione. Dall'impegno delle lavoratrici e delle donne, dall'iniziativa delle organizzazioni femminili e sindacali, dall'impegno delle istituzioni, cioè dal consenso e dall'attivazione delle forze che si riuscirà a creare attorno ad esso dipende in gran parte la efficacia pratica del provvedimento.

Siamo convinti che questo provvedimento costituisca un terreno più progredito per la lotta volta a realizzare la piena espressione della donna, e sentiamo quindi anche noi, come forza politica, tutta la responsabilità e l'impegno di riuscire a corrispondere a questa fase più progredita; ma siamo altrettanto convinti che in questo momento emancipazione e liberazione della donna e rinnovamento della società coincidono sempre di più (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Paola Cavigliasso. Ne ha facoltà.

CAVIGLIASSO PAOLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, mi sento in dovere di prendere la parola nella discussione sul disegno di legge riguardante la parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro per sottolineare sì l'importanza del provvedimento, che rappresenta una indubbia conquista sul piano sociale, ma anche perché ritengo opportuno richiamare l'attenzione dei colleghi parlamentari sulla profonda discriminazione che, ancora una volta, viene perpetrata tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi.

Certamente questi ultimi non possono che guardare con profonda amarezza al provvedimento che sta per essere varato, in quanto esso non si pone certo in un'ottica di giustizia e di parità tra le categorie lavoratrici, come invece dovrebbe essere se perseguissimo come meta un ordinato sviluppo sociale e cercassimo di eliminare i motivi di disparità e di lotta tra le categorie stesse, non ascoltando sempre e solo chi fa la voce più grossa.

Il disegno di legge ha ricercato la parità tra la donna e l'uomo, ma non ha tenuto conto delle disparità che esistono tra uomo e uomo, tra donna e donna, cercando di eliminarle.

Per questo motivo, abbiamo presentato un ordine del giorno che sintetizza i punti di maggiore rilievo in proposito, affinché il Governo si impegni oggi a rimediare a questa carenza attraverso l'immediata predisposizione e discussione di un organico provvedimento che sani una situazione non ulteriormente tollerabile. Solo a queste condizioni noi ci sentiamo di poter condividere quanto espresso nel provvedimento in discussione.

Questo provvedimento prevede, tra gli altri aspetti, anche una serie di interventi che riguardano in modo specifico il settore previdenziale, dal problema delle pensioni a quello degli assegni familiari, a quello dell'assistenza alla maternità. Tutto questo comporta un onere finanziario non indifferente per l'intera comunità nazionale.

Ebbene, proprio su questi temi, in particolare, è necessario fare alcune puntualizzazioni, anche per sgombrare il campo da posizioni preconcepite, per cui i lavoratori autonomi, e in particolare i coltivatori diretti, sono ritenuti dei privilegiati nel set-

tore previdenziale, tanto che non si è ritenuto opportuno considerarli nel momento presente. Vediamo come si è arrivati a questi privilegi, se così si possono chiamare.

Analizzando la politica condotta fino ad oggi, non si può non rilevare come, per lo sviluppo economico del nostro paese, si sia puntato sullo sviluppo industriale, sacrificando l'agricoltura. Su queste concezioni furono d'accordo tutti: sindacati, partiti, forze economiche e sociali, tranne i lavoratori del settore agricolo. I finanziamenti, le infrastrutture, gli accordi con l'estero, i piani di sviluppo furono dunque per l'industria: all'agricoltura andarono le briciole, attraverso aiuti di natura sociale, per indennizzarla parzialmente di quanto le si toglieva per altro verso.

Il programma economico nazionale per il periodo 1966-1970, dopo avere individuato tra gli squilibri da eliminare quello esistente in termini di reddito tra l'agricoltura e gli altri settori — ricordiamo che ancora oggi il reddito agricolo per addetto è pari al 50 per cento di quello degli addetti agli altri settori — indicava proprio la sicurezza sociale quale strumento da utilizzare a tal fine, vale a dire al fine di eliminare questi squilibri di reddito tra un settore e l'altro. Riferisco dal programma 1966-1970 il passo che riguarda tale aspetto, che testualmente affermava: « La differenza dei livelli retributivi sarà, già durante il quinquennio 1966-1970, in notevole parte compensata da una intensificazione delle azioni tendenti a una redistribuzione del reddito, tramite il sistema previdenziale e la politica di sicurezza sociale ».

I contributi assicurativi dei lavoratori autonomi furono, pertanto, di poco inferiori agli altri, ma i coltivatori hanno abbondantemente pagato sotto altre forme: in primo luogo, con le braccia di milioni di giovani che hanno lasciato la terra per le fabbriche, dopo essere stati allevati a spese delle singole famiglie coltivatrici; in secondo luogo, con i bassi prezzi all'origine dei prodotti agricoli sui quali, contrariamente a quanto avviene negli altri settori, gli operatori agricoli non possono trasferire né i propri oneri sociali né i maggiori costi dei mezzi di produzione; in terzo luogo, con il sacrificio degli interessi agricoli in ogni trattativa con l'estero, per dare la preferenza all'esportazione dei prodotti industriali.

Si rimuovano dunque le cause che hanno portato alla concessione di qualche age-

volazione sul piano previdenziale; si avvii cioè — non a parole, ma nei fatti — una seria politica agricola che miri ad un reale sviluppo economico del settore, tramite opportuni interventi anche finanziari, per giungere a una parificazione dei redditi. Allora, e soltanto allora, i coltivatori nulla obietteranno per gli aumenti nelle contribuzioni e per la rinuncia ai privilegi. Ma in realtà di quali privilegi si può parlare?

Vediamo un attimo qual è la situazione delle famiglie coltivatrici sul piano previdenziale. L'età di pensionamento per vecchiaia è fissata ai 60 anni per le donne e ai 65 per gli uomini, rispetto ai 55 anni delle donne lavoratrici dipendenti e ai 60 anni degli uomini lavoratori dipendenti. Il trattamento di pensione di reversibilità, con il provvedimento in esame, viene esteso agli uomini lavoratori dipendenti, mentre nel settore agricolo viene esteso alle sole donne che godono di tale trattamento dal 1° gennaio 1970, mentre le altre donne ne rimangono escluse. Inoltre, le donne lavoratrici autonome in nessun caso hanno diritto agli assegni familiari. Infine — solo per accennare ai problemi più importanti — l'assistenza alla maternità per le lavoratrici autonome è rappresentata da un assegno *una tantum* di 50 mila lire, senza alcun aiuto sul piano dei servizi sociali. Pertanto, l'assegno di 50 mila lire diventa veramente irrisorio.

Se questi aspetti, di cui ho fatto cenno, costituiscono dei privilegi rispetto agli altri lavoratori, lascio alla meditazione di tutti giudicare. Sono persuasa che o il Governo e le forze politiche e sociali terranno nella dovuta considerazione questi problemi, cercando concretamente di dar loro una soluzione, oppure i lavoratori autonomi e, in particolare, i coltivatori non potranno più tollerare una situazione discriminante sia nella politica economica, sia in quella previdenziale (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Marte Ferrari. Ne ha facoltà.

FERRARI MARTE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, il confronto aperto, vivace e franco che si è svolto in sede di Commissione lavoro, che ha visto una attenta e approfondita analisi della condizione generale e particolare della donna nella nostra società, non può non essere presente a tutti noi in quest'aula.

Non è un fatto marginale, non è una decisione secondaria quella che ci ha profondamente impegnati in questi mesi di lavoro, di formulazione di nuovi articoli di legge, di realizzazioni e di impostazioni normative che non fossero poi un bell'oggetto di antiquariato, ma che partissero dalla realtà in cui e da cui traevano la volontà di concretizzare — come giustamente affermava con forza e ricchezza di argomenti l'onorevole Maria Magnani Noya a nome del gruppo socialista — in questa legge una nuova condizione per la donna, ma anche un ruolo più consapevole per il padre.

Certo, questo ruolo paritario non può essere un fatto tirato fuori dalla scatola dell'illusionista, ma deve essere un fatto collegato alla realtà di oggi, una tappa importante, voluta e costruita da tutto il mondo democratico, popolare e progressista del nostro paese. È necessario guardare anche ai risultati ottenuti, ai principi ed ai diritti che caratterizzano la condizione della donna negli altri paesi che, più che altro, sono frutto della lotta e della militanza a tutti i livelli delle donne stesse. Non è un fatto di oggi. Durante il fascismo, le donne democratiche, le combattenti per la libertà sono state una parte importante e qualificante delle lotte sindacali. Le giovani donne elettromeccaniche nel 1960 dettero il via ad una risposta della classe operaia per nuovi diritti e nuove condizioni di potere entro le quali oggi l'insieme del movimento sindacale opera un salto qualitativo della propria iniziativa, ed è anche protagonista di un processo indispensabile di sviluppo che pone nuove condizioni di produzione e di qualità di consumi sociali, per offrire possibilità più ampie e non solo cimeli a tutto il territorio nazionale.

Questa legge che stiamo per approvare è certamente il frutto di un lungo cammino, di tanti sacrifici e di tante battaglie condotte nei quartieri, nelle scuole, nelle città e nei piccoli centri; è anche il frutto di contestazioni interne ed esterne ai nostri partiti che bene hanno fatto e faranno alla nostra salute se sapremo dare loro respiro e sviluppo con volontà ed impegno.

Vi sono ritardi ed incompletezze, ma consideriamo un fatto molto importante la lotta democratica e la partecipazione che si sono registrate su questo provvedimento. Sono d'accordo con l'onorevole Adriana Fabbri Seroni, la quale ieri ricordava che questa legge è fatta dalle donne unitamente a

tutto il corpo sociale, che ha saputo coinvolgere con chiare argomentazioni, anche di scontro, l'uomo, il padre ed il giovane per un nuovo livello civile, culturale e politico di tutti i cittadini del nostro paese. In Italia, la condizione generale dell'emancipazione non è un fatto individuale ma è una delle realtà più belle, capace di coinvolgere milioni e milioni di persone, di lavoratori di diversi strati sociali, così come avviene nelle strutture della vita politica, che si determinano e si confrontano caratterizzando la nostra realtà democratica.

Siamo di fronte ad una lotta difficile e complessa, ma che conduce verso una nuova condizione. Giustamente l'onorevole Ballardini, presidente della Commissione lavoro, rilevava — ed io sono d'accordo con lui — a conclusione del dibattito sul testo unificato, che il provvedimento in esame si colloca in una complessa realtà non sempre disponibile a valutare positivamente e a coinvolgere la donna. Esistono norme, regolamenti e fattori diversi di arretratezza culturale e politica; vi sono anche condizioni di potere che si vogliono difendere: tutto ciò non rende la vita facile a ciò che noi vogliamo costruire con fermezza attraverso la nuova tematica che questa legge evidenzia.

Non ritengo che si debbano assumere toni — come è stato rilevato anche ieri nel corso del dibattito — che conducano sostanzialmente ad affermare che ora i problemi sono tutti risolti, che la condizione della donna ormai cambierà sostanzialmente. Non mi pare — del resto — che vi siano stati toni trionfalistici nel corso del presente dibattito: possono non esservi, poiché molte discriminazioni rimangono, anche nei confronti dell'uomo: questo è il problema che deve essere affrontato. Oggi — a mio avviso — abbiamo dato soltanto l'avvio alla soluzione dei problemi con una legge frutto di un lavoro costruttivo, anche se con limiti e lacune, di diverse parti politiche.

Non abbiamo evitato lo scontro (non è questa una caratteristica del partito socialista); debbo rilevare, anzi, che in tal senso si sono misurati, anche con fermezza, gli onorevoli Amelia Casadei, Maroli, Eletta Bertani e Migliorini, nonché la relatrice democristiana, onorevole Maria Luigia Burò. Ma da come si è svolto l'iter del provvedimento in esame possiamo ricavare un sintomo importante che ci permette di operare con più serenità, poiché il desiderio di scon-

tro senza possibilità di intese proprio di certi settori politici è un fatto isolato.

Occorre essere attivi ed impegnati poiché — come ha affermato ieri l'onorevole Maria Magnani Noya — con questa legge si è compiuto un significativo passo in avanti verso una maggiore presenza della donna nel mondo produttivo del nostro paese. Possiamo guardare al nostro lavoro fiduciosi in una concreta risposta per tutti coloro che alla nostra Costituzione repubblicana vogliono dare completa attuazione.

Come ci insegna la nostra vita di militanti nella classe operaia, questa legge deve essere gestita nella maniera più giusta e deve trovare degli « attori » che la concretizzino. Coloro che vogliono conservare i privilegi, lo sfruttamento e la condizione subordinata della donna, non sorrideranno all'entrata in vigore della nuova normativa, ma faranno in modo di metterla in ombra per non dare ad essa il respiro politico e sociale che le è dovuto.

I fattori di gestione sono fondamentali per raggiungere quelle nuove ed indispensabili tappe che si collegano a più vaste tematiche che la proposta socialista e di altri partiti ha già posto sul tappeto per un necessario « secondo tempo » di lavoro legislativo. A tal fine sarà fondamentale il lavoro paziente e continuo del mondo sindacale, delle donne e degli studenti perché sia possibile questa grande ed importante scelta democratica, tendente ad abolire ogni discriminazione nel mondo del lavoro, della cultura e della politica nei confronti di uomini e donne.

Ieri l'onorevole Adele Faccio ha affermato che i radicali non avevano partecipato ai lavori della Commissione perché era inutile ed attendevano di conoscere il risultato al termine dei lavori in Assemblea. L'onorevole Adele Faccio ha sostenuto che attualmente la legge si presenta incompleta e riduttiva. Sulla considerazione che la legge sia incompleta, rispetto ad altri temi che devono essere affrontati e che sono inseriti nella nuova normativa, concordiamo. Se il lavoro della Commissione appare inutile o non produttivo, la ragione è nel disimpegno a trovare soluzioni, che spesso non sono quelle da noi auspiccate.

Indubbiamente si fatica molto quando si è in pochi, ma è preferibile operare piuttosto che essere posti nelle condizioni di pensare che sia inutile agire perché si è in presenza di una « gestione di potere » o di strutture antidemocratiche.

Ritengo che la battaglia politica vada condotta in tutte le sedi, compresa quella delle Commissioni parlamentari. L'onorevole Adele Faccio ha evidenziato che la legge di fatto non è applicabile, in quanto si registra una carenza di strumenti e di meccanismi di attuazione. Ma questa legge da sola non potrà superare tutti i ritardi e tutte le discriminazioni. L'importante è che la nostra democrazia abbia, anche con il nostro voto, una base legislativa per ridurre e cancellare tutto ciò che di iniquo vi è nella condizione della donna.

Vorrei brevemente fermare l'attenzione degli onorevoli colleghi sul testo in esame, partendo dall'articolo 19 che affronta la questione importante dell'abrogazione delle norme di legge incompatibili con il provvedimento stesso. Cesseranno di avere efficacia le norme interne (quindi anche quelle della nostra Assemblea) e gli atti di carattere amministrativo dello Stato e di enti pubblici che siano in contrasto con la legge che entrerà in vigore. Indubbiamente occorrerà vigilare con attenzione e ritengo fondamentale, a tal fine, l'iniziativa delle donne presenti nelle strutture di partecipazione dei luoghi di lavoro.

È da rilevare, tuttavia, che la discriminazione nei confronti della donna può essere anche « mascherata » in una normativa che apparentemente si visualizza come paritaria. Noi abbiamo espresso questo concetto, affermando che costituisce discriminazione ai fini della presente legge anche il fatto di richiedere alla lavoratrice requisiti fisici (ad esempio, una determinata altezza, come avviene per i commessi del Parlamento) o prestazioni materiali (ad esempio, la capacità di sollevare un certo peso), apparentemente identici a quelli richiesti al lavoratore, ma che di fatto possono essere soddisfatti da un numero molto limitato di donne.

Con il dialogo, con il confronto indubbiamente si raggiungono delle sintesi, che poi si concretizzano in norme di legge. Da parte nostra abbiamo posto il problema con serenità, cercando di realizzare il massimo di convergenze nella formulazione finale del provvedimento. In particolare, riteniamo molto importante l'articolo 1 del testo licenziato dalla Commissione che rappresenta in sintesi il concetto di parità, che non è solo economica o retributiva, ma che deve determinare un inserimento della donna nella società senza discriminazioni, ma reale ed effettivo.

Gli articoli 2 e 3 affrontano un problema che nel passato aveva pesato negativamente sullo sviluppo della carriera della madre-lavoratrice. In particolare, ciò si evidenzia nell'articolo 3 per le assenze obbligatorie per maternità.

Attorno ai contenuti degli articoli 4 e 11 si è sviluppata un'ampia ed articolata discussione sia in sede di Commissione che di Comitato ristretto, che ha trovato spazio adeguato anche in aula, specie negli interventi dei colleghi onorevoli Maroli, Robaldo ed Eletta Bertani. Il problema è interessante ed anche scottante per la tematica che affronta, data la diversificazione di sistemi pensionistici presenti nella realtà previdenziale del nostro paese. Vi è un problema globale da affrontare che non può essere guardato nell'ottica dell'età pensionabile o degli anni di servizio utili al pensionamento, ma va visto nell'aspetto della contribuzione, nella dinamica salario-costi della vita, nel *post* pensionamento, nel periodo di godimento della pensione, se dopo 35 anni, come è nei settori privati o se dopo 14 anni, sei mesi e un giorno, come è nel settore pubblico. E vi è altresì il problema del rapporto tra lavoro e godimento parziale o totale della pensione stessa.

È una materia che il Governo, le forze politiche — il partito socialista italiano è disponibile in questo senso — si sono impegnati ad affrontare con urgenza. Noi — ripeto — siamo disponibili; ognuno faccia la sua parte in coerenza con le proprie affermazioni; ed allora, l'aver previsto la possibilità di derogare alle norme di cui all'articolo 11 della legge n. 604 del 1966 per le lavoratrici che opereranno per un'ulteriore periodo di lavoro dopo il cinquantacinquesimo anno di età impedendo così l'automatico licenziamento, non è un fatto negativo, ma positivo.

L'aver ampliato la possibilità del lavoro notturno dalle ore 22, come è attualmente sino alle ore 24, non è un fatto che ci entusiasma; ma si tratta — come hanno affermato le rappresentanze della CGIL-CISL-UIL nell'audizione che si è avuta durante l'*iter* parlamentare del presente provvedimento — di togliere in questo modo un falso argomento usato dalle imprese per espellere le donne dalla produzione o da altre attività produttive.

Certo, rimane la vasta e grave condizione di un quadro sociale che deve essere

risolto o modificato se vogliamo realizzare un aumento della occupazione femminile, che è attualmente del 19 per cento. Noi abbiamo posto in evidenza più volte che il problema non è quello di intervenire semplicemente con misure speciali per le sole donne o per alcuni settori soltanto della vita sociale, ma piuttosto di eliminare le cause che contribuiscono a conferire determinati privilegi, diritti e obblighi all'uomo, generando una sostanziale disparità tra i sessi.

Noi intendiamo rilevare il grande valore che assume l'alternanza del godimento dell'astensione dal lavoro nel primo anno di vita del bambino tra madre o padre, e anche il godimento da parte del solo padre in assenza, per motivi diversi, della madre; così come la positiva estensione del periodo di assenza *post partum* anche a coloro che adottano o che hanno in affidamento preadottivo un bambino. Non c'è distinzione di calore umano nei confronti dell'infante o del bambino se la madre lavora ed il padre resta a casa a dedicare le sue cure al proprio bambino. Anzi, direi che si completa e si realizza una maggiore pienezza della famiglia e si opera per ridurre e cancellare quei « guasti » che si determinano alla partenza, per motivi diversi, della madre. È un problema che darà, così posto, anche la misura di una crescita civile di tutto il paese. Tale normativa è condensata, in modo differenziato a seconda dell'età del bambino, negli articoli 6, 7 e 8 del testo della Commissione, ed in essi si misurerà anche il problema dell'uso serio e corretto dell'alternanza. Quanto poi alle voci che sottolineano il pericolo di un aumento dell'assenteismo, reputiamo che esso non sia affatto legato alla presente normativa ma ad un costume che certamente non investe coloro che lavorano. Ognuno deve adempiere i propri doveri ed i lavoratori, come sempre, ne daranno prova.

Importante ci appare la norma che è prevista dall'articolo 14 e che realizza la possibilità ed il diritto nelle attività artigianali, commerciali, coltivatrici dirette, di poter rappresentare l'impresa negli organi statuari delle cooperative, nei consorzi e in ogni altra forma associativa. Ciò permetterà di liberare grandi energie direzionali che già oggi si esprimono nel lavoro e nella vita aziendale.

Attorno all'articolo 15 del testo della Commissione, sono sorte valutazioni e in-

certezze; ci si è chiesti se si debba — cioè — mantenere l'espressione « qualora vengano posti in essere comportamenti diretti a violare le disposizioni della presente legge », o se si debbano riferire espressamente le violazioni a precisi articoli. Sono favorevole alla formulazione attuale e non ritengo necessarie altre modifiche. Pericoli di contenzioso? Può darsi, ma ciò non dipenderà dalle lavoratrici o dal sindacato, ma dai comportamenti repressivi che saranno esercitati. Per questo, proponiamo l'introduzione di strumenti di controllo regionale ed anche una Commissione parlamentare d'indagine, sia pure in termini politici e operativi diversi dal contesto del provvedimento in esame.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, come partito socialista italiano abbiamo operato perché fosse eliminato il vasto arco di discriminazioni fra uomo e donna presenti nella nostra società. Si compie oggi un primo passo che valutiamo positivamente; ma il cammino va subito ripreso per altri aspetti che siano in grado di dare certezza a quanto sancito nel provvedimento in esame. Preannunciamo, dunque, il nostro voto favorevole al testo unificato della Commissione.

In ordine ai provvedimenti futuri, riteniamo prioritario risolvere il problema dei nuovi posti di lavoro: occorre non solo garantire il posto a chi oggi lo possiede ma è necessario che con tutti gli strumenti operativi, con il coinvolgimento di tutte le istituzioni locali, dalle regioni alle comunità montane, si operi per creare nuove basi produttive e nuove scelte di produzione e di consumi sociali, che qualificano la stessa occupazione. Tutto ciò che faremo non segnerà alcunché di nuovo se i 2 mila dipendenti della Bloch ed i 5 mila della Tarantino andranno ad aumentare le « liste speciali dei disoccupati ».

Si tratta di una esigenza politica e di una volontà operativa che il partito socialista italiano fa proprie. In questi mesi esso ha impegnato in tale direzione il proprio lavoro; continuerà in futuro a farlo, per un avanzamento della democrazia e per una valorizzazione dei suoi contenuti, nella vita di ogni giorno e su tutto il territorio nazionale (*Applausi dei deputati del gruppo del PSI*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Costa. Ne ha facoltà.

COSTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, esprimo innanzitutto l'adesione del mio gruppo al testo elaborato dalla XIII Commissione. Sostanzialmente si tratta di un provvedimento legislativo che riempie un vuoto normativo, sovrastante, a sua volta, ad un vuoto di carattere sociale, nei confronti di quello che un tempo — in certo senso giustamente, in certo altro senso ingiustamente — veniva definito il « gentil sesso ». Ho detto « ingiustamente » poiché, se la donna aveva ed ha le caratteristiche attribuitele dal romanticismo letterario, indubbiamente la società ben poco ha fatto per corrispondere alle esigenze derivanti da tali naturali caratteristiche.

Occorre dire che il provvedimento in esame consegue a talune trasformazioni della società che, specialmente negli ultimi decenni, ha creato spazi nuovi e nuovi orizzonti alla donna e alla sua attività all'interno e — soprattutto — all'esterno della famiglia; spazi ed orizzonti che il mondo femminile ha conquistato non tanto grazie a battaglie ideologiche, o — tanto meno — di piazza, ma in virtù di sacrifici immensi, talvolta materiali, di generazioni di casalinghe, di impiegate, di operaie, di contadine. D'altra parte, questa legge intende sostanzialmente anticipare il futuro, talvolta con norme che appaiono soltanto ovvie ma che, nella sostanza, sono da un lato programmatiche e dall'altro cogenti o imperative.

Il riconoscimento della parità tra uomo e donna — è stato riconosciuto da tutti gli oratori che mi hanno preceduto — pur essendo un preciso principio sancito dalla Costituzione, è stato nella pratica, nella vita di tutti i giorni, quasi sempre disatteso. Ad una presenza attiva, costante, impegnata della donna nella vita economica e sociale, non sono corrisposti sufficienti strumenti legislativi di equiparazione. Lo stesso ruolo della donna nella società italiana è oggi quello di colonna portante della famiglia, di insostituibile ausilio al processo di evoluzione economica, e quindi di necessaria componente della realtà sociale nella pienezza e complessità del suo divenire. Le donne sono in percentuale quasi paritetica con l'altro sesso nel campo del lavoro nelle aziende, nell'agricoltura e nella scuola, mentre sono in percentuale minima nelle libere professioni, ritenute a torto o ragione privilegiate, nel mondo direttivo dell'economia, ai vertici delle imprese e nei posti di

responsabilità della politica, nella vita amministrativa, nelle « stanze dei bottoni ». Un anno fa è stato salutato come un avvenimento eccezionale il fatto che una donna potesse diventare ministro della Repubblica italiana.

Comprendo le varie osservazioni fatte dall'onorevole Adele Faccio, che appare delusa. Al di là di appunti particolari, che chi vuole ha tutto il diritto di tradurre in emendamenti al testo, non credo che si possa esprimere un giudizio negativo circa questo provvedimento, che tecnicamente potrà anche risultare non completamente adeguato alla realtà od imperfetto. Citerò solo gli articoli 3 (sulle assenze dal lavoro ed i relativi effetti sulla carriera), 7 (sulle funzioni del padre in ordine all'assistenza familiare) e 17 (circa le spese che occorreranno per fronteggiare gli oneri derivanti dal provvedimento). Nel complesso il provvedimento è adeguato non soltanto alle attese del mondo femminile ed alla Costituzione, ma anche ai principi fondamentali della civile convivenza, della morale cristiana e del diritto naturale.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Maria Luigia Buro.

BURO MARIA LUGIA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, i problemi della condizione femminile e quelli del lavoro ad essa collegati sono stati sufficientemente sviluppati nel corso degli interventi che abbiamo udito in questa discussione. Colgo l'occasione per ringraziare tutti gli oratori, anche perché il dibattito mi è parso molto sereno e costruttivo, sia pur con le diverse sfumature dovute alle diverse ideologie politiche.

Vorrei dire all'onorevole Adele Faccio che, forse, sarebbe stata più corretta, sul piano dei rapporti umani prima che di quelli a livello di gruppi parlamentari, se avesse tentato di seguire i lavori della Commissione. È troppo comodo, direi, liquidare così il lavoro di alcuni mesi, compiuto da un gruppo di persone che seriamente si sono impegnate e confrontate per elaborare un provvedimento che giovi alla condizione femminile! Potremo non essere d'accordo sul contenuto ma, come metodo,

è abbastanza semplicistico fare un'affermazione come quella che ha fatto lei.

Con questo provvedimento, il fondamentale principio della parità fra uomo e donna nel lavoro risulta affermato nella sua completezza e nel suo valore civile. In questo senso non vanno deluse le attese del mondo femminile ed anche di quello maschile: ripeto — e vorrei che fosse ben chiaro — che la parità tra uomini e donne è un problema non solo della donna ma anche della società, nel contesto dei rapporti di lavoro. Credo che vada complessivamente registrata la positiva valutazione sui principi generali del provvedimento, emersa da parte di tutti i gruppi: della sua validità siamo tutti più consapevoli e convinti oggi di quanto non lo fossimo ieri. Forse, ciò era già evidente per i membri della Commissione lavoro e del Comitato ristretto, ma ora lo è anche per gli altri colleghi. Il provvedimento non è sufficiente per risolvere tutti i problemi della condizione femminile, di una società che, in una prospettiva democratica e pluralista, dovrà affrontare numerose altre questioni per una diversa qualità della vita.

Mi pare che dal dibattito sia emerso chiaramente che a questo provvedimento è connessa la riforma della previdenza sociale; vi sono stati interventi specifici al riguardo. È anche collegato ad esso il problema di una diversa soluzione per i servizi sociali e per le strutture formative e scolastiche (è in discussione un provvedimento in materia di lavoro per la riforma della formazione professionale).

È chiaro che il progetto di legge di cui ci occupiamo deve essere inquadrato in una politica complessiva che faccia della gestione del mercato del lavoro un punto centrale dello sviluppo sociale del paese.

Ciò richiede cambiamenti a livello legislativo e politico. Non ritengo infatti — e non credo di essere pessimista — che tutti siano convinti della bontà dei presupposti dai quali siamo partiti. Credo invece che, giorno per giorno, concretamente, debba essere conquistato (o in certi casi addirittura creato) lo spazio necessario perché questo provvedimento assuma quell'efficacia dirompente che deriva dalla carica che esso, a mio avviso, porta in sé.

È stato fatto cenno — ed al riguardo non intendo anticipare una risposta che spetta certamente all'onorevole ministro — ai problemi dei lavoratori autonomi. Voglio però

in questa sede dare atto a questo importante settore produttivo del paese dei problemi che esso ha posto, e che da parte della Commissione sono stati tenuti in evidenza. D'altro canto, come ho detto ieri in apertura della discussione sulle linee generali, il provvedimento in esame si riferisce soltanto al rapporto di lavoro subordinato.

È stato anche fatto cenno al problema delle casalinghe, problema che noi abbiamo considerato e che certamente richiederà riflessione ed impegno da parte delle forze politiche, per conseguire un significativo mutamento anche su questo terreno. È vero, e ne siamo tutti consapevoli, quanto ieri affermava l'onorevole Adele Faccio, e cioè che la casalinga svolge anch'essa un'attività lavorativa. Osservo che si tratta forse di provocare piuttosto un cambiamento di mentalità al riguardo: siamo cioè in presenza di un problema di tipo culturale. Non si tratta di ricacciare ad ogni costo la donna all'interno della famiglia, quanto piuttosto — come avevo già sottolineato — di valutare in un modo diverso questa particolare attività della donna. Anche qui c'è dunque un problema di crescita culturale e sociale. Ed io ritengo che, davanti al nuovo, ci dobbiamo tutti confrontare, sia pure dalle diverse posizioni politiche. Credo parimenti che, in una società in movimento e dinamica come quella italiana, spetti a ciascuna forza politica assicurare il proprio apporto, affinché i problemi reali degli individui e dei gruppi sociali vengano presi in considerazione.

Non vorrei aggiungere altre osservazioni, nella consapevolezza che questo provvedimento non è perfetto, in quanto non risolve certamente tutti i problemi. È probabile quindi che il Parlamento sarà, tra non molto, chiamato a legiferare nuovamente in questa materia, per completare la costruzione normativa cui ci stiamo apprestando. Io mi auguro che nel breve o nel medio termine, in relazione alle opportunità di lavoro che ci saranno offerte in sede parlamentare e dai problemi che dovremo affrontare, si possa perfezionare la legislazione intesa ad attuare definitivamente quella parità tra i sessi che, lo ribadisco ancora una volta, non tende ad una identità assoluta, ma tiene conto delle ineliminabili diversità. Mi auguro che le potenzialità di cui oggi la donna dispone per dare alla società il suo apporto costruttivo non solo siano recepite nella legge, ma diventino presto anche una concreta realtà nella vita quotidiana del paese (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole ministro del lavoro e della previdenza sociale.

ANSELMI TINA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero anzitutto ringraziare sinceramente il relatore, onorevole Maria Luigia Buro, tutti i colleghi che hanno preso parte ai lavori del Comitato ristretto, a quelli della XIII Commissione ed a quelli dell'Assemblea, in vista della elaborazione e dell'approfondimento del testo unitario che ci apprestiamo a votare.

Il numero e la qualità degli interventi che sono stati svolti dagli onorevoli colleghi in quest'aula, come nell'ambito della XIII Commissione, l'attuazione e l'impegno con cui l'apposito Comitato ristretto ha curato la redazione del testo per renderlo il più aderente possibile alle attese delle lavoratrici, sono una prova dell'importanza del provvedimento al nostro esame e, in senso più generale, dell'interesse che nell'attuale momento viene riservato alle questioni concernenti la condizione femminile.

Molto spesso l'attività degli onorevoli colleghi a proposito di questa legge è andata al di là delle aule del Parlamento, giacché essi sono stati impegnati in questi mesi in una vasta azione di confronto, di dibattito, di chiarificazione nel paese, attraverso numerosi incontri, convegni, tavole rotonde, conferenze. Per dare un'idea più precisa della partecipazione di base alla costruzione del provvedimento, basterà ricordare che esso, nelle sue grandi linee, è scaturito dagli studi predisposti dal comitato italiano per l'anno internazionale della donna, in preparazione alla conferenza nazionale indetta dal Governo sul tema « Sviluppo sociale ed economico del paese ed occupazione femminile », nonché dall'ampio dibattito che ha avuto luogo nella conferenza stessa. In quell'occasione il Presidente del Consiglio Andreotti aveva presentato una prima bozza del disegno di legge governativo che successivamente — integrato in relazione alle osservazioni ed ai suggerimenti pervenuti — è stato approvato dal Consiglio dei ministri nel novembre del 1976 e quindi trasmesso alla Camera.

In poco più di cinque mesi il provvedimento è giunto alla fase conclusiva del suo iter legislativo in questo ramo del Parlamento. Sono stati mesi di lavoro intenso. L'apposito Comitato ristretto non solo è stato impegnato a predisporre un testo che

unificasse con il disegno di legge governativo le proposte di legge provenienti da vari gruppi parlamentari, ma ha altresì ritenuto opportuno consultare largamente le organizzazioni sindacali e femminili. Il testo che è ora all'esame degli onorevoli colleghi, a mio giudizio, risponde perfettamente nel suo insieme — salvo aspetti di dettaglio sui quali avrò eventualmente occasione di soffermarmi in seguito, in relazione ad alcuni emendamenti che sono stati presentati — alle attese delle lavoratrici.

I tempi di lavoro, dicevo, sono stati serati; ma nel frattempo è cresciuta l'attesa fra le interessate. In realtà, nelle more dell'approvazione del provvedimento, si sono verificate situazioni assai disparate. A fronte, infatti, di aziende, categorie e settori che, anche per l'intervento delle organizzazioni sindacali, hanno dimostrato nei fatti la piena disponibilità ad accogliere la nuova disciplina, si è verificata invece una recrudescenza di differenziazioni e discriminazioni ai danni delle lavoratrici. Mi riferisco, in particolare, ai licenziamenti delle donne al compimento del cinquantacinquesimo anno di età, ma anche a taluni atteggiamenti ostili nei confronti dell'accesso al lavoro delle lavoratrici che la stampa, i dibattiti e i convegni in più di una occasione hanno portato alla nostra attenzione.

Di qui scaturisce l'urgenza di una sollecita approvazione della nuova disciplina, per porre fine alle preoccupazioni ed alle incertezze di tante lavoratrici; urgenza che, beninteso, non ho ragione di sottolineare in questa sede, dove il provvedimento è giunto già alla sua fase conclusiva.

Il dibattito ha fornito l'occasione per un ampio esame dei problemi e della condizione della donna che lavora, nel quale sono stati messi in luce sia gli innegabili progressi compiuti sotto il profilo legislativo e sotto quello del costume e dell'evoluzione sociale, sia i gravi ritardi e le difficoltà che ancora si frappongono a soluzioni eque e soddisfacenti.

A questo riguardo non esito a dire che il Governo condivide in larga misura l'analisi che è stata fatta da alcuni oratori sulla problematicità e la precarietà della situazione delle lavoratrici, resa più grave dalla difficile situazione economica in cui versa il nostro paese. È vero, infatti, che la disoccupazione femminile si mantiene costantemente più elevata della disoccupazione maschile; è vero che le donne, insieme ai giovani, rappresentano la quasi

totalità degli impiegati nel lavoro nero: una piaga sociale, questa, che non si riesce ancora a debellare, nonostante il concorde impegno del Parlamento nell'approvare la legge n. 877 del 1973, recante nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio, il cui scopo precipuo era quello di far uscire questo lavoro dalla clandestinità; è vero che le donne sono occupate in numero notevole in attività marginali, stagionali e temporanee; è vero che il tasso specifico di attività femminile, anche se non diminuisce in modo rilevante, resta comunque fermo rispetto ad una ricerca di occupazione in continuo aumento.

A quest'ultimo proposito, non si può tuttavia mancare di rilevare, sia pure nella gravità del quadro complessivo, come l'incremento di offerta di lavoro femminile rappresenti di per sé un dato positivo della evoluzione sociale. Si tratta, soprattutto, delle giovani che, raggiunta una pressoché totale uguaglianza per quanto riguarda la partecipazione alla scuola di ogni ordine e grado, considerano la scelta professionale fondamentale per la loro vita e si presentano nella quasi totalità sul mercato del lavoro. Basterà ricordare che, secondo le stime di esperti della materia, le giovani costituiscono oltre la metà dei laureati e diplomati in cerca di prima occupazione.

Si tratta di donne del sud che non sono attivamente inserite fra coloro che cercano lavoro soltanto perché non hanno alcuna fondata speranza di poterlo trovare; si tratta, secondo un'apposita indagine compiuta dall'ISTAT nel 1973, di poco meno di un milione di donne non facenti parte delle forze di lavoro che si sono dichiarate disponibili per un'occupazione a particolari condizioni, soprattutto collegate alla necessità di potere adempiere ai compiti familiari.

Non posso non associarmi, a questo riguardo, a quanti hanno rimarcato l'importanza di un organico assetto di servizi sociali atti a migliorare la qualità della vita e, al tempo stesso, a consentire una reale conciliazione tra i compiti familiari e quelli di lavoro.

Rispetto ad un quadro così complesso, non sono mancati gli interventi volti a sottolineare l'inadeguatezza del provvedimento in esame a risolvere l'intera problematica della lavoratrice. Questo provvedimento — è bene ricordarlo — va però valutato nel contesto di tutti i provvedimenti presenti in Parlamento e di quelli già approvati e

volti a far uscire il paese dalla crisi, ad ampliare la base produttiva, a sanare gli squilibri tra nord e sud.

Mi riferisco, in particolare, al piano per l'occupazione dei giovani e a quello per la ristrutturazione e la riconversione industriale, che tra l'altro prevedono misure specifiche per le donne; al disegno di legge per il collocamento e la formazione professionale; alla riforma della scuola media superiore e dell'università; alla riforma sanitaria ed a quella dell'assistenza; al trasferimento alle regioni di tutte le materie di loro competenza.

Voglio cogliere l'occasione per informare il Parlamento che proprio ieri, a Lussemburgo, in sede di revisione del Fondo sociale europeo, la proposta che ho presentato a nome dell'Italia di inserire nell'articolo 4 programmi comuni per l'inserimento o il reinserimento della donna lavoratrice è stata accolta; e quindi avremo anche per questo aspetto un preciso punto di riferimento che, oltre a metterci a disposizione mezzi finanziari, vincola ad una politica comune in questa direzione tutti i membri della Comunità europea.

Ritengo tuttavia che il provvedimento al nostro esame, la cui finalità specifica è quella di realizzare la parità di trattamento tra uomini e donne nell'ambito dei rapporti di lavoro, potrà avere, sia pure indirettamente, effetti positivi sui livelli dell'occupazione femminile. Esso mira infatti a rafforzare la capacità competitiva della donna sui mercati del lavoro, nella consapevolezza che occorre soprattutto operare perché la sua presenza si allarghi in tutti i comparti produttivi e non sia limitata a settori tradizionali.

Alcuni colleghi, nelle loro proposte di legge, oltre alla materia relativa ai rapporti di lavoro, hanno toccato il problema riguardante aspetti discriminatori esistenti in altri campi. Desidero far presente che ragioni di opportunità, in ordine anche alla pratica applicazione della normativa, e ragioni di urgenza hanno fatto ritenere preferibile limitare il presente provvedimento alla materia del lavoro. Ma questo non significa certamente disinteresse rispetto alle questioni che essi hanno proposto e che potranno essere prese in considerazione in un momento successivo che ci auguriamo sia il meno lontano possibile.

Pur con i limiti cui ho fatto cenno, credo che il provvedimento al nostro esame sia di notevole portata innovativa e possa

rappresentare uno strumento idoneo a sollecitare un effettivo progresso delle lavoratrici.

In primo luogo, è radicalmente modificata l'ottica in cui viene considerata la lavoratrice. La legge n. 653 del 1934 la ritiene non soggetta degli stessi diritti dei lavoratori, ma soltanto soggetto meritevole di particolari tutele. Nella legge del 1934, in effetti, la tutela del lavoro femminile era contestuale ed in parte comune a quella dei minori. Per questi ultimi è stata adottata, nel 1967, una normativa specifica contenuta nella legge n. 977. La vecchia disciplina è così rimasta in vigore soltanto per le donne. Essa non solo appare superata dal progresso dei tempi, ma soprattutto non reca in sé i nuovi principi della Costituzione repubblicana, nata dai valori della Resistenza. L'intervento del legislatore, dopo l'emanazione della Costituzione, è stato di indubbio rilievo, soprattutto in materia di tutela delle lavoratrici madri, con la legge n. 860 del 1950 prima e con la legge n. 1204 del 1971 poi. Tali leggi, insieme con quella del 1963, n. 7, sul divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio, hanno mirato a superare discriminazioni nel diritto al lavoro delle lavoratrici in momenti particolarmente delicati della loro vita, quali appunto il matrimonio e la maternità.

Va fatta menzione altresì della legge n. 66 del 1963 che, affrontando direttamente il tema dell'uguaglianza, ha consentito la apertura alle donne di tutte le carriere nella pubblica amministrazione.

L'articolo 37 della Costituzione, che contiene il principio su cui si basa la legge in esame — la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore — ha entro certi limiti trovato immediata applicazione nei rapporti di lavoro, specialmente in materia di trattamento economico. Le lavoratrici dispongono infatti di un diritto soggettivo alla parità retributiva, tutelabile in giudizio, e lo hanno fatto valere in più di una occasione.

La disciplina dei contratti collettivi si è ormai da anni adeguata pienamente al principio costituzionale, sicché, almeno in linea teorica, si può affermare che a questo riguardo non sussistono disparità. Non è stata invece riservata analoga attenzione, se non in forma episodica, al più ampio e generale, ma non per questo generico, disposto dell'articolo 37 della Costituzione per quanto

concerne la parità di diritti. Si sono avute, in particolare, pronunce da parte del Consiglio di Stato in materia di accesso ai pubblici concorsi, nonché riguardo ad aspetti di costume, come la vertenza giudiziaria promossa circa dieci anni fa da Anna Coin per essere stata costretta ad indossare in ufficio il grembiule nero. Per altro la normativa, concernente la diversa età di pensionamento per gli uomini e per le donne, ha formato oggetto di decisione da parte della Corte costituzionale.

Si è trattato in ogni caso di episodi che, anche se significativi soprattutto per la loro incidenza nel costume, non sono stati comunque in grado di coinvolgere — e non poteva essere diversamente — la generalità delle lavoratrici.

Il provvedimento al nostro esame non solo afferma il diritto di uguaglianza nell'accesso al lavoro, nella formazione professionale, nella retribuzione, nella carriera, in genere nelle condizioni di lavoro, ma presta altresì gli strumenti per una efficace applicazione attraverso l'azione della lavoratrice e l'intervento del sindacato e degli ispettorati del lavoro.

Certo non è da attendersi che il provvedimento modifichi di punto in bianco situazioni di costume assai radicate, ma gli effetti positivi non mancheranno, anche se con la inevitabile gradualità. Anzi, credo che l'impegno che gli onorevoli colleghi, le forze sindacali, le forze politiche, le associazioni femminili, il Ministero del lavoro hanno posto nella costruzione della nuova disciplina dovrà essere raddoppiato dopo la sua approvazione, perché la nuova legge possa esplicare compiutamente, nella fase applicativa, tutti gli effetti che reca in sé per sconfiggere ogni forma di discriminazione, antica e recente, palese ed occulta.

In realtà, quando il provvedimento afferma la parità nell'accesso al lavoro e nella formazione professionale, vuole intendere che effettivamente ogni campo di lavoro è aperto alle donne, e quindi postula anche, oltre alla eliminazione delle discriminazioni, una più ampia apertura degli orizzonti professionali delle donne, una formazione professionale non ristretta ai settori tradizionali, cosiddetti femminili. Quando il provvedimento afferma il divieto di discriminazioni nella carriera, mira realmente, al di là di ogni discriminazione, a rendere le donne protagoniste della vita economica e produttiva a tutti i livelli, anche a quelli più elevati.

La legge mira al raggiungimento della parità effettiva, anche attraverso l'eliminazione di quelle forme di tutela divenute anacronistiche. Voglio ricordare, tra l'altro, l'eliminazione dei riposi intermedi previsti dalla legge vigente, che nell'attuale organizzazione aziendale e con la riduzione generalizzata degli orari di lavoro, rappresentano ormai per le lavoratrici una forma di condizionamento.

Sono in modo particolare grata agli onorevoli colleghi per l'apporto costruttivo che hanno dato alla elaborazione delle norme che prevedono aspetti di tutela, per quanto molto limitati, dalle lavoratrici. Si tratta di materia assai delicata per la quale è necessario tener conto esattamente della situazione esistente e delle difficoltà in cui, ancor oggi, si svolge il lavoro femminile. Il testo adottato mi sembra del tutto rispondente alle esigenze. Mi riferisco, in particolare, alla disciplina del lavoro notturno e alle deroghe in materia di accesso al lavoro.

A quest'ultimo proposito, ritengo estremamente opportuno che la determinazione dei lavori da escludere sia stata rimessa alla contrattazione collettiva. In effetti, i lavori vietati dalla legge vigente sono molto pochi, essendo limitati a quelli in sotterraneo, nelle miniere, cave, torbiere e gallerie e a quelli sui ponti sospesi nell'edilizia. Le esclusioni di fatto, viceversa, sono molto estese e riguardano vasti settori per i quali il divieto non sembra affatto giustificato. Si tratta, dunque, di « rimontare » una situazione, ed a questo scopo l'intervento della contrattazione collettiva potrà essere quanto mai efficace.

Anche rispetto alle direttive CEE sulla parità di trattamento e sulla parità di retribuzione, che con questa legge vengono introdotte nel nostro ordinamento giuridico, il contratto collettivo rappresenta lo strumento che meglio di ogni altro è idoneo a garantire un efficace adeguamento. La legge non si limita, per altro, a recepire gli strumenti comunitari, ma coglie altresì alcune istanze sociali tra le più avvertite, quale il diritto per le lavoratrici di continuare, su loro richiesta, l'attività lavorativa anche se in possesso dei requisiti per la pensione fino alla stessa età prevista per gli uomini; l'estensione, con particolari misure specifiche, della legge di tutela della maternità alle lavoratrici che hanno adottato un bambino o che lo hanno ottenuto in affidamento preadottivo; l'estensione al padre lavoratore, in

alternativa con la madre lavoratrice, delle assenze facoltative per la cura e l'assistenza del bambino.

Quest'ultima norma, anche se non è da attendersi nell'immediato una sua larga applicazione — in Svezia la sua applicazione è ristretta al 2,5 per cento dei padri — costituisce un contributo significativo, in linea con quella trasformazione di rapporti tra la coppia che è uno dei cardini del nuovo diritto di famiglia.

La legge, inoltre, accoglie il principio di parità anche nel campo previdenziale, eliminando ogni residua discriminazione.

Vorrei fare alcune considerazioni in relazione all'intervento dell'onorevole Paola Cavigliasso, per quanto concerne il settore del lavoro autonomo.

Se la normativa che stiamo esaminando non determina posizioni paritarie tra il lavoro dipendente e il lavoro autonomo, non è certo per discriminare. Questa materia della parità previdenziale del settore autonomo con il settore del lavoro dipendente rappresenta infatti un aspetto fondamentale, che però attiene a tutta la riforma previdenziale, investendo, evidentemente, non solo il problema della parità di età, ma anche quello dei contributi, che è uno dei problemi aperti anche con riguardo alla gestione di tutto il settore autonomo, in relazione al forte *deficit* che esso presenta.

Questa materia, quindi, non è oggi qui esclusa perché si voglia discriminare: è una materia che non può essere considerata se non in termini di riforma generale del sistema previdenziale. È un problema aperto, che per alcuni aspetti è già allo studio, ma che non poteva trovare in questo provvedimento la sua collocazione.

Tornando al principio di parità anche nel campo previdenziale, dove appunto si elimina ogni residua discriminazione, desidero riaffermare che in questa materia è stato anche tenuto presente il progetto di direttiva in corso di definizione nell'ambito comunitario, ove vengono appunto avviate soluzioni nei confronti di alcune importanti questioni.

Abbiamo anzitutto ribadito il diritto alla reversibilità della pensione della lavoratrice al marito, che più di una volta ha formato oggetto di dibattito in Parlamento, nonché la parificazione dei coniugi per quanto concerne la scelta della titolarità degli assegni familiari e delle altre questioni familiari, divenuta di particolare attualità, dal momento che il nuovo diritto

di famiglia ha affidato in modo paritario ad entrambi i genitori il mantenimento oltre che l'educazione dei figli.

La questione relativa alla fiscalizzazione degli oneri sociali per le due ore di riposo giornaliero fino ad un anno di età del bambino, prevista dall'articolo 10 della legge n. 1204, ha formato oggetto di ampio dibattito.

È stato giustamente sottolineato — oltre il doveroso riconoscimento della funzione sociale della maternità — l'effetto positivo che la fiscalizzazione potrà avere per l'occupazione femminile.

Come ho avuto più volte occasione di affermare — tra l'altro anche in sede di replica nel dibattito che si è svolto in seno alla Commissione lavoro — sono sempre stata favorevole a questa fiscalizzazione degli oneri sociali. Soltanto ragioni di carattere finanziario avevano indotto a scegliere, nel disegno di legge governativo, la strada della mutualizzazione, che in ogni caso rappresentava un notevole alleggerimento degli oneri a carico dei datori di lavoro.

Di recente il Presidente del Consiglio e il ministro del tesoro sono stati in grado di sciogliere in senso positivo le precedenti riserve, sicché anche a questo riguardo si realizza la possibilità di un ulteriore miglioramento del provvedimento.

In definitiva, non mi resta che ribadire il mio ringraziamento per l'apporto efficace e costruttivo che gli onorevoli colleghi hanno dato alla messa a punto di questo provvedimento, nei confronti del quale, anche se permangono, su aspetti specifici e di dettaglio, punti di vista differenti, vi è, ne sono certa, il consenso convinto di tutta la Camera e — ne sono altrettanto convinta — il consenso di milioni di donne che nel paese attendono questa legge (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nel testo della Commissione. Si dia lettura dell'articolo 1.

STELLA, Segretario, legge:

« È vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro, indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale.

La discriminazione di cui al comma precedente è vietata anche se attuata:

1) attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza;

2) in modo indiretto, attraverso meccanismi di pre-selezione ovvero a mezzo stampa o con qualsiasi altra forma pubblicitaria che indichi come requisito professionale l'appartenenza all'uno o all'altro sesso.

Il divieto di cui ai commi precedenti si applica anche alle iniziative in materia di orientamento, formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale, per quanto concerne sia l'accesso sia i contenuti.

Eventuali deroghe alle disposizioni che precedono sono ammesse soltanto per mansioni di lavoro particolarmente pesanti individuate attraverso la contrattazione collettiva ».

BOZZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOZZI. Come ha affermato poco fa nel suo intervento il collega onorevole Costa, noi voteremo a favore di questo provvedimento, nonostante qualche perplessità in ordine soprattutto alla scelta del momento in cui esso viene calato nella realtà italiana.

Mi permetto assai brevemente di rivolgermi al relatore e al ministro, per richiamare la loro attenzione su una questione. Non presenteremo emendamenti, ma vorremmo che si meditasse sull'articolo 1. Tale articolo, al primo comma, sancisce la eliminazione di qualsiasi forma di discriminazione tra uomo e donna e poi, al quarto comma, prevede che, mediante accordo sindacale, si possa derogare al principio di parità per settori individuati, senza tuttavia specificare quali essi siano.

Vorrei in proposito richiamare l'attenzione del ministro e del relatore sull'articolo 51 della Costituzione, il quale stabilisce il principio di parità e, al tempo stesso, pone una riserva assoluta di legge; stabilisce, cioè, il principio che a questa regola della parità si può derogare soltanto in forza di una legge. Viceversa, il presente provvedimento ammette che la deroga possa essere effettuata mediante contratto collettivo, che evidentemente legge non è.

Non si tratta di una questione formale, in quanto si incide sulla possibilità di difesa dei cittadini. Infatti, un accordo sin-

dacale non può evidentemente essere impugnato davanti alla Corte costituzionale: la questione potrebbe essere portata dinanzi al tribunale amministrativo regionale, dinanzi all'autorità giudiziaria.

Pertanto, desidererei avere su questo punto una risposta della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole relatore ?

BURO MARIA LUIGIA. — *Relatore.* — Re-spingiamo quanto l'onorevole Bozzi afferma, perché stamane, in seno al Comitato ristretto, abbiamo valutato ancora una volta tutti gli aspetti della questione, e siamo soddisfatti del testo presentato all'Assemblea.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Per quanto riguarda l'accesso al lavoro, è vietata qualsiasi forma di discriminazione basata sul sesso, a tutti i livelli della gerarchia professionale, in ogni settore o ramo di attività.

Costituisce discriminazione, ai fini della presente legge, anche il fatto di richiedere alla lavoratrice requisiti fisici o prestazioni materiali apparentemente identici a quelli richiesti al lavoratore, ma che di fatto possono essere soddisfatti da un numero molto limitato di donne.

Sono altresì vietate forme di discriminazione connesse allo stato civile, allo stato di famiglia e allo stato di gravidanza, o attuate indirettamente attraverso qualsiasi meccanismo di preselezione che indichi come requisito professionale l'appartenenza ad un determinato sesso.

Le disposizioni contenute nei commi precedenti si applicano anche in materia di orientamento, formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale, nei criteri di ammissione e nei contenuti didattici.

Non costituisce discriminazione condizionare un impiego alla appartenenza ad un determinato sesso, quando questo sia essenziale alla natura del lavoro, nei settori della moda, dell'arte e dello spettacolo, nella misura in cui la prestazione risulterebbe sostanzialmente diversa se fosse compiuta da persone dell'altro sesso.

1. 3. **Ferrari Marte, Cresco, Magnani Noya Maria, Castiglione, Ballardini, Bertoldi.**

MAGNANI NOYA MARJA. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNANI NOYA MARIA. Il nostro emendamento, sostitutivo dell'articolo 1, presenta dei miglioramenti, a nostro avviso, dal punto di vista stilistico e formale.

Per quanto riguarda la sostanza, esso contiene due punti innovativi, sui quali vorremmo spendere qualche parola. Intendo riferirmi al secondo comma del nostro emendamento, con il quale introduciamo la spiegazione del concetto di discriminazione. Già nel dibattito svoltosi nel Comitato ristretto, in Commissione ed in aula abbiamo sottolineato come sia abbastanza monca e comunque non sufficientemente precisa una legge che faccia riferimento soltanto ad un principio di discriminazione, senza poi esplicitare che cosa si intenda per discriminazione, sapendo come molte volte la discriminazione vada avanti su un terreno abbastanza subdolo.

Mi pare importante affermare che discriminazione significa anche far compiere un lavoro alle donne richiedendo requisiti tali per cui il lavoro stesso può essere svolto da un numero minore di lavoratrici di quanto si verificherebbe se i lavoratori fossero uomini. Credo che il fatto di portare avanti il lavoro con impiego di manodopera inferiore se si tratta di donne sia purtroppo una realtà, che mi pare necessario sottolineare come momento di discriminazione ai fini della presente legge.

L'altro punto qualificante del nostro emendamento riguarda la soppressione dell'ultimo comma dello stesso articolo 1 del testo della Commissione, in cui si rimettono alla contrattazione collettiva le deroghe alle disposizioni contenute nel medesimo articolo, con riferimento a « lavori particolarmente pesanti ». Nelle discriminazioni a danno delle donne si è sempre fatto riferimento a questa presunta debolezza fisica femminile e si è sempre sottolineata la esclusione di questo sesso da quelle attività che, oltretutto, sono considerate pesanti non si sa bene in rapporto a che cosa. In effetti, le donne hanno sempre compiuto i lavori più pesanti anche dal punto di vista fisico; si pensi soltanto al lavoro nelle campagne ed a quello domestico.

Riteniamo, quindi, di non dover ammettere alcuna deroga per quanto riguarda

le prestazioni fisiche o psichiche delle donne; tuttavia è necessario introdurre un principio di deroga — questo sì — poiché desideriamo fare una legge credibile. A tale fine riteniamo si debba dunque sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 1 del testo della Commissione che introduce la deroga basata sulla resistenza fisica a nostro avviso non importante, introducendo, invece, un concetto in base al quale « non costituisce discriminazione condizionare un impiego all'appartenenza ad un determinato sesso, quando questo sia essenziale alla natura del lavoro ». In maniera specifica e tassativa indichiamo che non costituisce discriminazione nei settori della moda, dell'arte e dello spettacolo, proprio perché il cambiamento di sesso in questo tipo di attività farebbe perdere l'autenticità e l'originalità della stessa prestazione.

Raccomandiamo all'Assemblea l'approvazione di questo nostro emendamento, soprattutto per quanto riguarda quest'ultima parte volta a sostituire la possibilità di deroga alle disposizioni dell'articolo 1 altrimenti rimesse alla contrattazione collettiva in base ad un principio che noi respingiamo, poiché costituisce una discriminazione nei confronti di tutte le donne.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, punto 1), sopprimere le parole: o di gravidanza.

1. 4. **Biasini, Robaldo, Del Pennino.**

Al secondo comma, punto 2), sopprimere le parole da: ovvero, sino alla fine.

1. 5. **Biasini, Robaldo, Del Pennino.**

L'onorevole Biasini, o altro firmatario, ha facoltà di svolgerli.

ROBALDO. Li do per svolti, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

All'ultimo comma aggiungere, in fine, le parole: fatte salve le norme delle convenzioni internazionali generali ratificate con legge 6 febbraio 1963, n. 405 e 3 luglio 1965, n. 929.

1. 2 **Boffardi Ines, Maroli.**

L'onorevole Ines Boffardi ha facoltà di svolgerlo.

BOFFARDI INES. Ho già avuto modo, durante la discussione sulle linee generali, di illustrare la mia posizione a questo argomento.

Ribadisco che siamo per la parità tra i sessi che, per altro, non costituisce identità della posizione della donna rispetto a quella dell'uomo: la donna, infatti, è diversa sia dal punto di vista fisico, sia da quello psichico.

Come già altri hanno affermato, il provvedimento che stiamo per varare deve confermare questa differenza, vietando alla donna non solo i lavori di facchinaggio pesante, ma anche quelli nelle miniere, nelle cave e sui ponti mobili per l'edilizia. Del resto, queste deroghe sono già state riconosciute dagli accordi internazionali e sono state convalidate da leggi vigenti nel nostro paese.

È stato detto — ed è stato sottolineato anche stamane — che le donne, comunque, non verranno assunte per determinate attività: se siamo tutti d'accordo, allora questo emendamento non può guastare, poiché ribadiamo un principio già valido.

Nell'articolo 19, si abrogano tutte le disposizioni incompatibili con le norme del presente provvedimento. Ma noi non dobbiamo lasciare solo alla contrattazione aziendale l'applicazione dei principi stabiliti dal legislatore, e dobbiamo stabilire che la donna per certi lavori non è assolutamente adatta.

Con questo non si scalfisce la parità con l'uomo, perché i ruoli dell'uomo e della donna — come abbiamo detto — sono diversi se si vuol realizzare una società migliore (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Sono fatte salve in ogni caso le norme poste in attuazione delle convenzioni internazionali generali e dell'OIL che siano compatibili con la convenzione n. 111 sulla non discriminazione adottata dall'OIL nel 1958, ratificata dall'Italia con legge 6 febbraio 1963, n. 405, registrata presso l'OIL il 12 agosto 1963.

1. 1 **Palomby Adriana, Roberti, Delfino, Galasso, Borromeo D'Adda, Cerquetti, Menicacci.**

L'onorevole Adriana Palomby ha facoltà di svolgerlo.

PALOMBY ADRIANA. Vorrei informare l'Assemblea che su questo emendamento si è a lungo discusso questa mattina nel Comitato dei nove. L'emendamento tende a ribadire il principio dell'osservanza delle norme delle convenzioni dell'OIL, sottoscritte dal Governo italiano.

Ho avuto assicurazione dall'onorevole ministro che ne avrebbe fatto espressa menzione in aula, con la precisazione che si terrà presente questa necessità nel regolamento di esecuzione della legge. Se l'onorevole ministro ribadirà in aula questa posizione, noi ritireremo l'emendamento. In caso contrario, saremmo costretti a chiederne la votazione.

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Non costituisce discriminazione condizionare l'assunzione nei settori della moda, dell'arte e dello spettacolo, alla appartenenza ad un determinato sesso, quando questo sia essenziale alla natura del lavoro o della prestazione.

1. 6.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 1?

BURO MARIA LUIGIA, *Relatore*. La Commissione, a maggioranza, ha espresso parere contrario all'emendamento Ferrari Marte 1. 3. Esprimo altresì parere contrario agli emendamenti Biasini 1. 4 e 1. 5, Boffardi Ines 1. 2 e Palomby Adriana 1. 1.

Raccomando all'approvazione della Camera l'emendamento della Commissione 1. 6, il quale, a mio avviso, ha colto lo spirito dell'emendamento Ferrari Marte 1. 3, sostitutivo dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Il Governo?

ANSELMINI TINA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo si dichiara favorevole all'emendamento della Commissione 1. 6.

Esprimo parere contrario agli emendamenti Ferrari Marte 1. 3, Biasini 1. 4 e 1. 5.

Desidero inoltre spiegare le ragioni per le quali il Governo è costretto a non accettare gli emendamenti Boffardi Ines 1. 2 e Palomby Adriana 1. 1, che fanno riferi-

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 GIUGNO 1977

mento ai lavori pericolosi in relazione a convenzioni o a direttive di carattere internazionale.

Le convenzioni alle quali ci si riferisce sono: la convenzione n. 45 che fa divieto dei lavori in sotterraneo nelle cave, miniere e gallerie. La convenzione è recepita nell'articolo 6, lettera A), della legge n. 653, del 1934; non esistono altre convenzioni dell'OIL in materia di lavori vietati alle donne (gli accenni che sono stati fatti nel dibattito circa i lavori pericolosi, faticosi e insalubri riguardano soltanto i minori di ambo i sessi e sono recepiti nella legge 17 ottobre 1967, n. 977, sul lavoro dei fanciulli e degli adolescenti). Con il provvedimento in esame nell'articolo 1 non si determinano divieti in via legislativa, ma si affida la materia alla contrattazione collettiva. In relazione alla particolare gravosità dei lavori in sotterraneo, una eventuale deroga non potrà che essere prevista mediante la contrattazione collettiva prevista dall'ultimo comma dell'articolo 1.

C'è poi la convenzione dell'OIL n. 89 (divieto di lavoro notturno nelle aziende industriali): la convenzione prevede un intervallo di preclusione di almeno 7 ore da fissare entro l'intervallo tra le ore 22 e le ore 6. Come era già stato precisato nella relazione che accompagnava il disegno di legge governativo, la disciplina prevista per il lavoro notturno comporta da parte dell'Italia la denuncia della convenzione stessa, in quanto l'intervallo di preclusione, per necessità connesse alla nostra organizzazione del lavoro, è stato ridotto a 6 ore (dalle ore 24 alle ore 6). Occorre, per altro precisare che la convenzione n. 89 verrà quanto prima revisionata. Tutti i paesi della Comunità europea hanno già espresso, in sede OIL, parere favorevole ad un suo riesame, nel senso di limitare la portata del divieto di lavoro notturno.

Altre convenzioni, che però non interessano il provvedimento in esame — qui le cito solo perché si sia assolutamente tranquilli sulla materia che stiamo discutendo — sono le convenzioni n. 3 e n. 103 (tutela della maternità): le convenzioni sono già recepite nella legge n. 120 del 1971; e la convenzione OIL n. 111 del 1958 sulla non discriminazione. Quest'ultima convenzione risulta recepita sulla base dei principi costituzionali; in ogni caso il provvedimento in esame si pone nell'alveo delineato dalla convenzione stessa.

Per quanto sopra esposto ed anche per i dettagli che ho fornito, esprimo parere contrario agli emendamenti Boffardi Ines 1. 2 e Palomby Adriana 1. 1, che fanno esplicito riferimento alle convenzioni internazionali sopracitate.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Onorevole Marte Ferrari, mantiene il suo emendamento 1. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

FERRARI MARTE. Sì, Signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Robaldo, mantiene gli emendamenti Biasini 1. 4. e 1. 5., di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ROBALDO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Biasini 1. 4.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Biasini 1. 5.

(È respinto).

Onorevole Ines Boffardi, mantiene il suo emendamento 1. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BOFFARDI INES. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Adriana Palomby, mantiene il suo emendamento 1. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PALOMBY ADRIANA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 1. 6, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo modificato dall'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

STELLA, *Segretario*, legge:

« Le lavoratrici hanno diritto alla stessa retribuzione del lavoratore quando le prestazioni richieste siano uguali o di pari valore.

I sistemi di classificazione professionale ai fini della determinazione delle retribuzioni debbono adottare criteri comuni per uomini e donne ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: Le lavoratrici hanno, con le seguenti: La lavoratrice ha.

2. 2. **Ferrari Marte, Cresco, Castiglione, Magnani Noya Maria, Ballardini.**

L'onorevole Marte Ferrari, o altro firmatario, ha facoltà di illustrarlo.

MAGNANI NOYA MARIA. Si tratta di un emendamento puramente formale, che non ha bisogno di essere illustrato.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: siano uguali o di pari valore, con le seguenti: siano identiche o di valore uguale.

2. 1 **Palomby Adriana, Roberti, Delfino, Galasso, Borromeo D'Adda, Cerquetti, Menicacci.**

L'onorevole Adriana Palomby ha facoltà di illustrarlo.

PALOMBY ADRIANA. La preoccupazione che ci ha spinti a presentare l'emendamento in questione discende dalla possibilità che la dizione dell'articolo 2 faccia aprire un contenzioso in materia di valutazione della parità. In realtà, tale articolo, nel primo comma, parla di « stessa retribuzione del lavoratore quando le prestazioni richieste siano uguali o di pari valore ». Detta espressione è suscettibile di portare — e, in tema di previsioni sulle possibili interpretazioni della legge, l'espe-

rienza non ci induce purtroppo all'ottimismo — all'adozione di criteri applicativi che reintroducano surrettiziamente una diversa valutazione del rendimento fra uomo e donna. Abbiamo inteso, allora, fare riferimento alla dizione usata in materia dalla convenzione n. 100 dell'OIL, la quale nell'indicare il concetto di parità di retribuzione, introduce il principio del valore uguale, cui aggiunge quello della identica prestazione.

L'espressione che chiediamo di inserire all'articolo 2, a sostituzione di quella citata, salvaguarda implicitamente la parità in caso di identica prestazione e con l'espresso riferimento al concetto di « valore uguale », consente la comparabilità su base oggettiva delle prestazioni lavorative.

L'emendamento presentato ci sembra perciò estremamente importante al fine di evitare possibilità di contenzioso e per allargare la sfera di protezione del diritto della donna alla parità retributiva, solennemente sancito da questa legge.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 2 ?

BURO MARIA LUIGIA, *Relatore*. La Commissione è all'unanimità favorevole all'emendamento Ferrari Marte 2. 2 e, a maggioranza, all'emendamento Palomby Adriana 2. 1.

PRESIDENTE. Il Governo ?

ANSELMINI TINA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo è favorevole ad ambedue gli emendamenti. I termini che vengono proposti con l'emendamento Palomby Adriana 2. 1 ripetono la formulazione della convenzione n. 100 dell'OIL; quindi la modifica proposta può evitare che una disparità di riferimento a leggi e precetti porti ad un contenzioso che potrebbe risultare, nel caso in esame, dannoso per la donna.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Ferrari Marte 2. 2, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

NOBERASCO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'emendamento Palomby Adriana 2. 1.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOBERASCO. L'emendamento Palomby Adriana 2. 1 deve essere, a nostro avviso, respinto, per una motivazione opposta a quella che è stata adottata dal relatore e dal ministro, che hanno affermato di concordare con lo stesso. La terminologia adottata dall'articolo 2 è quella che è stata alla base di una lunga battaglia svoltasi nel paese per ottenere, a parità di rendimento, parità di trattamento per quanto riguarda l'attività lavorativa della donna. Ecco perché la formulazione del primo comma dell'articolo 2 dice: « siano uguali o di pari valore ». Ci si riferisce alla convenzione comunitaria n. 100, che parla di: « *travail de valeur égal* ».

Il concetto di *égalité* in francese non è quello espresso dalla parola italiana « identità », ma è un concetto ben più vasto. Il rischio di determinare un vasto contenzioso è pertanto maggiore se, usando l'aggettivo « identico » al posto dell'aggettivo « uguale » diamo di diritto alla parità retributiva una dimensione molto più ridotta e quindi lesiva di esigenze di sostanziale giustizia, al punto da incentivare anziché rimuovere le controversie. Chi ha pratica di fabbrica sa che non esiste « identità » di prestazione: anche il lavoro di una catena di montaggio presenta diversità a seconda che il posto di lavoro sia il primo, l'intermedio o l'ultimo!

Ecco perché respingiamo la proposta avanzata dall'onorevole Adriana Palomby e voteremo quindi contro il suo emendamento. Aggiungo che la stessa terminologia del testo della Commissione è stata fatta propria in sede di accordo interconfederale nel 1960, ove si dice appunto: « prestazione uguale o di pari valore ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Palomby Adriana, 2. 1, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo modificato dall'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

STELLA, Segretario, legge:

« È vietata qualsiasi discriminazione fra uomini e donne per quanto riguarda l'attri-

buzione delle qualifiche, delle mansioni e la progressione nella carriera.

Le assenze dal lavoro, previste dagli articoli 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono considerate, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il secondo comma.

3. 1. **Bollati, Pazzaglia, Valensise, Tremaglia, Baghino, Santagati.**

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Le assenze dal lavoro previste dagli articoli 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e quelle per il servizio militare obbligatorio, sono considerate ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa.

3. 2. **Bollati, Pazzaglia, Santagati, Baghino, Valensise, Tremaglia.**

L'onorevole Bollati ha facoltà di svolgerli.

BOLLATI. Signor Presidente, si tratta dei due emendamenti il primo dei quali risulta alternativo all'altro.

Il primo comma dell'articolo 3 enuncia un principio che si attaglia naturalmente al concetto di eguaglianza fra uomini e donne, mentre il secondo comma introduce una norma di carattere particolare, che prevede che le assenze dal lavoro di cui agli articoli 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, cioè le assenze dal lavoro per la cura del neonato o del bambino ammalato, debbano essere considerate come attività lavorativa ai fini della progressione di carriera. In sede di discussione sulle linee generali ho già detto che questa norma dovrebbe essere soppressa: se ai fini della progressione di carriera deve valere l'effettiva attività lavorativa da cui si trae l'esperienza, diciamo così, che è il presupposto per la progressione stessa, evidentemente nel tempo in cui l'uomo o la donna (la legge introduce l'alternativa nel diritto all'assenza) non sono presenti al lavoro, mi pare che difettino i presupposti per la progressione stessa. Ecco perché chiediamo la soppressione di questo secondo comma.

Abbiamo presentato anche — come dicevo — un emendamento alternativo. Se proprio si vuole introdurre questo che diventa un concetto di avanzamento automatico di progressione nella carriera, non vediamo perché non debba essere considerato utile in tal senso anche il periodo di forzata assenza degli uomini per il servizio militare obbligatorio. Se il beneficio di cui si tratta deve ritenersi sostanzialmente automatico, cioè non basato sull'esperienza di lavoro, esso si fonda dunque sulla considerazione del particolare valore civico, sociale e morale della menzionata funzione dell'uomo e della donna in ordine all'assistenza dei propri figli. Occorre provvedere, allora, affinché la funzione del servizio militare obbligatorio, prestato dall'uomo — anch'essa una funzione di carattere civico, morale e sociale — trovi analogo trattamento in questo provvedimento legislativo che si riferisce, appunto, alla parità dei diritti dell'uomo e della donna in materia di lavoro.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il secondo comma.

3. 3. Biasini, Robaldo, Del Pennino.

ROBALDO. Chiedo di svolgerlo io, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBALDO. Sono estremamente chiari i motivi che ci hanno indotto a presentare questo emendamento. Riteniamo, infatti, che la norma che considera come attività lavorativa, ai fini della progressione nella carriera, anche le assenze della lavoratrice nel periodo di gravidanza comporti un privilegio ingiustificato, che non si concilia con la parità tra uomini e donne. A nostro avviso la progressione di carriera deve essere ancorata all'accrescimento della professionalità, che certamente non si realizza in caso di assenza dal lavoro. Pensiamo quindi che la norma del secondo comma dell'articolo 3 sia discriminatoria, e tale da nuocere anche alla donna per quanto si riferisce alle concrete possibilità di assunzione. Un simile automatismo deve, a nostro avviso, essere eliminato perché reintrodurrebbe, sia pure rovesciato, un momento di disparità e non di eguaglianza fra il lavoro femminile e quello maschile.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 3?

BURO MARIA LUIGIA, *Relatore*. La Commissione esprime parere contrario sia agli emendamenti Bollati 3. 1 e 3. 2, sia all'emendamento Biasini 3. 3.

PRESIDENTE. Il Governo?

ANSELMI TINA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo è contrario agli emendamenti Bollati 3. 1 e 3. 2 e Biasini 3. 3. Vorrei, in particolare, far presente ai firmatari dell'emendamento Bollati 3. 2 che l'accoglimento del principio in esso contenuto creerebbe pesanti riflessi sulle aziende, proprio in un momento in cui ciò non appare assolutamente auspicabile.

PRESIDENTE. Onorevoli Bollati e Biasini, insistono sui loro emendamenti 3. 1, 3. 2 e 3. 3, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

BOLLATI. Sì, signor Presidente.

ROBALDO. Anche noi insistiamo sull'emendamento 3. 3.

PRESIDENTE. Pongo congiuntamente in votazione gli identici emendamenti Bollati 3. 1 e Biasini 3. 3.

(Sono respinti).

Pongo in votazione l'emendamento Bollati 3. 2.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

STELLA, *Segretario*, legge:

« Le lavoratrici, anche se in possesso dei requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia, possono optare di continuare a prestare la loro opera fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali, previa comunicazione al datore di lavoro da effettuarsi almeno tre mesi prima

della data di perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia. In tal caso si applicano alle lavoratrici le disposizioni della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modifiche ed integrazioni, in deroga all'articolo 11 della legge stessa ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

Le lavoratrici hanno diritto alla pensione una volta raggiunti gli stessi limiti di età previsti per gli uomini dalle attuali disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali.

4. i. Citaristi, Moro Paolo, Tesini Aristide, Portatadino.

CITARISTI. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. È stato inoltre presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo periodo con i seguenti:

La pensione liquidata all'avente diritto non è cumulabile con le retribuzioni percepite in caso di richiesta di prosecuzione di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi, al compimento del 55° anno di età. La corresponsione della pensione avrà luogo a partire dal compimento del 60° anno di età, con le limitazioni previste dall'articolo 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153, in caso di continuazione del rapporto di lavoro, o, se precedente, dal momento della intervenuta cessazione del rapporto di lavoro. Nei confronti delle lavoratrici che abbiano chiesto di proseguire il rapporto di lavoro sino al compimento del 60° anno si applicano le disposizioni della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive integrazioni, in deroga all'articolo 11 della legge stessa.

4. 3. Biasini, Robaldo, Del Pennino.

DEL PENNINO. Chiedo di svolgerlo io, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha la facoltà.

DEL PENNINO. Il nostro emendamento si fa carico sia dei riflessi che l'approvazione dell'articolo 4, del testo formulato dalla Commissione, avrebbe sulla situazione ge-

nerale dell'occupazione nel nostro paese, sia della realtà che si verrebbe a determinare per quanto attiene alla condizione previdenziale delle lavoratrici, nei confronti di quella dei lavoratori.

Sul primo punto vorrei dire che, nel momento in cui tutte le forze politiche sottolineano come prioritaria l'esigenza di risolvere il problema della disoccupazione giovanile, prevedere la possibilità del proseguimento del rapporto di lavoro per le lavoratrici fino al sessantesimo anno, derogando alle norme dell'articolo 11 della legge n. 604 del 1965 e consentendo il cumulo fra la retribuzione da lavoro dipendente ed il trattamento pensionistico, non può certo considerarsi coerente con gli obiettivi che si dichiara di voler perseguire. Direi che siamo quasi di fronte ad un fenomeno di schizofrenia legislativa rispetto alle scelte che sono state fatte con la legge sull'occupazione giovanile approvata da questo stesso Parlamento nelle scorse settimane.

Per quanto riguarda il secondo punto, noi riteniamo che la possibilità per le lavoratrici di proseguire il rapporto di lavoro oltre l'età pensionabile, con il cumulo integrale tra pensione e retribuzione, crei un precedente estremamente pericoloso, che potrebbe domani essere invocato anche da parte dei lavoratori dipendenti per ottenere la continuazione del loro rapporto di lavoro con il cumulo tra l'intera pensione e la retribuzione fino al compimento dell'età pensionabile prevista per i lavoratori autonomi o per i lavoratori iscritti ad altri enti di previdenza.

Queste sono le ragioni che ci hanno indotto a presentare il nostro emendamento, con cui si prevede che la corresponsione della pensione alle lavoratrici che vorranno mantenere il loro rapporto di lavoro fino al sessantesimo anno possa avere inizio solo al compimento di tale età. Nel caso in cui le lavoratrici, anche dopo il compimento di tale età, continuassero il rapporto di lavoro, si applicherebbero invece le norme generali previste dall'articolo 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per quanto riguarda il cumulo.

Solo con l'introduzione del nostro emendamento si giustifica perciò il mantenimento della deroga all'articolo 11 della legge n. 604. Se mantenessimo questa deroga — così com'è previsto nel testo della Commissione — anche per le lavoratrici che chiedono di proseguire nel rapporto di lavoro e continuano a percepire una pensione

di vecchiaia, realizzeremmo una situazione in cui verrebbe esaltato uno di quegli istituti assistenziali a cui accennava ieri il collega Robaldo. Non affermeremmo un principio di parità, ma solo istituiremmo un'altra situazione anomala rispetto al generale sistema di tutela dei diritti dei lavoratori.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche alle lavoratrici che nel regime della legislazione precedente hanno impugnato i licenziamenti ad esse intimati prima del 60° anno di età e che hanno in corso liti giudiziarie.

In caso di opzione il diritto a pensione si matura nel momento della cessazione del lavoro.

4. 2 Palomby Adriana, Roberti, Delfino, Galasso, Borromeo D'Adda, Cerquetti, Menicacci.

La onorevole Adriana Palomby ha facoltà di svolgerlo.

PALOMBY ADRIANA. Credo di avere illustrato, diciamo così, *ante litteram* questo emendamento, quando, ieri sera, ho parlato in aula. In realtà esso combacia con quello testé illustrato dall'onorevole Del Pennino. Non vorrei rubare tempo all'Assemblea: chiedo solo che l'emendamento venga messo in votazione, perché esso rispecchia la necessità di evitare il cumulo, e soprattutto quella di poter elevare a sessant'anni il limite di età per la cessazione del rapporto di lavoro.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

I lavoratori possono chiedere il pensionamento a partire dai limiti di età previsti per le donne da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali, previa comunicazione al datore di lavoro da effettuarsi almeno tre mesi prima della data in cui intendono lasciare il posto di lavoro per fruire del pensionamento.

4. 4. Bollati, Pazzaglia, Tremaglia, Valensise, Baghino, Santagati.

L'onorevole Bollati ha facoltà di svolgerlo.

BOLLATI. Anche se si tratta di un emendamento di non lieve portata, signor Presidente, lo illustrerò molto brevemente.

In sostanza, con l'articolo 4 noi introduciamo il diritto delle lavoratrici che, con la legislazione attuale, vanno in pensione a 55 anni, di optare per il collocamento a riposo oltre questo limite di età fino a 60 anni. Noi comprendiamo le ragioni di questa necessità, perché anche dopo i 55 anni la donna può essere utile nel mondo del lavoro, a se stessa, alla produzione e alla società. Riteniamo, però, che occorra concedere un analogo diritto ai lavoratori uomini, i quali dovrebbero poter chiedere il pensionamento a 55 anni o comunque nell'arco di tempo intercorrente tra i 55 e i 60 anni.

Non credo che vi siano difficoltà ad accogliere questa proposta, perché si tratta, in ogni caso, di una scelta rimessa al lavoratore, il quale deciderà in base alle sue condizioni fisiche e psichiche (quali sono dopo tanti anni di attività) e alla sua situazione economica.

Infine, riteniamo che una norma di questo genere, anche se fosse applicata limitatamente (se cioè la scelta per il pensionamento anticipato fosse attuata in non molti casi) comporterebbe dei benefici, in quanto darebbe la possibilità di rendere liberi posti di lavoro da assegnare soprattutto ai giovani.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 4?

BURO MARIA LUIGIA, Relatore. La Commissione è contraria a tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo?

ANSELMI TINA, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Per quanto riguarda l'emendamento 4. 2, devo dire che il primo comma riguarda materia che è attualmente sottoposta all'esame della Corte costituzionale, mentre il secondo comma (così come l'emendamento 4. 3) si occupa del problema della compatibilità tra pensione e retribuzione, cioè di un problema (per molti aspetti aperto e grave) che non può essere affrontato che nell'ambito della riforma generale dei trattamenti pensionistici.

Per queste ragioni, esprimo parere contrario sugli emendamenti 4. 2 e 4. 3, così come sull'emendamento 4. 4.

PRESIDENTE Passiamo ai voti.

Onorevole Del Pennino, mantiene l'emendamento Biasini 4. 3, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DEL PENNINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Adriana Palomby, mantiene il suo emendamento 4. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PALOMBY ADRIANA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Bollati, mantiene il suo emendamento 4. 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BOLLATI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

STELLA, Segretario, legge:

« Nelle aziende manifatturiere, anche artigianali, è vietato il lavoro delle donne dalle ore 24 alle ore 6. Tale divieto non si applica alle donne che svolgono funzioni dirigenziali, nonché alle addette ai servizi sanitari aziendali.

Il divieto di cui al comma precedente può essere diversamente disciplinato, o rimosso, mediante contrattazione collettiva, anche aziendale, in relazione a particolari esigenze della produzione e tenendo conto delle condizioni ambientali del lavoro e dell'organizzazione dei servizi. Della relativa regolamentazione le parti devono con-

giuntamente dare comunicazione entro 15 giorni all'ispettorato del lavoro, precisando il numero delle lavoratrici interessate.

Il divieto di cui al precedente primo comma non ammette deroghe per le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e fino al compimento del settimo mese di età del bambino ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

Dalle ore 24 alle 6 è espressamente vietato il lavoro delle donne dall'inizio dello stato di gravidanza e fino al compimento del settimo mese di età del bambino.

5. 1. Citaristi, Moro Paolo, Tesini Aristide, Portatadino.

CITARISTI. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

Nelle aziende manifatturiere anche artigianali è vietato dalle ore 24 alle ore 6 il lavoro delle donne dall'inizio dello stato di gravidanza e fino al compimento del settimo mese di età del bambino.

5. 4. Bollati, Pazzaglia, Baghino, Santagati, Tremaglia, Valensise.

L'onorevole Bollati ha facoltà di svolgerlo.

BOLLATI. Ritengo di averlo già illustrato nel corso del mio intervento in sede di discussione sulle linee generali.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

Nelle aziende manifatturiere, anche artigianali, agli effetti della presente legge è considerato lavoro notturno quello prestato tra le ore 24 e le ore 6. In tale orario, la prestazione lavorativa delle donne, ad eccezione di quelle che svolgono funzioni dirigenziali o di addette ai servizi sanitari aziendali, può essere prevista solo dalla contrattazione collettiva, anche aziendale, in relazione a particolari esigenze della produzione e tenendo conto delle condizioni ambientali e dell'organizzazione dei servizi.

Della relativa regolamentazione le parti devono congiuntamente dare comunicazione entro 15 giorni all'ispettorato del lavoro, precisando il numero delle lavoratrici interessate.

In nessun caso può essere consentito il lavoro notturno per le donne dall'inizio dello stato di gravidanza fino al compimento del settimo mese di età del bambino.

5. 8. ~~Biasini, Robaldo, Del Pennino.~~

ROBALDO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha la facoltà.

ROBALDO. Questo emendamento è legato a quanto diceva poco fa l'onorevole Bozzi, in quanto, sulla base dell'articolo 51 della Costituzione, non è possibile stabilire dei divieti e poi lasciare alle organizzazioni sindacali la facoltà di derogarvi. Abbiamo pertanto riformulato l'articolo (la cui sostanza viene, in definitiva, fatta salva), proprio per evitare i rischi di incostituzionalità che l'articolo 5 correrebbe, ove fosse approvato nel testo della Commissione.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sopprimere le parole: Nelle aziende manifatturiere, anche artigianali.

5. 9. **Boffardi Ines, Moro Paolo Enrico, Tesini Aristide, Portatadino, Sanese, Manfredi Manfredi, Bernardi, Armella, Aiardi, Revelli.**

Al secondo comma, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

Il datore di lavoro deve comunicare all'ispettorato del lavoro tre giorni prima della adibizione delle donne al lavoro notturno il numero delle lavoratrici interessate e il periodo presuntivo per tale deroga.

5. 3. **Boffardi Ines.**

L'onorevole Ines Boffardi ha facoltà di svolgerli.

BOFFARDI INES. Se è vietato per le donne il lavoro dalle ore 24 alle ore 6 nelle aziende manifatturiere e artigianali, non vedo perché analoga norma non dovrebbe essere prevista per quanto riguarda le lavoratrici delle aziende metalmeccani-

che. L'emendamento 5. 9 propone pertanto di sopprimere la dizione « Nelle aziende manifatturiere, anche artigianali », in quanto le eccezioni sono previste al secondo comma dell'articolo 5. L'esonero deve infatti riguardare tutte le lavoratrici e non si capisce perché esso non dovrebbe essere esteso anche a quelle che operano nelle aziende metalmeccaniche, dove il lavoro è duro e pesante (vi sono lavoratrici al tornio).

L'emendamento 5. 3 è motivato dal fatto che a mio avviso l'autorizzazione al lavoro notturno deve essere richiesta preventivamente e non dopo che lo stesso lavoro sia stato compiuto.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: il lavoro delle donne, *con le seguenti:* adibire le donne al lavoro.

5. 5. **Cresco, Ferrari Marte, Magnani Noya Maria, Castiglione, Ballardini.**

Al secondo comma, sostituire le parole: anche aziendale, *con le seguenti:* almeno a livello provinciale.

5. 6. **Cresco, Ferrari Marte, Magnani Noya Maria, Castiglione, Ballardini.**

Sostituire il terzo comma con il seguente:

Per tutta la durata della gestazione e fino al compimento del settimo mese di età del bambino, la lavoratrice deve astenersi dal lavoro nell'intervallo tra le ore 22 e le ore 6.

5. 7. **Cresco, Ferrari Marte, Magnani Noya Maria, Castiglione, Ballardini.**

L'onorevole Cresco ha facoltà di svolgerli.

CRESCO. Diamo per illustrato l'emendamento 5. 5, mentre ritiriamo l'emendamento 5. 7.

Per quanto riguarda l'emendamento 5. 6, il suo obiettivo è, in primo luogo, quello di non far diventare un diritto una coercizione. Infatti, il rischio maggiore, specialmente in migliaia di piccole aziende dove il sindacato non è presente, è che la tutela delle lavoratrici diventi pressoché impossibile e che si arrivi a pressioni sul lavo-

ratore di stampo ottocentesco. Ecco perché riteniamo che debba intervenire una contrattazione a livello provinciale che vede maggiormente presente il sindacato quindi maggiormente tutelate le lavoratrici.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il secondo comma, inserire il seguente:

Il datore di lavoro deve dare notizia almeno tre giorni prima della adibizione delle donne al lavoro notturno precisando il periodo presuntivo di tale deroga onde ottenerne l'autorizzazione dal suddetto organo di vigilanza e di controllo.

5. 2 **Palomby Adriana, Roberti, Delfino, Galasso, Borromeo D'Adda, Cerquetti, Menicacci.**

L'onorevole Adriana Palomby ha facoltà di svolgerlo.

PALOMBY ADRIANA. Dopo i chiarimenti molto pertinenti, che condividiamo, dati questa mattina in seno al Comitato dei nove dall'onorevole ministro, ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 5?

BURO MARIA LUIGIA, *Relatore*. La Commissione è contraria agli emendamenti Bollati 5. 4, Biasini 5. 8, Boffardi Ines 5. 9 e 5. 3, Cresco 5. 6; è invece favorevole all'emendamento Cresco 5. 5.

PRESIDENTE. Il Governo?

ANSELMI TINA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Onorevole Bollati, mantiene il suo emendamento 5. 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BOLLATI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Del Pennino, mantiene l'emendamento Biasini 5. 8, di cui ella è co-

firmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DEL PENNINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Ines Boffardi, mantiene il suo emendamento 5. 9, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BOFFARDI INES. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Cresco 5. 5, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Cresco, mantiene il suo emendamento 5. 6, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CRESCO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Ines Boffardi, mantiene il suo emendamento 5. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BOFFARDI INES. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo modificato dall'emendamento testè approvato.

(È approvato).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
SCALFARO

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 6.

STELLA, *Segretario*, legge:

«Le lavoratrici che abbiano adottato bambini, o che li abbiano ottenuti in affi-

damento preadottivo, ai sensi dell'articolo 314/20 del codice civile, possono avvalersi, sempreché in ogni caso il bambino non abbia superato al momento dell'adozione o dell'affidamento i sei anni di età, dell'astensione obbligatoria dal lavoro di cui all'articolo 4, lettera c), della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e del trattamento economico relativo, durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria.

Le stesse lavoratrici possono altresì avvalersi del diritto di assentarsi dal lavoro di cui all'articolo 7, primo comma, della legge di cui sopra, entro un anno dall'effettivo ingresso del bambino nella famiglia e sempreché il bambino non abbia superato i tre anni di età ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, le parole: nonché del diritto di assentarsi dal lavoro previsto dal secondo comma dello stesso articolo 7.

6. 1. **Cresco, Ferrari Marte, Magnani Noya Maria, Castiglione, Ballardini.**

L'onorevole Cresco o altro firmatario, ha facoltà di illustrarlo.

MAGNANI NOYA MARIA. Lo diamo per illustrato, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

BURO MARIA LUIGIA, Relatore. La Commissione esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo ?

ANSELMI TINA, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Cresco 6. 1, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo modificato dall'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

STELLA, segretario, legge:

« Il diritto di assentarsi dal lavoro e il trattamento economico previsti rispettivamente dall'articolo 7 e dal secondo comma dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono riconosciuti anche al padre lavoratore, anche se adottivo o affidatario ai sensi dell'articolo 314/20 del codice civile, in alternativa alla madre lavoratrice ovvero quando i figli siano affidati al solo padre.

A tal fine, il padre lavoratore presenta al proprio datore di lavoro una dichiarazione da cui risulti la rinuncia dell'altro genitore ad avvalersi dei diritti di cui sopra, nonché, nel caso di cui al secondo comma dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, il certificato medico attestante la malattia del bambino.

Nel caso di cui al primo comma dello articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, il padre lavoratore, entro dieci giorni dalla dichiarazione di cui al comma precedente, deve altresì presentare al proprio datore di lavoro una dichiarazione del datore di lavoro dell'altro genitore da cui risulti l'avvenuta rinuncia.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ai padri lavoratori, compresi gli apprendisti, che prestino la loro opera alle dipendenze di privati datori di lavoro, nonché alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle regioni, delle province, dei comuni, degli altri enti pubblici, anche a carattere economico, e delle società cooperative, anche se soci di queste ultime. Sono esclusi i lavoratori a domicilio e gli addetti ai servizi domestici e familiari ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con i seguenti:

Il diritto di assentarsi dal lavoro ed il trattamento economico previsti rispettivamente dall'articolo 7 e dal secondo comma dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono riconosciuti anche al padre lavoratore, *iure proprio*, ove la madre sia deceduta o i figli gli siano stati affidati, in alternativa, ove la madre sia impossibilitata ad usufruire di tale diritto per ragioni psico-fisiche.

Il diritto di assentarsi dal lavoro ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della leg-

ge 30 dicembre 1971, n. 1204, è riconosciuto anche al padre lavoratore, anche se adottivo o affidatario, ai sensi degli articoli 314 e 320 del codice civile in alternativa alla madre lavoratrice, ove il bambino abbia superato l'anno di vita, ovvero quando la madre sia impossibilitata per ragioni psichiche, *iure proprio*, quando i figli siano affidati al solo padre o la madre sia deceduta.

7. 1 Palomby Adriana, Roberti, Delfino, Galasso, Borromeo D'Adda, Cerquetti, Menicacci.

L'onorevole Adriana Palomby ha facoltà di svolgerlo.

PALOMBY ADRIANA. Questo emendamento risponde ad una determinata concezione della famiglia, della vita e di certi rapporti. Ho cercato di far recepire in sede di Commissione quanto è contenuto in questo emendamento che, in realtà, tende a limitare l'alternatività del diritto del padre ad assistere il bambino nel periodo che va dalla nascita ad un anno di età. Purtroppo, la Commissione ha manifestato parere contrario, e io propongo questo emendamento all'Assemblea, pur sapendo che verrà respinto.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: in alternativa alla madre lavoratrice ovvero quando i figli siano affidati al solo padre, con le seguenti: quando la madre del bambino sia deceduta o non possa avvalersene per comprovate ragioni ovvero quando i figli siano affidati al solo padre.

7. 2. Boffardi Ines, Belussi Ernesta.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

A tal fine il padre lavoratore presenta al proprio datore di lavoro il certificato di morte o di impedimento della madre e il certificato medico attestante la malattia del bambino.

7. 3. Boffardi Ines, Belussi Ernesta.

Sopprimere il terzo comma.

7. 4. Boffardi Ines, Belussi Ernesta.

L'onorevole Ines Boffardi ha facoltà di svolgerli.

BOFFARDI INES. Si tratta di tre emendamenti l'uno conseguente all'altro.

Io ho il grande difetto, e me ne scuso, di essere coerente con i principi che sempre mi hanno animato: il fatto che mi disdici molte volte da certi orientamenti ribadisce taluni concetti mi eviterà di fare carriera, ma è una prova di quanto siano profondi i miei convincimenti.

Chiedo scusa per questa parentesi. Poiché, però, sono convinta della validità di quanto abbiamo proposto con questi emendamenti e ritengo che essi non scalfiscano per nulla la parità tra uomo e donna — proprio per quel principio cui ho già accennato e che non voglio ripetere — credo che sia una notevole innovazione l'aver esteso anche all'uomo la possibilità di accudire, curare ed essere vicino al bambino, in caso di necessità, nei primi sei mesi di vita, ma anche che questo dovrebbe limitarsi ai casi di mancanza della madre o alla impossibilità, per varie ragioni, della madre lavoratrice (per malattia, per ricovero o per abbandono) di accudire personalmente al bambino.

Non sono del resto io a dirlo! So che questi emendamenti verranno respinti, però credo di portare qui la voce di moltissime donne e di moltissimi padri italiani che condividono questo pensiero, perché il bambino fino a sei mesi ha tanto bisogno soprattutto della mamma, si identifica con la madre, e potrebbe venir pregiudicato il suo sviluppo se ricevesse impressioni negative in questo periodo. È la scienza che lo dice, non io! Per questo insisto su tali emendamenti, sicura di interpretare, ripeto, il pensiero di moltissimi genitori italiani.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: in alternativa alla madre lavoratrice, con le seguenti: ogni qualvolta la madre lavoratrice non possa valersene per comprovate ragioni.

7. 5. Bollati, Pazzaglia, Valensise, Tremaglia, Baghino, Santagati.

Sopprimere il secondo comma.

7. 6. Bollati, Pazzaglia, Santagati, Valensise, Tremaglia, Baghino.

Sopprimere il terzo comma.

7. 7. Bollati, Pazzaglia, Tremaglia, Santagati, Valensise, Baghino.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 GIUGNO 1977

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Il datore di lavoro ha in ogni caso il diritto di far controllare da un medico specialista in clinica pediatrica l'esistenza e la durata della malattia del bambino per la quale sia stabilito il diritto all'assenza dal lavoro ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

7. 8. Bollati, Pazzaglia, Valensise, Baghino, Santagati, Tremaglia.

L'onorevole Bollati ha facoltà di svolgerli.

BOLLATI. Il mio emendamento 7. 5 è nel solco dell'emendamento dell'onorevole Ines Boffardi, perchè anche noi riteniamo che non si debba stabilire questa rigida alternatività tra l'uomo e la donna e che debba essere data la facoltà ai coniugi di scegliere, appunto, chi dei due voglia avvalersi di questi benefici.

Pensiamo che il concetto di uguaglianza non debba portare a determinate scelte. Probabilmente si arriva a questi eccessi anche perché il titolo del provvedimento non è dei più indovinati e forse avrebbe dovuto essere diverso. Quando infatti si parla di «parità di trattamento tra uomini e donne», siamo veramente al di là di quelle che sono le condizioni naturali e fisiologiche dell'uomo e della donna. Sarebbe stato preferibile, forse, parlare di uguaglianza tra uomini e donne, e alla luce di questo più corretto concetto di uguaglianza simili anomalie probabilmente non sarebbero emerse.

Insistiamo, pertanto, su questo emendamento, dal quale derivano, come conseguenza logica, gli emendamenti 7. 6 e 7. 7, tendenti a sopprimere il secondo e il terzo comma dell'articolo 7 e che pongono in essere il meccanismo per avvalersi di questa alternatività.

Il mio emendamento 7. 8 introduce un meccanismo di controllo in questa materia. Infatti, quando diamo la possibilità alla donna o all'uomo di alternarsi al lavoro, specie in occasione delle cure da prestare al figlio nel periodo seguente a quello che legittima l'assenza dal lavoro, ritengo che debba esistere un certo controllo da parte del datore di lavoro, al fine di evitare eventuali abusi. Pertanto, proponiamo che i datori di lavoro abbiano in ogni caso il diritto di far controllare da un medico

specialista in pediatria l'esistenza e la durata della malattia del bambino per la quale si è stabilito il diritto dell'assenza dal lavoro, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della legge n. 1204 del 1971. Mi pare che questa norma costituisca un correttivo necessario rispetto ai possibili abusi.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

All'ultimo comma, sopprimere le parole: e gli addetti ai servizi domestici e familiari.

7. 9. Cresco, Ferrari Marte, Magnani Noya Maria, Castiglione, Ballardini, Bertoldi.

L'onorevole Cresco ha facoltà di svolgerlo.

CRESCO. Riteniamo che, nel momento in cui si formula un provvedimento che punta alla parità tra l'uomo e la donna, escludere gli addetti ai servizi domestici e familiari sia in contraddizione con il significato profondo del provvedimento stesso.

Si dirà — come si è detto in Commissione — che gli addetti ai servizi domestici e familiari sono già esclusi dalle norme sulla tutela della maternità. Ma noi riteniamo che questo sia semmai un motivo per eliminare tali disparità, così come riteniamo che non si possa a disparità far seguire altre disparità, colpendo le categorie più deboli, aggiungendo ingiustizia ad ingiustizia.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 7?

BURO MARIA LUGIA, Relatore. La Commissione è contraria a maggioranza all'emendamento Cresco 7. 9, ed è altresì contraria a tutti gli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo?

ANSELMI TINA, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Gli emendamenti presentati all'articolo 7 racchiudono due tipi di problemi. Il primo problema attiene ad una limitazione di quella parità uomo-donna già affermata nel nuovo diritto di famiglia in rapporto alle responsabilità di fronte al figlio, e ripresa nel provvedimento che stiamo esaminando.

Evidentemente, proprio nell'interesse del bambino saranno la madre ed il padre a decidere chi dei due sia opportuno che in una data circostanza rimanga a casa. Il provvedimento non fa obbligo di scegliere il padre. Esso, ribadendo quanto affermato nella legge di riforma del diritto di famiglia, prevede che, laddove vi sia una situazione particolare del bambino, i due genitori decidano insieme, caso per caso, quale dei due debba rimanere a casa.

Quando, in sede di replica, ricordavo che questo principio, introdotto nella legislazione svedese, ha dato come risultato che solo il 2,5 per cento dei padri ha utilizzato il diritto in questione, ho semplicemente espresso una valutazione. Innanzitutto, sono i genitori a decidere, nell'interesse del bambino e secondo le loro valutazioni, chi debba rimanere a casa. Che poi esista il dato di fatto che nella grande maggioranza dei casi sia la madre a rimanere accanto al bambino è un altro discorso.

Per queste ragioni, sono contraria agli emendamenti Palomby Adriana 7. 1, Boffardi Ines 7. 2, 7. 3, e 7. 4, Bollati 7. 5, 7. 6 e 7. 7.

Per quanto riguarda l'emendamento Cresco 7. 9, debbo osservare che la legge per la tutela delle lavoratrici madri, dato il particolare tipo di attività, esclude che le collaboratrici familiari possano godere di certi diritti nei confronti dei loro figli. Poiché — ripeto — il rapporto di lavoro è atipico, evidentemente non si può riconoscere questo diritto neppure al padre. Per queste ragioni esprimo parere contrario all'emendamento Cresco 7. 9 e all'emendamento Bollati 7. 8 che tende ad introdurre un principio di controllo già rifiutato in altri casi.

PRESIDENTE. Onorevole Adriana Palomby mantiene il suo emendamento 7. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PALOMBY ADRIANA. Sì signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Ines Boffardi, mantiene i suoi emendamenti 7. 2, 7. 3 e 7. 4, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

BOFFARDI INES. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Bollati, mantiene i suoi emendamenti 7. 5, 7. 6, 7. 7 e 7. 8, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

BOLLATI. Ritiro il mio emendamento 7. 6 e mantengo gli altri emendamenti, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Cresco, mantiene il suo emendamento 7. 9, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CRESCO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Palomby Adriana 7. 1.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Boffardi Ines 7. 2.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Bollati 7. 5.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Boffardi Ines 7. 3.

(È respinto).

Pongo congiuntamente in votazione gli identici emendamenti Boffardi Ines 7. 4 e Bollati 7. 7.

(Sono respinti).

Pongo in votazione l'emendamento Cresco 7. 9.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Bollati 7. 8.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione nel testo della Commissione.

STELLA, *Segretario*, legge:

« Per i riposi di cui all'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, con effetto dal 1° gennaio 1978, è dovuta dall'ente assicuratore di malattia, presso il quale la lavoratrice è assicurata, un'indennità pari all'intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi medesimi.

L'indennità è anticipata dal datore di lavoro ed è portata a conguaglio con gli importi contributivi dovuti all'ente assicuratore.

All'onere derivante agli enti di malattia per effetto della disposizione di cui al primo comma, si fa fronte con corrispondenti apporti dello Stato. A tal fine gli enti di malattia tengono apposita evidenza contabile ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 9.

STELLA, *Segretario*, legge:

« Gli assegni familiari, le aggiunte di famiglia e le maggiorazioni delle pensioni per familiari a carico possono essere corrisposti, in alternativa, alla donna lavoratrice o pensionata alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti per il lavoratore o pensionato.

Sono abrogate tutte le disposizioni legislative che siano in contrasto con il principio di cui al comma precedente ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, aggiungere, in fine, le parole: Nel caso di richiesta di entrambi i genitori gli assegni debbono essere corrisposti al genitore con il quale il figlio convive.

9. 1. **Bollati, Pazzaglia, Santagati, Valensise, Tremaglia, Baghino.**

L'onorevole Bollati ha facoltà di svolgerlo.

BOLLATI. L'articolo 9 introduce un altro principio di alternatività in tema di corresponsione degli assegni familiari, che possono essere dati tanto all'uomo, quanto alla donna, lavoratrice o pensionata, con gli stessi limiti previsti per il lavoratore o per il pensionato.

Come ho già detto a proposito di un articolo precedente, in sostanza ci troviamo di fronte ad una norma che sicuramente non assicura la certezza del diritto, per cui può comportare inconvenienti nella sua applicazione. Come ha detto il ministro, probabilmente saranno i coniugi a dover decidere quale di loro dovrà beneficiare di questi diritti. Inoltre, ci troviamo di fronte a questioni di carattere patrimoniale, che potrebbero portare a dissidi tra l'uomo e la donna, soprattutto in determinate condizioni: per esempio, in regime di separazione tra i coniugi, situazione nella quale evidentemente esistono problemi di carattere patrimoniale, per cui l'accordo potrebbe essere molto difficile.

Per queste ragioni ritengo debba essere accolto questo nostro emendamento che, almeno parzialmente, elimina la possibilità di questi dissidi o, quanto meno, offre l'opportunità di comporli, soprattutto in regime di separazione. Infatti, nel caso vengano richiesti da entrambi i genitori, gli assegni debbono essere corrisposti al genitore con il quale il figlio convive; tale conseguenza mi pare ovvia e naturale.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma aggiungere, in fine, le seguenti parole: Nel caso di richiesta di entrambi i genitori gli assegni familiari, le aggiunte di famiglia e le maggiorazioni delle pensioni per familiari a carico debbono essere corrisposti al genitore con il quale il figlio convive.

9. 2.

L'onorevole ministro del lavoro e della previdenza sociale ha facoltà di svolgerlo.

ANSELMI TINA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. L'emendamento prevede una estensione delle prestazioni per i familiari. Ritengo che esso sia tale da assorbire il contenuto dell'emendamento Bollati 9. 1 e ne raccomando alla Camera l'approvazione.

PRESIDENTE. La Commissione ?

BURO MARIA LUIGIA, *Relatore*. La Commissione esprime parere favorevole all'emendamento del Governo 9. 2, il cui contenuto è tale da assorbire l'emendamento Bollati 9. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo 9.2, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Dichiaro pertanto assorbito l'emendamento Bollati 9.1.

Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo modificato dall'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione nel testo della Commissione.

STELLA, *Segretario*, legge:

« Alla lettera *b*) dell'articolo 205 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le parole "loro mogli e figli" sono sostituite con le parole "loro coniuge e figli" ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 11.

STELLA, *Segretario*, legge:

« Le prestazioni ai superstiti, erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dal fondo pensioni per i lavoratori dipendenti, sono estese, alle stesse condizioni previste per la moglie dell'assicurato o del pensionato, al marito dell'assicurata o della pensionata deceduta posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche in materia di trattamenti pensionistici sostitutivi ed integrativi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e di trattamenti a carico di fondi, gestioni ed enti istituiti per lavoratori dipendenti da datori di lavoro esclusi ed esonerati dall'obbligo dell'assicurazione medesima, per lavoratori autonomi e per liberi professionisti ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 11.

11. 7. **Biasini, Robaldo, Del Pennino.**

Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

Le prestazioni ai superstiti, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestite dal Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti o dai fondi sostitutivi o integrativi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o di fondi, gestioni ed enti istituiti per lavoratori dipendenti da datori di lavoro esclusi od esonerati dall'obbligo dell'assicurazione medesima, per lavoratori autonomi e per liberi professionisti sono dovute alla moglie dell'assicurato o del pensionato e al marito dell'assicurata o della pensionata deceduti posteriormente all'entrata in vigore della presente legge, quando il superstite non sia titolare di un reddito annuo a qualsiasi titolo superiore a lire 1.420.000.

11. 8. **Biasini, Robaldo, Del Pennino.**

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Le pensioni di reversibilità ai superstiti, titolari di reddito a qualsiasi titolo superiore a lire 1.420.000, non verranno integrate al minimo.

11. 9. **Biasini, Robaldo, Del Pennino.**

DEL PENNINO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL PENNINO. L'articolo 11, insieme con l'articolo 4, rappresenta la norma di questa legge che più preoccupa i repubblicani e, se dovesse essere approvato nel testo formulato dalla Commissione, il mio gruppo non darà voto favorevole al provvedimento in discussione, ma sarà costretto ad astenersi dalla votazione finale.

Credo che in un momento come l'attuale non si possa valutare il significato di quanto previsto dall'articolo 11 semplicemente in termini di affermazione di principio, ma si debba inquadrarlo nella condizione generale del sistema della previdenza sociale, valutando le conseguenze che si determineranno in termini di maggiori oneri.

Credo, partendo dall'analisi della situazione della previdenza sociale e richiamandomi a dei dati che lo stesso ministro ha fornito in ripetute occasioni, di dover ricordare a me stesso, prima ancora che ai colleghi, che noi, tutte le volte che operiamo nel settore delle prestazioni previdenziali, dobbiamo tenere presente l'andamento del disavanzo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale così come questo si delineerà nei prossimi anni: 2.538 miliardi di disavanzo nel 1978, 3.412 miliardi di disavanzo nel 1979, 4.100 miliardi di disavanzo nel 1980, sino a giungere in quell'anno ad un disavanzo patrimoniale complessivo di 12.282 miliardi. Non possiamo, di fronte a queste cifre, non chiederci quali siano state le cause che hanno determinato questa situazione e non rilevare che, se ci troviamo in questa situazione, ciò si deve soprattutto al fatto che tutta la normativa, tesa ad allargare le prestazioni, a migliorarle e ad estenderle, è stata introdotta con delle leggi, votate da questo Parlamento, che non tenevano conto di quelli che erano gli adeguamenti del gettito contributivo che si rendevano necessari per garantire l'equilibrio delle gestioni dell'INPS. Oggi, proseguendo sulla vecchia linea che ci ha portato all'attuale stato di cose, noi affrontiamo un nuovo tema di grande rilevanza, come quello della estensione della reversibilità al vedovo, qualunque siano le sue condizioni di salute e le sue condizioni economiche e sociali, senza che i dati che il Governo ha presentato alla Commissione possano essere considerati attendibili e senza che si possano valutare quelle che sono le iniziative più generali che il Governo e il Parlamento intendono assumere per ristabilire un equilibrio nelle gestioni dell'INPS.

Il Governo ha parlato, se non sbaglio, di 50 miliardi di onere, come costo di questo provvedimento. Io ho in mano uno studio del servizio statistico attuariale dello Istituto nazionale della previdenza sociale dell'ottobre del 1976; quindi, fatto in un momento in cui le previsioni di costo devono essere considerate inferiori a quelle che si potrebbero formulare oggi. Questo studio prevede che nel caso di estensione del principio della reversibilità al vedovo, modificandosi il sistema attuale che condiziona la erogazione della pensione indiretta o di reversibilità all'accertamento dello stato di invalidità del vedovo, si avrebbe un onere annuo per le nuove liquidazioni di 5,7 miliardi ed un maggiore onere com-

pletivo a regime di 87,8 miliardi. Siamo quindi ben al di sopra delle previsioni che il Governo ha fatto.

Non credo che queste cifre abbiano un valore assoluto: le porto soltanto per indicare come, sul piano dei maggiori oneri che cadranno sull'INPS, le valutazioni che sono state fatte non siano certamente fondate e come noi ci accingiamo ad approvare una norma senza considerarne le implicazioni di carattere finanziario.

Credo che il principio della estensione della pensione di reversibilità al vedovo rappresenti un'affermazione importante sul piano del riconoscimento generale del concetto di parità, che è alla base del provvedimento in esame. Ritengo, per altro, che esso debba essere inquadrato in una normativa che affronti globalmente la situazione della previdenza sociale. Questo il significato dell'emendamento soppressivo dell'articolo 11 che abbiamo presentato: crediamo che la *sedes materiae* della norma in questione non possa e non debba essere il provvedimento di cui oggi discutiamo.

Ove tale affermazione di principio fosse considerata dai colleghi delle altre parti politiche di tale rilevanza da chiederne l'inserimento nel provvedimento in esame, dovremmo cautelarci, sempre che si intenda essere legislatori attenti ai riflessi che le norme che approviamo hanno sulla finanza pubblica, prevedendo un sistema che, nel momento in cui introduce il principio della parità per i superstiti, circondi lo stesso di talune cautele, sia per quanto attiene la possibilità di reversibilità della pensione nei confronti dei vedovi, sia per quanto concerne tale possibilità nei confronti delle vedove.

Con l'emendamento subordinato 11.8 abbiamo perciò previsto che si estenda il principio della reversibilità della pensione alle vedove, ma abbiamo altresì precisato che il diritto alla reversibilità viene riconosciuto alla moglie dell'assicurato o del pensionato e al marito dell'assicurata o della pensionata, deceduti posteriormente all'entrata in vigore del provvedimento in discussione, quando il superstite non sia titolare di un reddito annuo a qualsiasi titolo superiore a lire 1.420.000.

Ove non si credesse di accogliere neppure questa soluzione, con l'emendamento 11.9 chiediamo che sia quanto meno prevista la non integrazione al minimo delle pensioni di reversibilità ai superstiti tito-

lari di reddito a qualsiasi titolo superiore a lire 1.420.000

Riteniamo che la gamma di soluzioni che abbiamo indicato al Parlamento e alle forze politiche mostri, per la sua stessa articolazione, come si sia di fronte ad un problema complesso, che pone esigenze diverse da conciliare, e come, quindi, la soluzione legislativa adottata dalla Commissione sia tale da non apparire adeguatamente meditata ed in grado di rispondere a tutte le preoccupazioni che sorgono in materia.

Queste le ragioni per le quali, mentre ribadiamo che la decisione migliore sarebbe quella di stralciare la norma contenuta nell'articolo 11, rinviandola ad un provvedimento generale di riforma del nostro ordinamento pensionistico, che sani le molte altre situazioni di squilibrio e di ingiustizia esistenti, invitiamo il Governo e le altre forze politiche ad accogliere almeno, nel momento in cui si intende qui introdurre il principio della reversibilità per i vedovi, una delle nostre soluzioni subordinate per impedire che questo provvedimento si traduca in un ulteriore colpo al nostro già dissestato sistema previdenziale.

PRESIDENTE sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sopprimere le parole: deceduta posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

11. 3. Bollati, Pazzaglia, Baghino, Santagati, Tremaglia, Valensise.

Al primo comma, aggiungere, in fine, le parole: Le prestazioni decorrono dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge nel caso in cui l'assicurata o pensionata sia deceduta prima di tale data.

11. 4. Bollati, Pazzaglia, Valensise, Baghino, Tremaglia, Santagati.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge nei confronti del coniuge superstite che presta attività lavorativa e limitatamente alla quota di pensione di reversibilità a lui spettante, si applica la norma di cui all'articolo 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

11. 5. Bollati, Pazzaglia, Baghino, Tremaglia, Valensise, Santagati.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a tutti i dipendenti del pubblico impiego.

11. 6. Bollati, Pazzaglia, Santagati, Valensise, Baghino, Tremaglia.

L'onorevole Bollati ha facoltà di svolgerli.

BOLLATI. I nostri emendamenti all'articolo 11 - ed in particolare gli emendamenti 11. 3 ed 11. 4, relativi alle prestazioni a favore dei superstiti - tendono a sanare una anomalia esistente nell'articolo in questione.

L'articolo 11 prevede l'applicazione di questa nuova norma a favore dei vedovi, solamente se la morte sia avvenuta successivamente all'entrata in vigore della legge. Ci rendiamo conto che ci sono questioni di grave momento finanziario, per cui abbiamo proposto con l'emendamento 11. 3 di abolire al primo comma le parole: « deceduta posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge », consentendo quindi di fruire del beneficio anche nel caso in cui la donna sia morta prima dell'entrata in vigore della legge.

Abbiamo anche proposto, con l'emendamento 11. 4, una aggiunta al medesimo comma, nel senso che le prestazioni a favore del vedovo decorrano dall'entrata in vigore della legge. Con questo sistema crediamo di aver raggiunto un giusto compromesso fra le fondate aspettative dei vedovi che hanno visto morire la moglie prima dell'entrata in vigore della legge e le esigenze di carattere finanziario, perché le prestazioni vengano erogate a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge, evidentemente su domanda dell'interessato.

Circa l'emendamento 11. 6, sarei pronto a ritirarlo se avessi interpretato male lo articolo. L'emendamento tende ad applicare il beneficio previsto anche a tutti i pubblici dipendenti. Dalla lettura dell'articolo, lo confesso, non comprendo bene se tale applicazione è prevista: mi pare che lo sia nel secondo comma. Sono dunque pronto a ritirare questo emendamento se l'onorevole ministro mi confermerà che l'articolo 11 è applicabile anche ai pubblici dipendenti.

Per quanto riguarda l'emendamento 11.5, esso tende ad eliminare la cumulabilità tra la retribuzione percepita dal vedovo e dalla vedova in costanza di lavoro ed il beneficio della reversibilità. Il richiamo all'articolo 20 della legge 30 aprile 1969 n. 153, che a sua volta si richiama allo articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, stabilisce proprio la non cumulabilità nella misura del 50 per cento delle quote eccedenti i trattamenti minimi della pensione con la retribuzione lorda. Riteniamo ingiusto che il vedovo il quale lavora percepisca anche la pensione di reversibilità della vedova, oltre i trattamenti minimi pensionistici.

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, dopo la parola: anche, aggiungere le seguenti: ai dipendenti pubblici nonché.

11. 10.

L'onorevole relatore intende svolgerlo?

BURO MARIA LUIGIA, Relatore. Lo diamo per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

La reversibilità della pensione di cui ai commi precedenti si estende anche ai coniugi maschi superstiti di lavoratrice deceduta a partire dal 1° gennaio 1975.

La reversibilità opera dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

11. 1 **Palomby Adriana, Roberti, Delfino, Galasso, Borromeo D'Adda, Cerquetti, Menicacci.**

L'onorevole Adriana Palomby ha facoltà di svolgerlo.

PALOMBY ADRIANA. Questo emendamento ha voluto affrontare una realtà molto dolorosa, quella soprattutto dei coniugi rimasti vedovi in epoca recente, addirittura quando il provvedimento era già stato presentato. È indubbio che, di fronte a questo problema umano, a questa sorta di iniquità certamente non voluta da alcuno, ma comunque introdotta da una forza superiore, si prova nell'animo il sentimento, il

desiderio di sanare qualche situazione pregressa, cioè di retrodatare la possibilità di far godere al coniuge vedovo la pensione di reversibilità del coniuge deceduto, a partire da un termine che noi proponiamo nella data del 1° gennaio 1975, riconducendo il momento del godimento della pensione di reversibilità all'entrata in vigore del presente provvedimento.

Mi rendo conto che l'approvazione di questo emendamento comporta degli oneri finanziari, tuttavia le statistiche hanno dimostrato che la premorienza femminile è molto più bassa di quella maschile, sfortunatamente per gli uomini e un po' più fortunatamente per le donne. Insisto pertanto su questo mio emendamento.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Il diritto di reversibilità delle pensioni a carico dello Stato è riconosciuto al coniuge superstita a prescindere dalla differenza di età.

11. 2

Boffardi Ines, Maroli.

L'onorevole Ines Boffardi ha facoltà di svolgerlo.

BOFFARDI INES. Poiché stiamo trattando il tema dell'uguaglianza tra uomo e donna nel campo dell'attività lavorativa, e considerato che si è deciso di estendere a favore dell'uomo il principio della reversibilità della pensione, ritengo sia opportuno prestare attenzione anche al problema, in fondo modesto, posto in luce dal mio emendamento. Esso si propone di eliminare la discriminazione che opera nei riguardi di un certo numero di donne lavoratrici. In tutti i sistemi previdenziali diversi da quello dello Stato, infatti, non è richiesta, come requisito per poter godere del diritto alla reversibilità della pensione, una differenza di età tra i coniugi non superiore ai 25 anni; per i pensionati dello Stato, invece, sussiste tale requisito. Non vorrei che mi si obiettasse — come è stato fatto stamane in Commissione — che della questione si potrà più opportunamente parlare in sede di riforma generale del sistema previdenziale. Sono state infatti già accolte disposizioni riguardanti materie che avrebbero anch'esse potuto trovare più organica sistemazione in altra sede; allo stesso modo

credo sia opportuno prendere in considerazione questo mio emendamento — che tra l'altro non comporta oneri finanziari —, con il quale si intende rimuovere una discriminazione che colpisce una categoria di lavoratrici che attualmente non può godere del diritto alla reversibilità della pensione, a causa della differenza di età tra i coniugi.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 11?

BURO MARIA LUIGIA, Relatore. La Commissione esprime anzitutto parere contrario sugli emendamenti Biasini 11. 7, 11. 8 e 11. 9. In merito all'emendamento Biasini 11. 8, tuttavia, faccio presente che la Commissione si è fatta carico del problema sollevato, tanto da impegnare in modo stringente il Governo a por mano alla riforma del sistema della previdenza sociale. Soltanto sulla base di tale presupposto è stato accettato il principio dell'estensione della reversibilità della pensione.

La Commissione esprime poi parere negativo sugli emendamenti Bollati 11. 3, 11. 4, 11. 5 e 11. 6, sull'emendamento Palomby Adriana 11. 1 e sull'emendamento Boffardi Ines 11. 2.

Raccomando infine alla Camera l'approvazione dell'emendamento della Commissione 11. 10.

PRESIDENTE. Il Governo?

ANSELMI TINA, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Alcuni colleghi chiedono la soppressione di questo articolo 11, ma questo non perché — come ha ricordato l'onorevole Del Pennino — non si riconosca il principio, che in esso viene sancito, della estensione del diritto alla reversibilità della pensione a favore del marito. Tale principio poggia anzitutto su una constatazione di fatto: poiché la donna versa i contributi nella stessa misura in cui li versa l'uomo, si deve applicare anche alla pensione da lei goduta, ed in favore del coniuge superstite, il principio di reversibilità che opera a favore della vedova sulla pensione del marito deceduto. Si tratta di un tema sul quale si era già lungamente discusso, anche nelle passate legislature, tanto in Commissione lavoro che in Assemblea. Ci è parso giusto che, nell'ambito di un provvedimento che si ispi-

ra ad una concezione paritaria tra uomo e donna in materia di lavoro, fosse accolto tale principio, pur nella consapevolezza che esso comporterà un certo onere.

Si tratta, però, di un onere non aggiuntivo, perché tutto sommato si va ad utilizzare un fondo — quello dei contributi versati dalle donne — che per anni è stato espropriato in altre direzioni. D'altra parte, si è trovata la copertura finanziaria. È certamente una ragione di risparmio che ci ha indotto a non rendere per alcun motivo retroattiva la legge: ecco perché esprimiamo parere negativo su tutti quegli emendamenti che mirano, con diverse specificazioni, a retrodatare l'applicazione del provvedimento.

Vi è poi un altro punto sul quale dobbiamo riflettere. L'emendamento Biasini 11. 8, illustrato dall'onorevole Del Pennino, subordina la reversibilità ad un reddito del coniuge non superiore ad 1 milione e 420 mila lire. L'onorevole Del Pennino è membro della Commissione lavoro da tanti anni (da quanti ne sono membro io), e sa quante volte abbiamo discusso sul modo di collegare le pensioni al reddito e al diritto al lavoro; egli conosce il problema del tetto. Io sono convinta che la situazione previdenziale e pensionistica italiana ci obblighi oggi ad affrontare il problema di una riforma generale. Ne abbiamo parlato a lungo e forse solo ora che siamo giunti ad un livello così critico, saremo finalmente costretti dai fatti ad affrontarla.

Ecco perché voglio dire all'onorevole Del Pennino e all'onorevole Ines Boffardi, pur dovendo esprimere parere negativo sugli emendamenti che essi hanno illustrato, che non possiamo introdurre in una legge particolare modifiche che attengono ad una revisione generale del sistema pensionistico. Questo — e non il contenuto degli emendamenti — è il motivo per il quale mi associo al parere della Commissione nell'esprimere parere negativo su tutti gli emendamenti, invitando l'onorevole Bollati a ritirare il suo emendamento 11. 6, perché confermo che l'articolo 11 riguarda tutti i pensionati, compresi quelli del settore pubblico. Esprimo, invece, parere favorevole all'emendamento della Commissione 11. 10.

PRESIDENTE. Onorevole Bollati, dopo le dichiarazioni del ministro mantiene il suo emendamento 11. 6?

BOLLATI. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Onorevole Del Pennino, mantiene gli emendamenti Biasini 11. 7 e 11. 8, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione, né dal Governo?

DEL PENNINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Biasini 11. 7.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Biasini 11. 8.

(È respinto).

Onorevole Bollati, mantiene i suoi emendamenti 11. 3 e 11. 4, non accettati dalla Commissione, né dal Governo?

BOLLATI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Bollati 11. 3.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Bollati 11. 4.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 11. 10, accettato dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Del Pennino, mantiene l'emendamento Biasini 11. 9, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione, né dal Governo?

DEL PENNINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Adriana Palomby, mantiene il suo emendamento 11. 1, non accettato dalla Commissione, né dal Governo?

PALOMBY ADRIANA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Ines Boffardi, mantiene il suo emendamento 11. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BOFFARDI INES. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Bollati, mantiene il suo emendamento 11. 5, non accettato dalla Commissione, né dal Governo?

BOLLATI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo modificato dall'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

STELLA, Segretario, legge:

« Le prestazioni ai superstiti previste dal testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e dalla legge 5 maggio 1976, n. 248, sono estese alle stesse condizioni stabilite per la moglie del lavoratore al marito della lavoratrice deceduta posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire le parole: posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, *con le seguenti:* Le prestazioni decorrono dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge nel caso in cui la lavoratrice sia deceduta prima di tale data.

12. 1. **Bollati, Pazzaglia, Tremaglia, Baghino, Santagati, Valensise.**

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge le rendite da infortunio o malattia professionale spettanti al coniuge superstite non sono cumulabili, nella mi-

sura del loro ammontare, con la retribuzione lorda percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi.

12. 2. **Bollati, Pazzaglia, Santagati, Tremaglia, Baghino, Valensise.**

L'onorevole Bollati ha facoltà di svolgerli.

BOLLATI. Ritengo di averli già illustrati, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questi emendamenti?

BURO MARIA LUGIA, *Relatore*. Parere contrario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo?

ANSELMI TINA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Parere contrario, per i motivi che ho illustrato precedentemente parlando degli emendamenti 11. 4 e 11. 3.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Onorevole Bollati, mantiene i suoi emendamenti 12. 1 e 12. 2, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

BOLLATI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bollati 12. 1.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Bollati 12. 2.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli 13 e 14 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione nel testo della Commissione.

STELLA, *Segretario*, legge:

ART. 13.

«L'ultimo comma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1976, n. 300, è sostituito dal seguente:

”Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti

diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso”».

(È approvato).

ART. 14.

«Alle lavoratrici autonome che prestino lavoro continuativo nell'impresa familiare è riconosciuto il diritto di rappresentare l'impresa negli organi statutari delle cooperative, dei consorzi e di ogni altra forma associativa».

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 15.

STELLA, *Segretario*, legge:

«Qualora vengano posti in essere comportamenti diretti a violare le disposizioni della presente legge, su ricorso del lavoratore o, per sua delega, delle organizzazioni sindacali, il pretore del lavoro del luogo ove è avvenuto il comportamento denunciato, ovvero il giudice amministrativo nel caso si tratti di dipendenti pubblici, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente articolo, ordina all'autore del comportamento denunciato, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti. Nei confronti di chiunque rifiuti di ottemperare alla decisione del magistrato si applica la sanzione di cui all'articolo 509, secondo comma, del codice penale».

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 15 con il seguente:

Qualora vengano posti in essere comportamenti diretti a violare la parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, in violazione degli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, si applicano le disposizioni dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

15. 4.

L'onorevole ministro ha facoltà di svolgerlo.

ANSELMI TINA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Questo emenda-

mento è praticamente equivalente agli emendamenti Biasini 15. 3 e 15. 5 della Commissione. Il Governo pertanto non vi insiste.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire le parole: Qualora vengano posti in essere comportamenti diretti a violare le disposizioni della presente legge, *con le seguenti:* Qualora siano violate le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 della presente legge.

15. 1. **Bollati, Baghino, Pazzaglia, Tremaglia, Valensise, Santagati.**

Sostituire le parole: nei due giorni successivi, *con le seguenti:* nei dieci giorni successivi.

15. 2. **Bollati, Pazzaglia, Valensise, Tremaglia, Santagati, Baghino.**

L'onorevole Bollati ha facoltà di svolgerli.

BOLLATI. L'articolo 15 prevede gli strumenti legali con i quali il cittadino potrà reagire ad eventuali violazioni delle norme del provvedimento in esame; però mi sembra che la formulazione sia un po' troppo generica e tale da prestarsi ad equivoci. È per questo motivo che, con il nostro emendamento 15. 1, cerchiamo di circoscrivere e specificare quelle che nell'articolo sono definite le « disposizioni della presente legge » suscettibili di immediato gravame in sede giudiziaria. Abbiamo ritenuto, quindi, di dover fare specifico riferimento a quelli che consideriamo i punti qualificanti della legge, e precisamente agli articoli 1, 2, 3 e 5 (quest'ultimo per la parte riguardante il lavoro notturno).

Per quanto riguarda l'emendamento 15. 2, posso dire che noi operatori del diritto vediamo forse le cose con una maggiore esperienza e sappiamo quindi benissimo che, con l'attuale funzionamento della giustizia, nessun pretore sarà in grado di convocare le parti due giorni dopo aver preso visione del ricorso.

Poiché siamo convinti che la fissazione di un termine non rispettabile finisce per determinare una maggiore perdita di tempo, proponiamo di sostituire le parole « nei due giorni successivi » con le parole « nei dieci giorni successivi ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo le parole: rimozione degli effetti, *aggiungere le seguenti:* La decisione del giudice del lavoro o del giudice amministrativo è sottoposta ai normali gravami.

15. 3. **Biasini, Robaldo, Del Pennino.**

L'onorevole Robaldo ha facoltà di svolgerlo.

ROBALDO. Lo diamo per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato i seguenti emendamenti:

Dopo la parola: disposizioni, *aggiungere le parole:* di cui agli articoli 1, 2, 3, e 5.

15. 6.

Sostituire le parole: di cui al presente articolo, *con le parole:* denunciata nel ricorso.

15. 7.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Contro la decisione del giudice del lavoro si applica il disposto del terzo comma dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300. La decisione del giudice amministrativo è soggetta ai normali gravami.

15. 5.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 15 ?

BURO MARIA LUGIA, Relatore. Raccomando l'approvazione degli emendamenti della Commissione. In particolare ritengo l'emendamento Bollati 15. 1 assorbito dall'emendamento della Commissione 15. 6, così come l'emendamento Biasini 15. 3 assorbito dall'emendamento della Commissione 15. 5. Invito pertanto i presentatori di questi emendamenti a ritirarli. La Commissione è contraria all'emendamento Bollati 15. 2.

PRESIDENTE. Il Governo ?

ANSELMINI TINA, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il Governo concorda con il relatore.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 GIUGNO 1977

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Onorevole Bollati, mantiene i suoi emendamenti 15. 1 e 15. 2? Ricordo a lei e alla Camera che la Commissione e il Governo l'hanno invitata a ritirare il primo, ritenendolo assorbito dall'emendamento della Commissione 15. 6; mentre non hanno accettato il secondo.

BOLLATI. Ritiro l'emendamento 15. 1; insisto invece sul 15. 2.

PRESIDENTE. Sta bene. Onorevole Robaldo, mantiene l'emendamento Biasini 15. 3, di cui ella è cofirmatario, che la Commissione e il Governo l'hanno invitata a ritirare, ritenendolo assorbito dall'emendamento della Commissione 15. 5?

ROBALDO. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 15. 6 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Bollati 15. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 15. 7 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 15. 5 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 15 nel testo modificato dagli emendamenti testé approvati.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli 16 e 17 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione nel testo della Commissione.

STELLA, *Segretario*, legge:

ART. 16.

« L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 1, primo, secondo e terzo comma, 2, 3 e 4 della presente legge, è punita con l'ammenda da lire 200.000 a lire 1.000.000.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 5 è punita con l'ammenda

da lire 20.000 a lire 100.000 per ogni lavoratrice occupata e per ogni giorno di lavoro, con un minimo di lire 400.000.

Per l'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 si applicano le penali previste dall'articolo 31 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 ».

(È approvato).

ART. 17.

« Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 9 e 11 della presente legge, valutati, in ragione d'anno, rispettivamente in 10 ed in 18 miliardi di lire, si provvede per l'anno finanziario 1977 con una aliquota delle maggiori entrate di cui al decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691 — convertito nella legge 30 novembre 1976, n. 786 — concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 18.

STELLA, *Segretario*, legge:

« Il Governo è tenuto a presentare ogni anno al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 18.

18. 1. **Citaristi, Moro Paolo, Tesini Aristide, Portatadino.**

L'onorevole Citaristi ha facoltà di svolgerlo.

CITARISTI. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 18 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.

STELLA, *Segretario*, legge:

« Sono abrogate le disposizioni della legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del

lavoro delle donne, dell'articolo 4 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale, nonché delle altre leggi vigenti che siano incompatibili con le norme della presente legge. In conseguenza, cessano di avere efficacia le norme interne e gli atti di carattere amministrativo dello Stato e degli altri enti pubblici in contrasto con le disposizioni della presente legge.

Sono altresì nulle le disposizioni dei contratti collettivi o individuali di lavoro, dei regolamenti interni delle imprese e degli statuti professionali che siano in contrasto con le norme contenute nella presente legge o che in qualsiasi modo comportino condizioni di sfavore per le donne.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

Sono abrogate tutte le norme legislative in contrasto con le norme della presente legge; in conseguenza cessano di avere efficacia le norme interne e gli atti di carattere amministrativo dello Stato e degli altri enti pubblici con essa contrastanti.

19. 1. Palomby Adriana, Roberti, Delfino, Galasso, Borromeo D'Adda, Cerquetti, Menicacci.

L'onorevole Adriana Palomby ha facoltà di svolgerlo.

PALOMBY ADRIANA. L'articolo 19 dice espressamente che sono abrogate le disposizioni della legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne, dell'articolo 4 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale, nonché delle altre leggi vigenti che siano incompatibili con le norme della presente legge. Ma, se abrogiamo la legge del 1934, poiché contiene delle norme — che l'onorevole ministro ha avuto la cortesia e l'amabilità di ricordare — costituenti adempimento di obblighi internazionali, derivanti da convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro, si verrebbe appunto a contravvenire a tali obblighi.

Per quanto riguarda, in particolare, l'articolo 4 della legge del 1934, concernente i riposi settimanali, dobbiamo precisare che la sua soppressione creerebbe, a

nostro parere, una situazione di incostituzionalità, in quanto l'articolo 37 della nostra Costituzione, nel suo ultimo comma, stabilisce per i minori una particolare tutela. Abrogare perciò l'articolo 4 della legge citata — che in realtà concede, in sostituzione del riposo settimanale non fruito, un riposo compensativo — suonerebbe proprio come una violazione dell'articolo 37 della Costituzione.

Per tale motivo, abbiamo suggerito col nostro emendamento, di adottare una formulazione di generica abrogazione delle disposizioni di legge in contrasto con il presente provvedimento.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sopprimere le parole: o che in qualsiasi modo comportino condizioni di sfavore per le donne.

19. 2. Quarenghi Vittoria.

L'onorevole Vittoria Quarenghi ha facoltà di svolgerlo.

QUARENCHI VITTORIA. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma sostituire il primo periodo fino alla parola: legge, con il seguente: Sono abrogate tutte le disposizioni legislative in contrasto con le norme della presente legge.

19. 3.

Sopprimere l'ultimo comma.

19. 4.

L'onorevole relatore è pregato di svolgerli, esprimendo altresì il parere della Commissione sugli altri emendamenti presentati all'articolo 19.

BURO MARIA LUIGIA, Relatore. Do per svolti gli emendamenti della Commissione, signor Presidente. Preciso soltanto che l'emendamento della Commissione 19. 3 recepisce direi letteralmente la prima parte dell'emendamento Palomby Adriana 19.1, mentre per la residua parte questo emendamento è superfluo perché ripete sostanzialmente il testo dell'articolo formulato

dalla Commissione. Parere favorevole allo emendamento Quarenghi Vittoria 19.2.

PRESIDENTE. Il Governo?

ANSELMI TINA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo è d'accordo con il relatore ed esprime parere favorevole sugli emendamenti della Commissione 19.3 e 19.4.

PALOMBY ADRIANA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALOMBY ADRIANA. A seguito dei chiarimenti del relatore, ritiro il mio emendamento 19.1.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento 19.3 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Quarenghi Vittoria 19, 2, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 19.4 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 19 nel testo modificato dagli emendamenti testé approvati.

(È approvato).

Avverto che il progetto di legge, il cui titolo, nel testo unificato della Commissione, è il seguente: « Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro », sarà votato a scrutinio segreto nel prosieguo della seduta.

Poiché la votazione avverrà mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso di venti minuti previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento.

Passiamo agli ordini del giorno. Se ne dia lettura.

STELLA, *Segretario*, legge:

La Camera,

mentre sta per concludersi la discussione del disegno di legge sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia

di lavoro, con cui si realizza una grande conquista sociale, non può non rilevare che, con ciò, non tutti i problemi riguardanti la condizione femminile sono stati risolti.

Sussistono, infatti, per esempio, notevoli differenze di trattamento in campo previdenziale tra donna e donna e, in particolare, tra lavoratrice dipendente e lavoratrice autonoma.

Tali differenze riguardano principalmente:

1) l'età di pensionamento di vecchiaia che, per le lavoratrici autonome è fissata a 60 anni, mentre per le dipendenti è fissata a 55 anni;

2) il trattamento di reversibilità che, mentre viene con il presente disegno di legge esteso agli uomini lavoratori dipendenti, resta ancora gravemente discriminante per le stesse lavoratrici autonome che, per i casi rientranti sotto la normativa dell'articolo 18 della legge n. 1047 del 1957, ne sono praticamente escluse;

3) il diritto agli assegni familiari da cui restano escluse le coltivatrici dirette e senza considerare poi la esclusione *in toto* dai medesimi degli altri lavoratori autonomi;

4) la tutela della lavoratrice madre estesa soltanto parzialmente alle lavoratrici autonome per le quali è prevista unicamente l'erogazione di un irrisorio « assegno di natalità » di lire 50.000.

Per le considerazioni di cui sopra

impegna il Governo

ad affrontare con sollecitudine i problemi predetti ».

9/1051/1. **Cavigliasso Paola, Stella, Bambi, Carlotto, Boffardi Ines, Zambon, Zuech.**

La Camera,

a conclusione del dibattito sulla legge per la parità tra uomo e donna in materia di lavoro,

preso atto che le nuove norme previste dagli articoli 4 ed 11 del progetto di legge incidono notevolmente sull'equilibrio del nostro sistema previdenziale,

impegna il Governo

a presentare entro sei mesi una proposta organica di riforma delle norme vigenti in materia di prestazioni previdenziali atta ad evitare, nel rispetto dei principi riaffermati sulla parità, il perpetrarsi di erogazioni non giustificate dalla logica del si-

stema previdenziale e non rispondenti a criteri di equità, sia per quanto riguarda l'invalidità pensionabile sia per quanto riguarda le posizioni dei superstiti.

9/1051/2.

Robaldo, Del Pennino.

L'onorevole Paola Cavigliasso ha facoltà di svolgere il suo ordine del giorno.

CAVIGLIASSO PAOLA. Signor Presidente, considero di avere svolto il mio ordine del giorno nel corso del mio intervento in sede di discussione sulle linee generali.

PRESIDENTE. L'onorevole Robaldo ha facoltà di svolgere il suo ordine del giorno.

ROBALDO. Anch'io signor Presidente, lo considero svolto.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli ordini del giorno presentati?

ANSELMI TINA, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Signor Presidente, come ho già avuto occasione di dire, sia pure brevemente, nella mia replica, il contenuto dell'ordine del giorno dell'onorevole Paola Cavigliasso ricorda certamente a tutti noi la situazione di disparità, sia dal punto di vista previdenziale sia per quanto riguarda il pensionamento, tra il settore del lavoro dipendente e il settore del lavoro autonomo.

L'ordine del giorno pone in evidenza che tale disparità rimane anche nel momento in cui andiamo a realizzare la parità tra uomini e donne, parità che non supera però la disparità tra i due settori.

Ma è evidente che non è questa la sede per affrontare tale problema. I presentatori dell'ordine del giorno sanno che la materia è allo studio e che è sentita l'esigenza di presentare, in tempi certamente brevi, un disegno di legge che soddisfi le esigenze di tutto il settore autonomo.

Non c'è bisogno che io ricordi la situazione deficitaria di tale settore. Posso dire che, in sede di comitato di studio, sto già prendendo contatto con le organizzazioni che la rappresentano, al fine di concordare una soluzione, sin dove è possibile; anche all'interno del settore autonomo vi sono possibilità contributive, e quindi possibilità di addivenire ad una soluzione che tenda a riequilibrare il forte *deficit* che questo settore presenta e che ha impedito in molte situazioni di realizzare pienamente quella

parità che anche in questo ordine del giorno ci viene ricordata come uno degli obiettivi maggiormente qualificanti della nostra azione politica.

Le preoccupazioni e i problemi che vengono sollevati non possono quindi che essere recepiti dal Governo.

Vorrei tuttavia pregare i presentatori dell'ordine del giorno di modificare lievemente il testo, nel senso di sostituire alla parola « impegna », la parola « invita » il Governo. Questo perché l'impegno del Governo dovrà tener conto anche di un approfondito dialogo con le associazioni che rappresentano il settore autonomo, poiché è con esse che dovremo affrontare tutti i problemi, al fine di migliorare in questo settore il trattamento in materia previdenziale e pensionistica. Se i firmatari dell'ordine del giorno ritengono di poter sostituire la parola « impegna » con la parola « invita », il Governo accetta l'ordine del giorno Cavigliasso Paola.

Anche per quanto riguarda l'ordine del giorno Robaldo, debbo ricordare che i problemi della pensione per invalidità e della posizione dei superstiti sono problemi che non solo le forze parlamentari, ma anche le stesse organizzazioni sindacali considerano urgenti, per la situazione estremamente grave che si è creata nel sistema previdenziale e mutualistico italiano, nonché per tutti gli abusi che anche la cronaca giudiziaria spesso denuncia al paese.

Pertanto, il Governo accetta l'ordine del giorno Robaldo.

PRESIDENTE. Chiederò ora se, dopo le dichiarazioni del Governo, i presentatori insistano a che i loro ordini del giorno siano posti in votazione.

CAVIGLIASSO PAOLA. Ringrazio il signor ministro per avere condiviso quanto espresso nell'ordine del giorno da noi presentato e, soprattutto, per essersi in fondo impegnata a discutere con le categorie interessate questo problema, al fine di predisporre con sollecitudine un idoneo provvedimento.

Pertanto accolgo, anche a nome degli altri firmatari dell'ordine del giorno, la sollecitazione a sostituire la parola « impegna » con la parola « invita » e non insisto per la votazione.

ROBALDO. Anch'io non insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È così esaurita la trattazione degli ordini del giorno. Passiamo ora alle dichiarazioni di voto sul complesso del progetto di legge.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Luciana Castellina. Ne ha facoltà.

CASTELLINA LUCIANA. Questa legge registra alcune conquiste strappate dalle donne in questi anni e già recepite da alcuni contratti di lavoro; e altre, come la reversibilità della pensione, per le quali le donne si sono battute sin dagli « anni '50 ». Era tempo che il Parlamento ne prendesse atto! Eppure non si può non avvertire quanto pesa questo ritardo.

Il provvedimento che stiamo per votare sancisce la parità della donna, proprio quando le donne stanno scoprendo che uguali non sono affatto. La loro contestazione alla società e al sistema attuali nasce proprio dalla denuncia di questa mistificazione: la pretesa di stabilire un'uguaglianza che in realtà altro non è se non l'assoggettamento forzato delle donne ai valori imposti dagli uomini, l'assoggettamento ad un'organizzazione sociale modellata da loro e su di loro, e non certamente dalle donne.

Le donne, giustamente, non rimproverano oggi agli uomini di non considerarle uguali, ma, al contrario, di non prendere atto della loro diversità e di non essere disposti a rifare il mondo a partire anche da ciò che sono le donne (e che è, naturalmente, il contrario esatto di ciò che lei dice, onorevole Boffardi, perché lei vorrebbe che il mondo continuasse ad essere omogeneo ai valori prodotti dai maschi, e le donne tutte tranquille a subirlo così come è). Ma queste sono considerazioni inutili, che esprimo solo per sottolineare quanto è grande il ritardo, anche culturale, delle istituzioni rispetto ai processi di maturazione reali; quanto profonda è la lontananza di questo Parlamento dal movimento delle donne.

Si potrebbe dire che la problematica emergente dal movimento delle donne non è recepitibile da una legge; ed è vero. Ma certo questa legge avrebbe potuto almeno cercare di rimuovere alcune delle principali cause che rendono così gravoso alle donne « essere uguali », adottando misure, per esempio, atte a far assumere alla collettività parte almeno dell'onere, materiale e sociale, della procreazione. Una questione

che in questa legge, pur dedicata alle donne, neppure si sfiora.

La normativa del presente provvedimento stride altresì per il suo formalismo, e di qui la sua lontananza dalla reale situazione economica e sociale in cui si trovano le donne per effetto della crisi. C'è a questo proposito un interrogativo nella relazione della onorevole Buro Maria Luigia, laddove dice: « è possibile la realizzazione delle finalità di questa legge nell'attuale situazione? ». La sua stessa risposta è che occorrerebbe una strategia complessiva di politica economica che, così com'è delineata, richiederebbe però una svolta politica radicale. Se confronto gli obiettivi che critica l'onorevole Buro Maria Luigia con il programma appena definito dai sei partiti che sostengono il Governo, la risposta alla domanda se questa legge è in sostanza attuabile non può che essere negativa, decisamente negativa.

Voterò comunque a favore di questa legge, perché è un riconoscimento di molte, diuturne lotte condotte dalle donne. Ma voto certamente senza il benché minimo trionfalismo con cui altri, in quest'aula, hanno invece accolto il provvedimento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pochetti. Ne ha facoltà.

POCHETTI. Ho preso la parola a nome del gruppo comunista, non perché sentissi il bisogno di tornare a dichiarare il nostro voto favorevole su questo provvedimento.

Le proposte di legge presentate, l'impegno dei commissari comunisti nei lavori del Comitato ristretto e della XIII Commissione, gli interventi dell'onorevole Adriana Fabbri Seroni e Eletta Bertani in aula e quelli degli onorevoli Eriase Belardi Merlo e Migliorini in Commissione, avrebbero potuto esimersi dal ripetere quanto già ampiamente affermato dai miei colleghi.

Con la mia dichiarazione di voto il gruppo comunista ha voluto sottolineare il valore emblematico della proposta di legge che ci apprestiamo a votare, il significato della collaborazione, della unità delle forze politiche che hanno concorso a realizzarla, il rilievo dal punto di vista dei principi e sotto l'aspetto economico e sociale della normativa esaminata e discussa dalla Camera oggi e nei giorni trascorsi.

Giungiamo, dopo anni di lotte sindacali, a seguito del prorompere del mondo femminile nel proscenio politico ed a seguito dei mutati rapporti politici, a votare una legge sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, che porta la legislazione ordinaria ad una maggiore aderenza con i principi della nostra Costituzione, che armonizza la normativa nazionale con le convenzioni internazionali, che rende, almeno in parte, giustizia alle lavoratrici in materia di accesso al lavoro, di formazione professionale, di carriera e di condizioni di lavoro e di trattamento pensionistico.

Con questa legge il Parlamento — cosa che purtroppo non ha fatto in materia di interruzione della gravidanza — ha incominciato a rispondere positivamente alla battaglia delle donne per la emancipazione e la liberazione.

Altre risposte potranno venire con il completamento dell'*iter* parlamentare di altre rilevanti proposte di legge quali quelle sulla riforma sanitaria, sulla riforma del collocamento e la proposta di legge-quadro sulla formazione professionale. Ma ben altro occorrerà!

Noi riteniamo che il provvedimento che ci apprestiamo a votare rappresenti un importante passo in avanti, pur essendo convinti che la sua gestione comporterà un nuovo ulteriore impegno da parte delle donne, delle forze sindacali e dello schieramento democratico tutto.

Una battaglia che voglia approdare ad una effettiva parità tra uomo e donna dovrà rimuovere ostacoli come quelli della dequalificazione della occupazione femminile, del carattere in gran parte marginale, accessorio, da serbatoio di riserva della manodopera femminile, delle condizioni alle quali è assoggettata nella famiglia e nella società la donna, che ne riducono la capacità di esercitare gli stessi diritti già codificati.

Simile problema si potrà risolvere contribuendo allo sviluppo economico del paese e allo sviluppo di una moderna rete di servizi sociali, alla crescita della società civile, operando per un rinnovamento della direzione politica del paese.

Il voto che daremo, assieme alle altre forze democratiche di questo ramo del Parlamento vuole significare adesione ai contenuti e ai valori del provvedimento in esame ma anche ai valori che vanno oltre la

stessa normativa. Vuole essere un impegno unitario per cancellare una discriminazione ed una disparità di cui il mondo femminile ha preso e ha fatto prendere coscienza a tutto il paese e che il movimento democratico ha il compito di rimuovere.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lussignoli. Ne ha facoltà.

LUSSIGNOLI. Il provvedimento che ci accingiamo a votare è sicuramente di grande significato politico e di grande rilevanza sociale e non può, di conseguenza, essere interpretato come un fatto marginale o riempitivo dell'attività parlamentare. Esso, invece, tenta di dare una risposta ad un problema, a un tema che è emerso in tutta la sua dimensione non solo nel nostro paese, ma in tutto il mondo, ed investe la persona, le sue intimità, i suoi rapporti interpersonali (maschio-femmina, famiglia-comunità, Stato e sua organizzazione).

Per questo il tema della parità tra uomo e donna non è separabile da altri temi di altrettanta attualità ed importanza come il diritto di famiglia, la maternità responsabile, i giovani, i loro rapporti con gli adulti e con la società. E sappiamo come, anche nei problemi giovanili, un più sereno e paritario rapporto fra i sessi, meno dipendente e più responsabile, ridurrebbe notevolmente la conflittualità e semplificherebbe la risoluzione di numerosi problemi.

Il nostro voto favorevole, dunque, partendo dal presupposto che la parità tra uomo e donna non è un problema della donna, bensì un problema che interessa le persone tutte, siano esse di sesso maschile o femminile, sposate e non, giovani od anziani, se convinti che giustizia e libertà sono obiettivi e motivi attorno ai quali si muove il nostro impegno politico, pur partendo da posizioni ideologiche e politiche diverse; giustizia e libertà che si realizzano non solo consentendo nuovi e più importanti ruoli alla donna nella società, ma anche rivalutando ruoli che tradizionalmente sono stati da essa svolti.

Certo avremmo preferito, per l'importanza del tema, operare e legiferare senza la pressione di piazza e sgombri dalle emotività che essa, anche se in modi diversi, può aver suscitato su di noi; ma è altrettanto vero — non lo possiamo nascondere — che la pressione è arrivata, perché in ritardo erano le nostre risposte.

Non saremmo però obbiettivi se non ricordassimo che nel bilancio di questi trenta anni, nel cambiamento dell'assetto sociale e normativo del paese, già ha trovato risposte graduali anche il processo di parificazione, trasferendosi man mano dal dibattito sociale nei contratti di lavoro, nelle leggi, fino a quella che ci apprestiamo a votare.

Il gruppo della democrazia cristiana, nell'esprimere il suo voto favorevole al provvedimento in esame, è anche cosciente che la parità non si realizzerà solo con la legge. Il nostro gruppo ritiene importante il provvedimento per la parte tecnico-normativa, ma soprattutto per la funzione educativa e pedagogica che riteniamo sottenda le sue norme, soprattutto quando esse influiscono o influiranno — direttamente o indirettamente — nei rapporti interpersonali.

Questo provvedimento arriva dopo notevoli mutamenti avvenuti in questi anni da parte della donna, nel modo di vivere, del comportarsi, della sua presenza culturale e politica, cambiamento che forse ha contribuito ad alimentare la contestazione femminista esagitata in atto nel paese, che noi non condividiamo, mentre siamo interessati al cambiamento suggerito e stimolante che viene dalle donne giovani e meno giovani che, pur contestando ed avanzando rivendicazioni, consentono continuità, anziché rottura, con le forze culturali, sociali e politiche che hanno guidato il cambiamento in questi anni.

È per questo che non consideriamo questo provvedimento isolato, ma lo vogliamo affiancato culturalmente al fenomeno di mutamento in positivo in atto nelle diverse società sulla spinta femminile.

Ha parlato di emancipazione della donna la cultura laico-marxista; hanno parlato di pari dignità fra uomo e donna e di promozione della donna, parallelamente alla promozione dei lavoratori, il magistero della Chiesa cattolica e la cultura che alla dottrina e alla prassi cristiana si ispira.

È per questa dimensione che attribuiamo al problema, che a nessuno è permesso di pensare alla episodicità o transitorietà del fenomeno.

Se questo è sempre stato vero, tanto più lo è oggi, per la facilità di comunicare le motivazioni culturali, le esperienze concrete, per il fatto che i confini sono meno rigidi, che le distanze si sono notevolmente ridotte, e perciò meno di una volta cultura, reli-

gione, ideologia e politica, sono dimensioni contenibili nei limiti dei confini nazionali, della lingua e della razza. E, interessati a questa esigenza di cambiamento comune e diversa, abbiamo operato nell'intento di cogliere quanto di positivo c'era nelle singole proposte di legge presentate.

La concreta applicazione di questa legge sarà più agevole e produttiva se posizioni rigide tenderanno a sfumarsi, come è avvenuto in Commissione e come sembra avvenga anche nel dibattito che si svolge nel paese.

All'interno degli stessi gruppi femministi registriamo atteggiamenti nuovi, meno individualistici, meno di rivalsa nei riguardi dell'uomo, per riproporre e rivalutare — in termini certamente paritari — la dimensione coppia-famiglia-comunità.

Noi ci auguriamo che le forze politiche e sociali, e in particolare, i movimenti femminili, sappiano cogliere questo significato della legge, che non si prefigge il compito di rispondere a settori o a gruppi, ma al paese, al nostro paese ricco di diversità che, organizzate liberamente si esprimono; e riteniamo che ciò costituisca un patrimonio irrinunciabile che caratterizza e qualifica la nostra Repubblica.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Scovaccicchi. Ne ha facoltà.

SCOVACCICCHI. Come avevo preannunciato alla fine del mio intervento in sede di discussione sulle linee generali, i deputati socialdemocratici voteranno a favore del presente provvedimento, in quanto il suo testo recepisce gran parte delle proposte da loro avanzate in materia di parità di trattamento tra uomini e donne.

In particolare apprezziamo la disponibilità dimostrata dal Governo con l'accettazione della normativa di cui all'articolo 11, che prevede la reversibilità della pensione dalla moglie al marito.

Ci duole però, pur comprendendo i motivi cui ha fatto riferimento il ministro, che questa norma operi soltanto per i decessi di assicurata o di pensionata intervenuti dopo l'entrata in vigore del provvedimento. Mi corre l'obbligo di osservare che il contenuto di questo articolo rasenta l'illegittimità costituzionale, perché determina una disparità di trattamento tra persone che si trovano nella stessa situazione di fatto e di diritto.

I socialdemocratici comunque, voteranno a favore, nella speranza che il Governo si faccia promotore di un'iniziativa volta a sanare questa incongruenza, nel quadro di quella riforma del settore previdenziale verso la quale, dagli affidamenti testé resi dal Ministro Anselmi, pare vada orientandosi il governo stesso.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cresco. Ne ha facoltà.

CRESCO. La posizione del gruppo socialista è stata ampiamente illustrata dagli interventi degli onorevoli Maria Magnani Noya e Marte Ferrari: il nostro gruppo ha scelto di raccogliere il contributo unitario delle forze politiche, che, pur non aderendo pienamente agli obiettivi della proposta di legge socialista, rappresenta certamente un significativo passo in avanti sulla strada della parità tra uomo e donna. Voteremo dunque a favore del provvedimento che, pur non rappresentando la fine di ogni discriminazione, costituisce senza dubbio una tappa significativa sulla strada dell'emancipazione, grazie alla battaglia compiuta dalle donne nel paese e dalle forze democratiche in Parlamento. Noi avremmo voluto un risultato diverso e tuttavia anche a questo risultato, se non vogliamo diventi un « fiore all'occhiello », devono seguire la riforma del collocamento e una diversa politica nel campo dei servizi sociali: la realtà attuale, nei fatti, costringe la donna a rendere quei servizi che la società non offre. Occupazione piena, investimenti, significano anche una diversa politica economica che l'orizzonte e il quadro politico, nonostante accordi recentissimi, ancora non offrono.

Se è vero che il buon giorno si vede dal mattino, possiamo affermare che questa non è una giornata radiosa, e tuttavia neppure tempestosa come vorrebbe la onorevole Adele Faccio. Del resto avremmo apprezzato un contributo diverso del gruppo radicale per modificare insieme a noi queste norme.

Deve continuare comunque la battaglia per la piena parità; del resto noi socialisti avevamo posto nella nostra proposta di legge l'esigenza di una saldatura tra il ruolo della donna lavoratrice e la drammatica situazione che la donna vive nella società.

Il provvedimento costituisce, in conclusione, un risultato positivo, che va colto senza trionfalismi, ma con la consapevolezza della molta strada che resta ancora da percorrere sul piano sociale, culturale e politico. Occorre che le forze democratiche riescano, attraverso la mobilitazione popolare, a tradurre in scelte politiche i grandi obiettivi che le lotte delle donne hanno portato e portano avanti nel paese. Questo senza tatticismi o cedimenti. Ed è questo l'impegno che noi socialisti, nel votare a favore di questo provvedimento, intendiamo assumere.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bozzi. Ne ha facoltà.

BOZZI. Come è stato preannunciato dal collega onorevole Costa e da me, il gruppo liberale voterà a favore del presente provvedimento, che soddisfa un'esigenza fondamentale di giustizia. Ci duole dover constatare come talune norme, ad esempio il quarto comma dell'articolo 1, appaiano inficiati di incostituzionalità. Anche su altri articoli si potrebbero esprimere riserve; ma poiché, nell'insieme, il bilancio è positivo, confermiamo il nostro voto favorevole.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bollati. Ne ha facoltà.

BOLLATI. Desidero fare telegraficamente la dichiarazione di voto che avevo preannunciato durante la discussione sulle linee generali: non impegnerò i colleghi per più di un minuto.

Riteniamo che questo provvedimento non sia, come è stato detto, un provvedimento rivoluzionario o una conquista delle donne. Si tratta invece di un provvedimento doveroso, che si limita ad attuare i dettati della Costituzione, in modo ancora incompleto e imperfetto, come è stato riconosciuto anche dal ministro, tanto che il Parlamento dovrà sicuramente rimediare alle manchevolezze del provvedimento stesso.

Dal momento che sono stati presentati degli ordini del giorno che sono stati recepiti dal Governo e che tendono a rimediare alle manchevolezze cui ho fatto riferimento, dal momento che sono stati sostanzialmente accolti alcuni dei nostri emendamenti, anche se non quelli più qualificanti, e dal momento che noi abbiamo detto, in sede di

discussione sulle linee generali, che il testo in esame afferma principi che si ricollegano al principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione, esprimo, a nome del mio gruppo, il voto favorevole al provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Il progetto di legge sarà tra poco votato a scrutinio segreto.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

COLUCCI ed altri: « Istituzione del corso di lingua inglese nelle scuole elementari » (1581);

BARTOLINI ed altri: « Riordinamento delle funzioni in materia di motorizzazione e circolazione su strada e di autotrasporti di cose » (1582);

FRANCHI ed altri: « Applicazione del codice penale militare di guerra ai reati commessi con azioni di guerriglia » (1583);

FRANCHI ed altri: « Modifica all'articolo 53 del codice penale sull'uso legittimo delle armi » (1584);

BAGHINO ed altri: « Modifiche ed integrazioni alla legge 19 maggio 1975, n. 169, concernente il riordinamento dei servizi marittimi postali e commerciali di carattere locale » (1585);

BARDOTTI: « Integrazione dei consigli scolastici distrettuali » (1586).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di una proposta di legge costituzionale.

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale, dai deputati:

FRANCHI ed altri: « Modificazione dell'articolo 103 della Costituzione: applicazione della legge penale militare di guerra in tempo di pace » (1587).

Sarà stampata e distribuita.

Approvazioni in Commissioni.

PRESIDENTE. Nelle riunioni di oggi delle Commissioni, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti disegni di legge:

dalla III Commissione (Esteri):

« Contributo al Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) » (Approvato dalla III Commissione del Senato) (1496);

dalla VI Commissione (Finanze e tesoro):

« Norme in materia di attribuzioni e di personale della direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari e dei centri informativi del Ministero delle finanze » (1394), con modificazioni e con il titolo: « Norme in materia di attribuzioni e di personale della direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari e dei centri informativi del Ministero delle finanze e disposizioni in materia di ordinamento e trattamento economico del personale della amministrazione finanziaria »;

dalla X Commissione (Trasporti):

« Istituzione di una tassa per la utilizzazione delle installazioni e del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta » (Approvato dalla X Commissione della Camera e modificato dalla VIII Commissione del Senato) (592-B).

Annunzio di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso le seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio: contro il deputato Lima, per il reato di cui agli articoli 56, 61, numero 7 e 314 del codice penale (tentato peculato aggravato) (doc. IV n. 66);

contro il deputato Guglielmino, per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nei reati di cui agli articoli 81, capoverso 112, numero 2 e 582 del codice penale (lesioni personali continuate e aggravate); agli articoli 339 e 610 del codice penale (violenza privata aggravata); all'articolo 610 del codice penale (violenza privata); all'articolo 582 del codice penale

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 GIUGNO 1977

(lesioni personali); agli articoli 112, numero 2 e 582 del codice penale (lesioni personali aggravate); e agli articoli 112, n. 2, 56 e 582 del codice penale (tentate lesioni personali aggravate) (doc. IV n. 67);

contro il deputato Frasca, per il reato di cui all'articolo 506 del codice penale e 13 legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa) (doc. IV, numero 68).

Tali domande saranno stampate, distribuite e trasmesse alla Giunta competente.

Sostituzione di un commissario.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, prevista dall'articolo 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103, il deputato Corvisieri in sostituzione del deputato Castellina Luciana.

Votazione segreta di un progetto di legge.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul testo unificato del disegno di legge n. 1051 e delle proposte di legge nn. 719, 793, 806, 820, 822, 825, 826, 827, 977, 1154 e 1223.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

« Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro » *(testo unificato del disegno di legge n. 1051 e delle proposte di legge nn. 719, 793, 806, 820, 822, 825, 826, 827, 977, 1154 e 1223):*

Presenti	348
Votanti	343
Astenuti	5
Maggioranza	172
Voti favorevoli	287
Voti contrari	56

(La Camera approva — Vivi, generali applausi).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores	Bianchi Beretta
Achilli	Romana
Adamo	Bini
Aiardi	Bisignani
Alborghetti	Bodrato
Aliverti	Boffardi Ines
Allegra	Boldrin
Amadei	Bollati
Amalfitano	Bolognari
Amarante	Bonalumi
Andreoni	Bonifazi
Angelini	Bosi Maramotti
Aniasi	Giovanna
Anselmi Tina	Botta
Antoniozzi	Bottarelli
Armella	Bottari Angela
Arnaud	Maria
Arnone	Bozzi
Bacchi	Branciforti Rosanna
Baldassari	Bressani
Baldassi	Brini
Ballardini	Brocca
Balzamo	Broccoli
Bambi	Brusca
Baracetti	Buro Maria Luigia
Barba	Buzzoni
Barbarossa Voza	Calabrò
M. Immacolata	Calaminici
Barbera	Cantelmi
Barca	Canullo
Bardelli	Cappelli
Bartolini	Cappelloni
Bassetti	Capria
Bassi	Carandini
Belardi Merlo	Cardia
Eriase	Carelli
Belci	Carenini
Bellocchio	Carloni Andreucci
Belussi Ernesta	Maria Teresa
Berlinguer	Carlotto
Giovanni	Carmeno
Bernardi	Caroli
Bernardini	Carrà
Bernini	Carta
Bernini Lavezzo	Caruso Ignazio
Ivana	Casadei Amelia
Bertani Eletta	Casalino
Biamonte	Casati

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 GIUGNO 1977

Cassanmagnago	Di Giannantonio	Lamanna	Monteleone
Cerretti M. Luisa	Di Giulio	Lamorte	Mora
Castellina Luciana	Dulbecco	La Penna	Morazzoni
Castellucci	Fabbri Seroni	La Rocca	Moro Dino
Castoldi	Adriana	Lattanzio	Moro Paolo Enrico
Cattanei	Facchini	Licheri	Moschini
Cavaliere	Faenzi	Lobianco	Napoli
Cavigliasso Paola	Fanti	Lodi Faustini Fusti	Natta
Cazora	Felicetti	Adriana	Nespolo Carla
Cecchi	Felici	Lodolini Francesca	Federica
Cerra	Ferrari Marte	Lussignoli	Niccoli
Cerrina Feroni	Fioret	Macciotta	Noberasco
Chiarante	Flamigni	Magnani Noya	Nucci
Ciai Trivelli Anna	Fontana	Maria	Olivi
Maria	Formica	Magri	Orsini Bruno
Cirasino	Fortuna	Malvestio	Orsini Gianfranco
Citterio	Fortunato	Mancini Vincenzo	Pagliai Morena
Ciuffini	Fracanzani	Mancuso	Amabile
Codrignani	Froio	Manfredi Giuseppe	Palomby Adriana
Giancarla	Furia	Manfredi Manfredo	Palopoli
Colomba	Fusaro	Mannino	Pani
Colonna	Galli	Mannuzzu	Pavone
Colurecio	Galloni	Marabini	Pecchia Tornati
Conchiglia Calasso	Galluzzi	Marchi Dascola	Maria Augusta
Cristina	Gambolato	Enza	Peggio
Corà	Garbi	Margheri	Pellicani
Corallo	Gargano	Marocco	Pellizzari
Corder	Garzia	Maroli	Pennacchini
Corgi	Gasco	Marraffini	Perantuono
Corradi Nadia	Gatti	Martini Maria	Perrone
Costa	Gava	Eietta	Petrella
Costamagna	Giadresco	Martino	Petrucci
Cravedi	Giannantoni	Marton	Pezzati
Cristofori	Giannini	Martorelli	Picchioni
Cuffaro	Giglia	Marzano	Piccoli
Cuminetti	Giovagnoli Angela	Marzotto Caotorta	Pisicchio
D'Alema	Giuliari	Masiello	Pisoni
Dal Maso	Giura Longo	Mastella	Pochetti
Da Prato	Gorla	Matarrese	Pompei
D'Arezzo	Gottardo	Matrone	Portatadino
Darida	Gramegna	Mazzotta	Prandini
De Caro	Granati Caruso	Meneghetti	Pratesi
De Carolis	Maria Teresa	Meucci	Pugno
De Cinque	Granelli	Miana	Pumilia
De Cosmo	Grassucci	Miceli Vincenzo	Quarenghi Vittoria
De Gregorio	Guasso	Migliorini	Quattrone
Del Castillo	Guerrini	Milano De Paoli	Quieti
Del Duca	Guglielmino	Vanda	Raicich
Delfino	Ianni	Millet	Ramella
Dell'Andro	Laforgia	Mirate	Revelli
Del Rio	La Loggia	Misasi	Ricci

Rocelli	Stella
Rosini	Tamburini
Rosolen Angela	Tamini
Maria	Tanassi
Rossi di Montelera	Tani
Rossino	Tantalo
Russo Carlo	Tassone
Russo Ferdinando	Tedeschi
Sabbatini	Tesi
Salomone	Tesini Aristide
Salvato Ersilia	Tesini Giancarlo
Salvi	Tessari Alessandro
Sanese	Tessari Gian-
Sangalli	giacomo
Santuz	Testa
Sanza	Toni
Sarri Trabujo	Torri
Milena	Tortorella
Sarti	Tozzetti
Savino	Trezzini
Sbriziolo De Felice	Triva
Eirene	Vaccaro Melucco
Scalia	Alessandra
Scaramucci	Vagli Maura
Guaitini Alba	Vecchiarelli
Scovacricchi	Venegoni
Segre	Vernola
Sgarlata	Vincenzi
Sicolo	Zarro
Silvestri	Zavagnin
Sinesio	Zolla
Sobrero	Zoppetti
Spagnoli	Zoppi
Spigaroli	Zoso
Sposetti	Zucconi
Squeri	Zuech

Si sono astenuti:

Bandiera	Mammi
Cresco	Robaldo
Del Pennino	

Sono in missione:

Andreotti	Forlani
Colombo	Malfatti
Degan	Martinelli
Erminero	Pucci

Annunzio di interrogazioni, di interpellanze e di una mozione.

STELLA. *Segretario*, legge le interrogazioni, le interpellanze e la mozione pervenute alla Presidenza.

BOLLATI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOLLATI. Vorrei solo preannunciare che nella seduta di domani il nostro gruppo richiederà la fissazione della discussione della interpellanza a firma degli onorevoli Valensise e Tripodi sulla questione del centro siderurgico di Gioia Tauro.

FACCIO ADELE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACCIO ADELE. Comunico che il nostro gruppo domani chiederà la fissazione della data di discussione della mozione, presentata dal gruppo radicale, che impegna il Governo a riferire anche alle altre componenti della Camera sugli accordi intervenuti tra i partiti in questi giorni.

PRESIDENTE. Assicuro gli onorevoli Bollati e Adele Faccio che la Presidenza informerà il Governo di quanto da loro preannunciato.

Annunzio di una risoluzione.

STELLA, *Segretario*, legge la risoluzione pervenuta alla Presidenza.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Venerdì 1° luglio 1977, alle 9,30:

1. — Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa.

2. — *Svolgimento della interpellanza Fortuna (2-00158) e della interrogazione Scovacricchi (3-00980).*

3. — *Svolgimento della interpellanza Milani Eliseo (2-00175); e della interrogazione Mellini (3-01070).*

4. — Interrogazioni.

5. — *Discussione dei progetti di legge:*

Ricostruzione delle zone della Regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 (1479);

ORSINI GIANFRANCO ed altri: Provvidenze in favore delle zone della regione Veneto colpite dai fenomeni sismici del 6 maggio e del 15 settembre 1976 (758);

— *Relatore:* Giglia.

6. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 287, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi (1532);

— *Relatore:* Pumilia.

7. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 290, recante norme procedurali per interventi di mercato da parte dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) nel settore delle carni (1533);

— *Relatore:* Marabini.

8. — *Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 81, comma 4, del Regolamento):*

SCALIA ed altri: Delega al Governo per l'emanazione di norme per il voto degli italiani all'estero (792);

— *Relatore:* Bassetti;

TREMAGLIA ed altri: Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (33);

SINESIO ed altri: Esercizio del voto degli italiani all'estero (711);

PRETI ed altri: Esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (1037);

TREMAGLIA ed altri: Divieto di cancellazione dalle liste elettorali e reiscrizione d'ufficio dei cittadini italiani emigrati all'estero (1122);

VALENSISE E TRIPODI: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla recrudescenza della criminalità in Calabria, sulle incidenze mafiose nelle attività economiche private e pubbliche e nelle attività connesse alle attribuzioni di posti di lavoro (520);

— *Relatore:* Boldrin;

MELLINI ed altri: Tutela dei diritti dei cittadini della Repubblica di lingua diversa da quella italiana e delle minoranze linguistiche (662);

— *Relatore:* Vernola.

La seduta termina alle 20,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MARIO BOMMEZZADRI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. MANLIO ROSSI

**RISOLUZIONE IN COMMISSIONE,
INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE
E MOZIONE ANNUNZiate**

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

« La VII Commissione, premesso che la Amministrazione della difesa, non potendo con proprio personale provvedere a talune lavorazioni, si rivolge ad imprese private o a società cooperative;

che in questi casi le leggi obbligano l'Amministrazione militare ad applicare i contratti collettivi di lavoro per il trattamento economico e normativo del personale impiegato;

considerato che nelle gare di appalto per l'affidamento dei lavori, generalmente l'Amministrazione della difesa non stabilisce la base minima d'asta, cosicché la gara stessa può essere aggiudicata per importi non remunerativi ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dai contratti collettivi;

che, dato lo scarso numero delle ditte qualificate allo svolgimento di specifiche lavorazioni, la mancata fissazione del massimo prezzo d'asta è causa di illeciti guadagni da parte dell'appaltatore;

che lo sbalzo dei prezzi pagati per unità lavorativa nelle gare di appalto per i lavori di pulizia, giustifica le preoccupazioni richiamate,

impegna il Governo a disporre che, previa valutazione degli organi competenti dell'Amministrazione militare, per ogni lavoro da affidare in appalto o da mettere a concorso per asta pubblica venga fissato il prezzo minimo e massimo.

(7-00058) ANGELINI, VILLA, SAVOLDI,
BANDIERA ».

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

BRANCIFORTI ROSANNA, BURO MARIA LUIGIA, CRESCO E RAMELLA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere — premesso che:

sono stati largamente disattesi gli impegni assunti dalla direzione TESCON a gennaio di assumere alla SAPEL di Montorio Veronese 30 persone. Sono infatti

stati assunti pochi impiegati, ma contemporaneamente, sia per motivi fisiologici sia per motivi derivanti dalla precarietà della situazione, si è avuta, tra decessi, autolicensing e pensionamenti una effettiva riduzione di circa 20 unità lavorative;

le forze lavoro non vengono utilizzate se non in modo precario e con una drastica riduzione dei turni, e nel contempo si denuncia da parte della direzione che i settori « della distribuzione, degli accessori tessili e del conciario hanno realizzato un fatturato di circa 13 miliardi di lire, accumulando perdite per circa 2,7 miliardi di lire;

gran parte della lavorazione delle pelli viene fatta altrove;

non funziona ancora il nuovo reparto dello spalmato;

i tempi per l'installazione dell'impianto di depurazione sembrano sempre più incerti;

gli stanziamenti della TESCON per la SAPEL prevedono un miliardo e 250 milioni di lire per l'anno 1977 e dal 1977 al 1981 755 milioni di lire che non sarebbero neppure sufficienti a coprire gli interessi passivi per debiti di gestione;

l'amministratore delegato dottor Caudana ha espresso sulla ristrutturazione dell'azienda intenzione di scorporare il reparto lanaggio e decentrare il reparto di conca (con conseguente riduzione di circa 80 unità lavorative) e di avviare la lavorazione del sintetico (con una prevedibile utilizzazione di circa 60 unità lavorative) — se sia a conoscenza:

del reale pericolo di messa in cassa integrazione dei lavoratori della SAPEL per settembre, trascorse le 52 settimane previste dalla legge, cassa integrazione che non avrebbe giustificazione alcuna;

dell'atteggiamento, quanto meno scorretto della direzione TESCON, che, invitata, non ha inteso inviare alcun rappresentante all'incontro avvenuto lunedì 27 giugno 1977 a Montorio Veronese, per discutere l'aggravarsi della situazione alla SAPEL, tra consiglio di fabbrica, consiglio di quartiere, organizzazioni sindacali e parlamentari rappresentanti le forze politiche.

Gli interroganti chiedono altresì quale sia il suo avviso e quali determinazioni intenda assumere con la dovuta urgenza affinché:

sia messo subito in funzione il nuovo reparto dello spalmato;

siano fissati tempi certi per l'avvio dell'impianto di depurazione;

siano utilizzate le forze lavoro per esempio con la lavorazione in azienda delle pelli che ora vengono spedite per lo stesso scopo altrove;

siano avviati i corsi di qualificazione del personale se è stato ottenuto il finanziamento CEE;

siano almeno mantenuti gli attuali livelli di occupazione;

siano resi noti i reali programmi previsti dalla TESCON per la SAPEL, considerando che ai lavoratori e alle organizzazioni sindacali ne sono stati prospettati parecchi;

siano assicurate le condizioni finanziarie per la gestione dell'azienda fino al 1981 mediante adeguati finanziamenti che non si limitino ai 755 milioni di lire previsti. (5-00646)

BARTOLINI, PAPA DE SANTIS CRISTINA, BALDASSARI, GRASSUCCI, BROCCOLI E MIGLIORINI. — *Al Ministro dell'industria, commercio e artigianato e del bilancio e programmazione economica.* — Per conoscere quali interventi ritengano di dover predisporre al fine di poter definire in modo inequivocabile la reale situazione di gruppo degli stabilimenti ex-Pozzi produttori di materiale da riscaldamento (stufe, raccorderie, ecc.) e quindi poter pervenire — così come chiesto dalle organizzazioni sindacali unitarie — ad una chiara e non precaria sistemazione produttiva del comparto. (5-00647)

PANI E MACCIOTTA. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e delle aree depresse del centro nord, al Ministro per il commercio con l'estero.* — Per sapere quale valutazione si dia del fatto che, per progetti relativi ad impianti di irrigazione finanziati dalla CASMEZ, da realizzare in varie parti d'Italia e tra queste in Sardegna, sia stato previsto l'impiego di tubi in ghisa di provenienza straniera in luogo di similari prodotti italiani a base cementizia o in acciaio i cui costi risultano competitivi e comunque inferiori ed in ogni caso ugualmente idonei per le stesse funzioni.

Per conoscere quale sia il sistema degli appalti che rende possibile tale situazione

o se vi siano scelte preferenziali che inducano a servirsi quasi esclusivamente di tali forniture straniere.

Per sapere come si giustificano tali scelte in termini di economicità e in modo particolare quale sia la ragione che porta ad escludere le ditte italiane di materiali similari, atteso che, la crisi in cui versa tale settore produttivo e la passività della bilancia dei pagamenti con l'estero, consigliano un comportamento opposto a quello seguito.

Per conoscere infine quali iniziative si intendono adottare per modificare tale orientamento qualora non sussistano ragioni tecniche insuperabili, per il momento tutte da chiarire, che giustifichino le discutibili scelte finora adottate. (5-00648)

GRASSUCCI, D'ALESSIO E OTTAVIANO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere —

premessi che nello stabilimento AVIR di Gaeta è crollato l'unico forno funzionante e che per ripararlo occorrono almeno quattro mesi, che la Cassa integrazione guadagni scade il 30 giugno oscurando ogni prospettiva per i lavoratori fino alla ripresa dell'attività produttiva;

ricordato che nel recente passato è stato firmato un accordo tra la direzione AVIR, i lavoratori e le loro organizzazioni, e gli Enti locali interessati nel quale era prevista la ristrutturazione dello stabilimento per passare dalla produzione di bottiglie per l'acqua minerale a flaconi per medicinali;

tenuto conto che mentre gli Enti locali hanno rispettato gli impegni (variante al piano regolatore generale onde consentire la costruzione di capannoni per la ristrutturazione aziendale) la direzione AVIR pur usufruendo della Cassa integrazione guadagni per la ristrutturazione, adducendo la mancata concessione di finanziamenti ISVEIMER, non ha provveduto a realizzare alcun investimento;

rilevando l'estrema precarietà dell'apparato produttivo, la elevata disoccupazione, la terziarizzazione della zona e perciò la estrema importanza della esistenza della vetreria —

quali iniziative intende adottare per imporre alla direzione AVIR il rispetto degli impegni assunti e per garantire ai lavoratori

il posto di lavoro ed il salario per vivere nei mesi di attesa per la riparazione e la ristrutturazione aziendale. (5-00649)

TESSARI GIANGIACOMO, RAMELLA, CRESCO, DE MICHELIS, MARTON, BROCCA, GIULIARI, SARRI TRABUJO MILENA E TESSARI ALESSANDRO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se è stato informato che la direzione della « Confezioni San Remo » di Caerano San Marco (Treviso) in contrasto con il più elementare diritto di libertà, ha proibito con un « comunicato al personale » in data 31 maggio 1977 la diffusione di materiale di informazione.

Per essere informati se ritenga gravemente provocatorio non solo nei confronti dei propri dipendenti, ma delle forze sindacali e politiche democratiche l'atteggia-

mento della predetta direzione che ha evidentemente dimenticato che l'azienda San Remo è ad esclusivo capitale pubblico.

Per conoscere, infine, quali passi e quali misure urgenti intende adottare per consentire l'esercizio di uno dei fondamentali diritti di libertà, quale quello della diffusione del materiale di informazione politica e sindacale. (5-00650)

GUNNELLA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i criteri adottati per la scelta delle cariche amministrative negli istituti bancari e nelle aziende di credito e gli altri criteri che intende adottare per il futuro in relazione anche alle indicazioni emerse nell'accordo programmatico posto dai partiti all'attenzione del Parlamento. (5-00651)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

SERVADEI. — *Ai Ministri delle finanze, dell'industria, commercio e artigianato e del commercio con l'estero.* — Per conoscere quali iniziative intendano promuovere per accelerare la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure doganali, che oggi costituiscono, malgrado i lodevoli sforzi già compiuti dalla pubblica amministrazione, un autentico nodo dei nostri scambi con l'estero, sia all'importazione sia alla esportazione.

È noto infatti che lo sviluppo tumultuoso del commercio estero del paese, che nel giro di un quinquennio è aumentato globalmente di tre volte, essendo passato da 22 mila miliardi di lire nel 1971 a 67 mila miliardi di lire nel 1976, non è stato seguito da un sufficiente adeguamento delle strutture e delle procedure doganali, le quali presentano tuttora gravi e diffuse carenze fonti di aggravio dei costi di produzione e di freno della capacità concorrenziale dei nostri prodotti sui mercati internazionali.

In particolare, l'interrogante, pur riconoscendo che con le norme previste dal testo unico (titolo V) della vigente legislazione doganale e dal decreto ministeriale 3 luglio 1973 sono state sensibilmente alleggerite le procedure di accertamento, è tuttavia del parere che occorra realizzare ulteriori progressi in questa direzione, in vista soprattutto di contenere la congestione delle dogane e l'aumento di costi derivanti da soste, ritardi e formalità superate, ecc., che rendono il sistema doganale italiano incapace di ricevere con regolarità l'attuale imponente traffico internazionale merci.

Se l'Italia vuole presentarsi ai prossimi appuntamenti con le carte in regola (si pensi alla prevista apertura di nuove vie di comunicazione con i paesi del nord Europa), è necessario smentire l'accusa di abulia e di disinteresse che la stampa straniera ha già mosso alle nostre autorità e cominciare a risolvere i diversi problemi sul tappeto, partendo da quelli (come la migliore utilizzazione del personale, la meccanizzazione dei servizi, le forme indirette di controllo amministrativo, l'ampliamento della categoria di operatori abilitati a presentare le dichiarazioni doganali, ecc.) che hanno carattere di maggiore urgenza. (4-02925)

SARTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi che non hanno condotto, fino ad oggi, alla convocazione delle parti presso la Direzione generale della previdenza ed assistenza di codesto Ministero, per la soluzione del conflitto esistente tra le aziende dei servizi pubblici degli enti locali che gestiscono direttamente l'assistenza di malattia ai loro dipendenti con Casse mutue e l'INAM, in ordine alle diffide che quest'ultimo ha rivolto alle aziende suddette per il versamento degli interi contributi di legge, compreso quello dello 0,40 per cento ex articolo 6 della legge 4 agosto 1955, n. 692.

Per sapere come si giustifichi il fatto che, dopo una prima riunione tra le parti interessate, tenuta presso la suddetta Direzione generale il 3 marzo 1976, il problema non sia più stato affrontato nella stessa sede, nonostante tutte le richieste ed i solleciti periodicamente rivolti al Ministero, e personalmente al Ministro, dalla Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali (CISPEL) che le suddette aziende rappresenta, mentre il mancato approfondimento del problema stesso in sede ministeriale ha fatto sì che l'INAM, ignorando le assicurazioni fornite alla CISPEL dal Ministero nella citata riunione del 3 marzo 1976, non abbia attuato la sospensiva delle azioni giudiziarie nei confronti delle soprarichiamate aziende con Cassa mutua, creando una situazione vieppiù insostenibile, nonostante i richiami e le rimostranze rivolti al Ministero ed all'INAM stesso, dalla CISPEL in nome e per rappresentanza degli interessi delle proprie associate. (4-02926)

SARTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere il parere sulla corretta applicazione delle norme concernenti la seguente questione riguardante l'« aliquota IVA nei confronti dello Stato ed enti pubblici ».

Con l'articolo 12 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, è stato disposto l'aumento dal 12 al 14 per cento dell'aliquota ordinaria dell'IVA. Nella legge di conversione 7 aprile 1977, n. 102 a tale norma di ordine generale è stata apportata la seguente deroga: l'aumento di aliquota « non si applica alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi fatte allo Stato ed agli enti ed istituti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (si tratta appunto degli enti pubblici territoriali, istituti universitari, ospedali, enti assistenziali, ecc.) in base a contratti conclusi prima dell'entrata in vigore del presente decreto ».

L'applicazione di tale deroga da parte delle aziende di somministrazione di pubblici servizi (elettricità, gas, acqua, telefoni, ecc.) ha dato luogo a difformi interpretazioni e quindi a difformi comportamenti.

Da parte di talune aziende si è ritenuto che siffatti contratti di somministrazione debbano intendersi conclusi ad ogni singola prestazione periodica (mese, bimestre, trimestre, ecc.) e pertanto sulle fatture emesse successivamente all'8 febbraio 1977, nei confronti dei citati enti pubblici, viene applicata l'IVA 14 per cento.

Da parte di altre aziende si è ritenuto invece che i contratti di cui trattasi sono tipici contratti di somministrazione (articolo 1559 del codice civile) a tempo indeterminato (articolo 1569 del codice civile) che si intendono conclusi con la sottoscrizione da parte degli utenti (articolo 1326 del codice civile). In base a tale assunto l'aliquota IVA per gli enti pubblici viene pertanto mantenuta al 12 per cento *sine die*.

L'interrogante sottolinea l'importanza dell'argomento al fine di poter pervenire ad una auspicabile uniformità di comportamento da parte delle aziende ed enti di somministrazione di pubblici servizi.

(4-02927)

CRESCO E BALLARDINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza della gravissima situazione determinata dalle frane che colpiscono con periodicità la strada Gardesana orientale nel tratto che va da Malcesine (Varese) a Riva del Garda. Infatti proprio dieci giorni fa in località Navene una ulteriore frana ha ostruito con massi l'agibilità della strada, travolgendo gli sbarramenti di legno oggi esistenti. Solo la fortunata coincidenza, data l'ora, di un traffico automobilistico non intenso ha impedito la tragedia.

Purtroppo è ormai troppo tempo che la collettività paga un tributo di sangue che si è susseguito in questi anni, nonostante le parziali misure protettive sino ad oggi adottate.

Questa pesante situazione oltre a colpire i cittadini che utilizzano l'arteria mette a dura prova l'economia turistica della zona

che risente dell'incertezza, del pericolo e dell'isolamento.

Gli interroganti chiedono cosa intenda fare il Ministro per rispondere alla domanda di certezza e di sicurezza della comunità gardesana e se ritenga necessario il superamento degli attuali metodi di sbarramento, dimostratisi insufficienti ed inefficaci, con la copertura di tutto il tratto con tunnel di cemento armato, lavoro del resto già iniziato. (4-02928)

MASSARI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

da alcuni giorni è stato chiuso, per motivi di sicurezza, al transito di carichi pesanti il ponte della Becca, sulla strada statale n. 617, che collega l'intera zona dell'Oltrepò orientale con Pavia e con Milano;

fin dal 1972 esistono perizie tecniche che dichiarano estremamente disastrose le strutture del citato ponte;

la strada statale n. 617, detta « bronese », necessita di radicali rettifiche del tracciato, nonché di allargamenti di carreggiata per consentire un traffico più sicuro — quali provvedimenti siano stati adottati, o si intendano adottare con l'urgenza che il caso richiede, per dare esecuzione e per finanziare il progetto, da tempo redatto dall'amministrazione provinciale di Pavia, che consenta la realizzazione di tutte le opere necessarie, ed ormai indilazionabili, per assicurare la sicurezza del traffico sul ponte della Becca e sulla strada statale n. 617.

L'interrogante ritiene di dover osservare che la mancata tempestiva esecuzione delle opere di cui trattasi, considerato che sull'arteria in questione e sul ponte citato transita la quasi totalità del traffico commerciale dell'Oltrepò orientale, non potrà non causare gravi danni a tutti gli operatori economici della zona, con conseguenze negative anche sull'occupazione.

(4-02929)

BOFFARDI INES. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se quanto pubblicato dal quotidiano *Il Secolo XIX* di Genova del 24 giugno 1977, n. 142, pagina 2, dal titolo « Fornitura Elsag in pericolo. Siamo vittime di un ricatto » che costituirebbe la frase pronunciata da parte dei sindacalisti del consiglio

di fabbrica dell'Elettronica San Giorgio di Genova-Sestri sia rispondente al vero, in ordine alla eventuale commessa di otto codificatrici autonome per la meccanizzazione postale da installare nell'impianto di Ancona.

Inoltre se i rigidi tempi di consegna (18 luglio quattro codificatrici e 30 luglio le altre quattro) costituirebbero la perdita dell'ordine — sempre descrive il quotidiano — per favorire un'azienda estera.

L'interrogante, a fronte di tali notizie (siano esse fondate o artatamente disinformatrici) che turbano l'opinione pubblica, chiede una risposta chiarificatrice della vicenda, che, in ultima analisi, non fa altro che provocare un discredito dell'azienda e del lavoro italiano specialmente all'estero.

(4-02930)

FRANCHI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere — premesso che attualmente nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza esiste una carenza di personale che si aggira su circa 12 mila unità rispetto ai posti di organico — :

se ritenga necessario ed urgente — in attesa della riforma organica del Corpo di pubblica sicurezza che richiederà tempi prevedibilmente lunghi — integrare tali carenze al fine di consentire turni più agevolati per le unità in servizio, sottoposte dalle necessità dell'attuale situazione dell'ordine pubblico a turni di lavoro molto pesanti e logoranti;

se ritenga, al di fuori di bandi di concorso per nuovi arruolamenti che richiedono per il loro espletamento un lungo periodo di tempo, di considerare la possibilità di colmare i vuoti degli organici con un provvedimento particolare che consenta la immediata o più rapida assunzione nel corpo di personale che già svolge opera di prevenzione repressione come le guardie giurate, che attualmente in Italia sono circa ottantamila, e che per la loro qualificazione e preparazione ben potrebbero integrare i reparti delle guardie del Corpo di pubblica sicurezza, sempre che si elevasse il limite di età previsto per i normali arruolamenti nel Corpo.

(4-02931)

TOMBESI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere se corrisponda al vero quanto risulta all'interrogante e cioè che le autorità jugoslave in vario modo ostacolano non pochi cittadini italiani pro-

fughi dall'Istria quando intendono recarsi nelle loro terre di origine, ora assegnate alla Jugoslavia.

Se ciò corrisponde al vero, come risulta all'interrogante, si chiede di sapere se il Governo italiano intenda intervenire presso quello jugoslavo perché quanto lamentato non accada più anche con riguardo allo spirito enunciato ed agli impegni presi con gli accordi di Osimo. (4-02932)

SCARAMUCCI GUAITINI ALBA, FAENZI, PUCCIARINI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere se sia a conoscenza:

che nei giorni scorsi, su mandato del giudice Fico della procura di Roma, sono state compiute perquisizioni nelle sedi di numerosi enti autonomi lirico-sinfonici fra i quali la Scala di Milano, il Comunale di Firenze, il Comunale di Bologna, la Fenice di Venezia, nonché nelle abitazioni dei loro dirigenti, nei confronti dei quali sono state anche notificate comunicazioni giudiziarie, in seguito alla denuncia di presunti reati relativi alla contrattazione di artisti lirici tramite agenzie private proibite in base alla legge n. 800;

che questa azione del procuratore Fico ha provocato grave disagio al normale funzionamento delle suddette istituzioni, esponendo altresì dirigenti di recente nomina a una pubblicità negativa per fatti che sembrano risalire a date precedenti il loro insediamento;

che lo Stato è inadempiente per quanto attiene alla istituzione dell'ufficio nazionale scritture previsto dalla legge n. 800, così da consentire alle agenzie private di continuare ad operare sia pure sotto altre forme.

Si chiede pertanto di sapere quali provvedimenti il ministro intenda prendere perché, al più presto, e fatto salvo il corso della giustizia, gli enti lirico-sinfonici colpiti dal provvedimento del procuratore Fico siano messi in condizione di svolgere il loro lavoro, e quali iniziative ritenga opportuno assumere perché in tempi altrettanto ristretti si possa regolare, in maniera soddisfacente, la materia relativa al mediato.

(4-02933)

ZAVAGNIN. — *Ai Ministri della difesa e dell'interno.* — Per sapere, in merito al luttuoso episodio accaduto la settimana scorsa nel Comune di Foza — altopiano di Asia-

go (Vicenza) con la morte di due fratelli dilaniati da un residuo bellico; tragico episodio che fa purtroppo seguito ad altri accaduti negli anni precedenti, sempre per attività di recupero di residuati di provenienza bellica della grande guerra 1914-1918, se intendano i Ministri interessati prendere, e quali misure specifiche, non solo per la bonifica della zona, ma anche di carattere assistenziale per le famiglie così duramente colpite. (4-02934)

TESSARI GIANGIACOMO E TESSARI ALESSANDRO. — *Al Ministro del bilancio e della programmazione economica.* — Per conoscere i motivi per cui la SIP, compartimento di Venezia, zona di Treviso, ha chiesto al Comune di Montebelluna, licenza in deroga, per un cospicuo ampliamento della propria sede in verde attrezzato sottoposto a piano dei vincoli dal piano di fabbricazione, a mezzo di trattativa privata ed a prezzo di libero mercato invece che con le procedure di esproprio per la acquisizione del terreno come la legge consente ed il pubblico interesse impone. (4-02935)

BELUSSI ERNESTA E FERRARI SILVESTRO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — atteso che non corrisponde al vero quanto asserito nella nota n. 2437/1093/18, servizio 1, datata 30 maggio 1977, della Presidenza del Consiglio dei ministri che per il concorso di coadiutore dattilografo « normalmente viene presentato dai candidati idoneo titolo di studio » in quanto non richiesto (vedi *Gazzetta ufficiale* 4 ottobre 1975, n. 264, articolo 2, comma tre, pagina 6992) e atteso altresì che il diploma di istruzione secondaria di primo grado non prevede lo studio della dattilografia — se intende chiarire su quali motivi si fonda l'affermazione della stessa Presidenza del Consiglio secondo la quale « la sussistenza della qualificazione » non sia verificabile mediante semplice prova pratica nei concorsi per stenografo e stenodattilografo mentre si ritiene senz'altro verificabile nella prova pratica per il concorso di coadiutore dattilografo. (4-02936)

BELUSSI ERNESTA E FERRARI SILVESTRO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che per gli insegnamenti di dattilografia, tec-

niche della duplicazione, calcolo a macchina, contabilità a macchina, pratica professionale e di stenografia è previsto dal decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive modificazioni, il possesso del diploma di scuola media secondaria di secondo grado — se intenda chiedere che per tali insegnamenti, riuniti nelle classi di abilitazione 15 e 54, sia specificatamente richiesta la laurea quadriennale in « Comunicazione e informazione aziendale » in analogia a quanto stabilito per altre categorie di docenti per i quali era dal 1934 prevista la laurea, fermi restando i diritti acquisiti dagli attuali professori di tali discipline già sopra citati e già iscritti all'albo professionale alla data della presente interrogazione.

Gli interroganti desiderano conoscere altresì i motivi per i quali i professori abilitati in dattilografia (classe ex LVIII) e in stenografia (classe ex LVI) furono esclusi dal regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185. (4-02937)

FLAMIGNI, CORALLO E TORRI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i criteri in base ai quali viene effettuato il reclutamento nell'Arma dei carabinieri e per conoscere il suo parere in merito a quanto scritto in una lettera a *l'Unità* dal segretario della sezione del PCI di Pachino (Siracusa) sulla discriminazione patita dal giovane Vito Cutello la cui domanda di arruolamento nell'Arma dei carabinieri sarebbe stata respinta perché figlio di un cittadino italiano candidato nelle elezioni amministrative del 1966 nella lista del PCI. (4-02938)

ROSINI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere, in base all'« Accordo di Firenze - annesso B » sulle opere d'arte e gli oggetti da collezione di carattere educativo, scientifico e culturale che possono essere importati in franchigia, senza dover pagare i diritti di dogana né altri tributi, se:

a) i reperti archeologici, i manufatti e gli oggetti d'arte etnologici e tribali rientrano in tale categoria;

b) se il Governo italiano si ritiene vincolato ad esso sia per l'importazione che per l'esportazione;

c) se l'IVA fa parte degli « altri tributi » dai quali l'importazione in oggetto sarebbe esente;

d) se nel caso l'IVA dovesse essere pagata in quale categoria rientra la voce a) più sopra riportata. (4-02939)

FLAMIGNI, CIAI TRIVELLI ANNA MARIA, CARMENO, TORRI, BIAMONTE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere le ragioni per le quali la Direzione nazionale della pubblica sicurezza si ostina a non dare esecuzione alla sentenza del pretore di Anzio che a seguito dell'azione legale promossa da alcuni operai, cosiddetti famigli, ha emesso condanna nei confronti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza obbligandola ad applicare il contratto dei dipendenti delle aziende di commercio, categoria alberghiera e non quello dei domestici.

Per sapere se si rende conto che le disposizioni date al direttore della scuola alievi sottufficiali di Nettuno di presentare appello contro la sentenza serve solo a gettare discredito sull'amministrazione della pubblica sicurezza, ad esasperare gli operai e a provocare scioperi come quello effettuato nei giorni 26, 27 e 28 maggio e che, nonostante il disagio provocato alla comunità della scuola, ha trovato la comprensione e la solidarietà dei lavoratori della pubblica sicurezza. Nessuno può ritenere equo uno stipendio di appena 108.000 lire mensili quale è quello corrisposto agli inservienti che lavorano nelle caserme e nelle mense di pubblica sicurezza e con orari di lavoro che superano le cinquanta ore settimanali.

Per sapere se è a conoscenza del malcontento esistente tra le guardie conviventi nelle caserme di pubblica sicurezza per le ingiuste trattenute effettuate sulla loro retribuzione sotto titolo di quote «servitù caserma» e «servitù mensa» per pagare i famigli, i quali svolgono servizi utili a tutta l'Amministrazione della pubblica sicurezza e non solo al personale accasermato.

Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare e se ritenga accogliere la proposta avanzata dai sindacati nazionali del Ministero dell'interno e appoggiata dal Comitato nazionale di coordinamento per il sindacato di polizia aderente alla CGIL - CISL - UIL di istituire un organico di operai della pubblica sicurezza includendovi tutti i famigli che attualmente lavorano nelle caserme e nei raggruppamenti, oppure con l'ampliamento dell'organico già

esistente per gli operai, abolendo la norma che ne limita la presenza alle sole scuole di pubblica sicurezza; e di abolire immediatamente ogni trattenuta delle quote di «servitù mensa» e «servitù caserma» dalle retribuzioni delle guardie e del personale accasermato della pubblica sicurezza. (4-02940)

MANFREDI GIUSEPPE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere quali provvedimenti, concreti ed urgenti, intenda adottare per fronteggiare la drammatica situazione degli uffici provinciali della motorizzazione civile in generale, e quello della provincia di Cuneo in particolare, che non sono oggi in grado di attendere ai compiti di loro pertinenza per assoluta insufficienza di personale.

Per restare all'esempio specifico della provincia di Cuneo, si verifica infatti frequentemente che, per gli stretti limiti posti alle operazioni di revisione degli autoveicoli industriali, gli autotrasportatori provenienti spesso da lontane zone della provincia, non riescono a condurre a termine le pratiche necessarie nel giorno fissato e vengono così assoggettati a rinvii, a volte dopo lunghe attese.

Di fronte a legittime ed opportune proposte della Camera di commercio di Cuneo per ovviare a una situazione fonte di disagi e di malumori (opportunità di predisporre una programmazione delle operazioni di revisione con convocazioni ad orari prestabiliti; decentramento del servizio di revisione nei maggiori centri della provincia con evidente beneficio non solo degli interessati, ma pure degli operatori tecnici), l'ufficio MCTC di Cuneo ha dichiarato che come stanno le cose qualsiasi soluzione migliorativa è impensabile ed impossibile, anzi la situazione è destinata a peggiorare anche per le limitazioni imposte al numero delle operazioni di revisione da parte del personale incaricato.

Tenuto conto che il problema presenta nella provincia di Cuneo, vasta ed in difficili condizioni geografiche, aspetti più gravi che altrove, l'interrogante, nel richiamare l'attenzione del Ministro sulla necessità ed urgenza che vengano studiati e trovati i mezzi per ovviare ad una situazione che costituisce una lacuna veramente deplorabile nella disciplina di un settore così importante nella vita economica nazionale, vorrebbe conoscere i provvedimenti concreti, specifici.

reali, immediati (oh, vanità degli aggettivi di fronte all'eterna Roma Burocratica!) che si intendono adottare per impedire una ulteriore degenerazione del servizio revisioni periodiche degli autoveicoli industriali in provincia di Cuneo. (4-02941)

CAPPELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere cosa intende fare per modificare urgentemente gli indici ed i criteri di attribuzione del punteggio per il reddito familiare, per la formazione delle graduatorie a valere per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, previsti dall'articolo 7, punto 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1035 del 30 dicembre 1972.

L'applicazione del citato decreto, infatti, ostacola il corretto funzionamento del meccanismo di assegnazione degli alloggi, perché gli indici di reddito stabiliti nel 1972 non sono più realisticamente commisurati ai redditi familiari attuali, danneggiando, soprattutto i concorrenti con reddito di lavoro dipendente.

Altro grave inconveniente si manifesta nella fase della consegna degli alloggi a concorso poiché a norma dell'articolo 15 del citato decreto, ogni variazione del reddito familiare dei concorrenti, intervenuti nel periodo intercorrente fra l'attribuzione del punteggio e la consegna degli alloggi, comporta una modifica della graduatoria e il conseguente annullamento dell'assegnazione.

Di conseguenza, per la variazione di un requisito — il reddito familiare — che ha investito, causa il processo inflazionistico in atto, la quasi totalità dei concorrenti, ma di cui non sono stati aggiornati gli indici di attribuzione del punteggio, viene vanificata la possibilità di celere consegna degli alloggi disponibili, tenendo conto che, di solito, la formulazione della graduatoria viene fatta molto prima della consegna degli alloggi stessi. (4-02942)

BAGHINO. — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e della sanità.* — Per sapere se sono a conoscenza dello stato di agitazione esistente a Genova presso la centrale telefonica dell'ASST e se conoscono le cause che hanno portato al fermo completo di quella centrale.

Ma ecco i fatti: circa un anno fa si procedette alla prima disinfestazione della citata centrale, senza preavviso alcuno; alle

ore 23 di un certo giorno si presentò in sala di commutazione un tale, con apparecchio di disinfestazione sulle spalle, per dichiarare al personale di dovere eseguire subito la disinfestazione, per ordine del direttore. Naturalmente tutti protestarono in quanto per molti significava dovere operare tutta la notte in un locale saturo di un liquido polverizzato che manifestatamente faceva lacrimare. Il rappresentante della Cisl, sollecitato da iscritti a quell'organizzazione, telefonava al direttore avanzando le opportune riserve ma subito dopo giustificava l'operazione adducendo che non era possibile disinfestare nelle ore diurne « a causa della presenza di personale femminile ». Alcuni notturnisti dovettero allontanarsi dalla sala non sopportando il bruciore agli occhi ed il sopravvenuto senso di nausea.

Nel settembre scorso fu effettuata una seconda disinfestazione in quanto la sala era stata invasa dagli scarafaggi; l'operazione avvenne nelle stesse condizioni e sempre di notte, come la precedente.

Dopo quest'ultima disinfestazione cominciarono a farsi sentire tanfi di putrefazione ed ebbero inizio le denunce di mal di testa, bruciori agli occhi, conati di vomito, pruriti ed eruzioni cutanee; da quel momento diverse centraliniste furono soggette a ripetuti svenimenti.

Di conseguenza a tutto ciò, una ventina di giorni fa, il personale si è messo in agitazione, la sala è stata dichiarata inagibile, sono stati interessati gli organi sanitari; il primario della clinica universitaria di dermatologia ha effettuato alcuni prelievi per le relative analisi; molti centralinisti sono stati sottoposti a visita medica.

Tale situazione ha provocato gravi disagi all'utenza ed al personale; da allora le comunicazioni sono state interrotte pressoché interamente dato che funzionano appena 14 centralini abilitati soltanto per le chiamate in arrivo, mentre le effettuazioni sono evase via Milano, Torino, Pisa, Napoli, Catania, ecc., con inconvenienti molteplici, con intralci continui, che sottolineano sufficientemente il disservizio permanente.

Oltre l'utente chi riceve danno da questa situazione è ovviamente il personale, tanto che già si parla di probabili trasferimenti alla centrale di Milano (la missione viene compensata con la risibile somma di 7.500 lire al giorno); altro personale rischia la messa in aspettativa il che comporta il blocco della carriera e la perdita delle competenze accessorie.

Pertanto l'interrogante chiede di sapere quali misure sono state adottate per porre fine ai disagi dell'utenza, per evitare i danni al personale; inoltre se è stata svolta una adeguata inchiesta allo scopo di garantire la salute del personale e di accertare le responsabilità soprattutto verificando i modi con i quali è stata assegnata la disinfestazione.

Va rilevato ancora che da tempo è stata segnalata — e ripetutamente — la condizione disagiata, inadeguata, ant igienica, in cui opera il personale della centrale telefonica di Genova. (4-02943)

BAGHINO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se nel quadro della riconosciuta esigenza di una visione completa, per quanto attiene alle prospettive di un potenziamento delle infrastrutture ferroviarie e marittime, riconosce validi i seguenti punti:

a) la riattivazione della linea ferroviaria Formia-Gaeta con la conseguente elettrificazione e con l'inserimento nelle direttrici di trasporto Gaeta-Roma e Gaeta-Napoli con l'istituzione di treni pendolari veloci;

b) la ristrutturazione del porto di Gaeta con la conseguente sua utilizzazione ai fini dei collegamenti con le isole Pontine e la Sardegna e come sbocco del traffico merci dell'area Pontina e della Ciociaria;

c) la utilizzazione della nuova nave traghetto, commissionata alle ferrovie dello Stato, per il servizio viaggiatori con il conseguente smistamento al porto di Gaeta per il celere collegamento tra Gaeta e la Sardegna.

Punti che sono stati considerati di urgente attuazione anche in un recente convegno-dibattito organizzato dall'USFI in Formia, dove le esigenze delle popolazioni interessate, degli operatori economici, delle necessità occupazionali, sono state giustamente ed energicamente rappresentate per il necessario sviluppo di Formia, Gaeta e dell'area Pontina. (4-02944)

COLURCIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere cosa osta per lo inizio dei lavori, già finanziati e appaltati, della variante alla statale 106 nel Comune di Crotone, atteso che è ormai improcrastinabile alleggerire l'attuale tracciato del traffico civile incompatibile con quello industriale per gli intralci che si verificano. (4-02945)

COLURCIO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere i motivi che impediscono una sollecita definizione del progetto di ampliamento della stazione ferroviaria di Crotone, col conseguente appalto dei lavori, considerata l'importanza che questa infrastruttura riveste per le attuali attività produttive, oltre che civili, dell'industria locale che ha concreti progetti di ulteriore sviluppo, quali gli ampliamenti Pertusola e Montedison in particolare. (4-02946)

COLURCIO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere — premesso che l'area di sviluppo industriale di Crotone è destinata ad espandersi per lo sviluppo sia delle attuali attività produttive, oltre che per quelle già programmate quali ampliamenti Pertusola e Montedison e di altre piccole industrie — lo stato dei lavori del porto di Crotone ed i tempi previsti per il suo completamento, atteso che tale realizzazione contribuirà a risolvere un importante problema per la economia della città di Crotone oltre alla creazione di centinaia di posti di lavoro per il suo comprensorio. (4-02947)

COLURCIO E MONTELEONE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere — premesso:

che le piogge torrenziali del dicembre-gennaio 1972 provocarono gravi danni in tutta la Regione Calabria, tanto che il Parlamento approvò la legge del marzo 1973, n. 36 per porre subito mano alla ricostruzione di quanto venne distrutto;

che a tutt'oggi le opere non risultano completate, alcune nemmeno iniziate, a causa del sopravvenuto aumento del tasso d'interesse disposto con decreto del Ministro del tesoro dell'ottobre 1974 che impedì ai Comuni e alle province di accedere alle somme;

che nel marzo 1974 la Camera votò un ordine del giorno che impegnava il Governo, il quale accettava, di intraprendere tutte le iniziative necessarie per sbloccare la situazione —

quali iniziative sono state intraprese per risolvere la questione e se non si è ancora provveduto quali sono gli ostacoli che si frappongono al fine di porre mano al completamento delle opere danneggiate per le quali le popolazioni calabresi si sono battute e aspettano che siano finalmente avviate a soluzione. (4-02948)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro di grazia e giustizia, per sapere per quale motivo la Corte suprema di Cassazione costituita in Ufficio centrale per il referendum ha omesso fino ad oggi di effettuare la proclamazione ufficiale dei risultati del referendum indetto per l'abrogazione della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sui casi di "scioglimento del matrimonio", referendum effettuato il 12 e 13 maggio 1974.

(3-01361)

« MELLINI, PANNELLA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere le ragioni che il Governo pone a base del progettato provvedimento di chiusura delle università italiane agli stranieri.

« L'interrogante rileva al riguardo che un siffatto provvedimento, oltre ad apparire non conforme ai precetti costituzionali che vogliono « la scuola aperta a tutti » e le università « autonome », sembra delineare una tendenza a una chiusura culturale, inammissibile in sé e lesiva anche dei principi e degli interessi di collaborazione internazionale.

(3-01362)

« BOZZI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri della pubblica istruzione, dell'interno e degli affari esteri, per sapere in base a quale valutazione è mai stato possibile immaginare un provvedimento anti-storico e incivile, come quello di chiudere le iscrizioni delle università italiane agli studenti stranieri.

« Forse è questo un primo passo per arrivare poi automaticamente ad introdurre il numero chiuso anche nelle università italiane ?

« Richiamare l'attenzione sulla antistoricità e inciviltà di questo provvedimento è essenziale, perché:

1) offende il diritto allo studio dei cittadini del mondo intero;

2) offende l'autonomia amministrativa delle università italiane;

3) offende le possibilità di scambi culturali a tutti i livelli.

« Se si tratta di autarchia, è una vergogna e dimostra l'incultura di chi può anche solo pensare ad una autarchia culturale sempre pericolosa e deleteria.

« Se si tratta di limitare il numero degli iscritti ai nostri atenei, non sono certo i centomila studenti stranieri che possono intasare le nostre facoltà universitarie, e comunque bisogna cercare soluzioni alternative altrove e non allontanando la popolazione studentesca straniera.

« Se si tratta della sottaciuta volontà di fornire automaticamente iscritti alle università pontificie, convogliandovi artatamente i respinti dalle università statali, gli interroganti ritengono che si tratti di una decisione gravissima, che coinvolge il diritto civile ad una cultura laica da parte di tutti i cittadini del mondo.

« Si chiede pertanto una risposta sollecita, puntuale e non evasiva o dilatoria, con motivazioni certe, chiare e concrete.

(3-01363) « FACCIO ADELE, BONINO EMMA, PANNELLA, MELLINI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere le ragioni per le quali, premesso che lo stesso Presidente del Consiglio ha avuto modo più volte, pubblicamente, ed anche in sede parlamentare, di manifestare la volontà del Governo di uniformarsi alle indicazioni contenute nella recente sentenza della Corte costituzionale sul segreto politico militare, il Governo stesso non intende tuttavia, nei suoi organi responsabili, esser coerente a tale impegno, con particolare riguardo al doveroso rapporto informativo nei confronti delle Camere, tanto che a tutt'oggi non risulta che sia stata data alcuna risposta a numerose interrogazioni parlamentari concernenti l'apposizione in concreto del segreto politico militare, e all'altrettanto doveroso rapporto di chiarezza e di collaborazione con l'autorità giudiziaria ordinaria, proseguendo di fatto nella interferenza e nell'inerzia paralizzante di numerosi gravi processi, che hanno giustamente interessato e turbato l'opinione pubblica, e tra essi in primo luogo quelli di Catanzaro sui fatti di piazza Fontana e di Napoli sulle schedature illegittime dei lavoratori della FIAT.

(3-01364)

« LABRIOLA ».

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 GIUGNO 1977

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere se ritenga informare con urgenza il Parlamento sui fatti criminali in seguito ai quali è deceduta una guardia notturna a Firenze, nonché sui numerosi episodi di criminalità egualmente meritevoli di condanna, in seguito ai quali hanno riportato gravi lesioni vari cittadini, soprattutto esponenti di categorie contro le quali, in segno di intimidazione, sono stati esplosi colpi di pistola diretti alle gambe di detti esponenti.

(3-01365) « PAZZAGLIA, GUARRA, BOLLATI, FRANCHI E TRANTINO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per sapere se sia a conoscenza del grave stato di crisi in cui versa il tribunale di Catania a causa dell'insufficiente numero di magistrati e segretari che non consentono interventi rapidi ed incisivi nell'amministrazione della giustizia e produce ritardi notevoli nell'espletamento dei processi. Questa situazione, denunciata da oltre un anno sia dagli organi di stampa, sia dal procuratore generale della Repubblica che con nota diretta a codesto Ministero ed al Consiglio superiore della magistratura definiva la situazione « drammatica ed insostenibile », è diventata esplosiva anche in relazione all'allarmante crescendo dell'attività criminale nella città. A Catania, infatti — in base a informazioni riferite dalla stampa — operano, attualmente, soltanto sette magistrati che debbono far fronte a 26.700 pratiche pendenti (il dato è riferito al periodo luglio 1976 - febbraio 1977) oltre al normale lavoro che, in una città popolosa come Catania, è notevole. La situazione, poi, è ancora più grave per quanto riguarda i segretari, coadiutori e funzionari di cancelleria.

« Tutto ciò premesso, l'interrogante chiede di conoscere quali urgenti provvedimenti il Ministro intenda adottare per far fronte alla situazione illustrata, considerata la gravità del problema in un servizio delicato e vitale.

(3-01366) « SCALIA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per sapere se è a conoscenza del grave stato di precarietà delle carceri siciliane, definite, dalla stam-

pa locale, veri e propri *läger*. La Commissione d'indagine sulla struttura e i problemi delle carceri dell'Assemblea regionale, infatti, è giunta alla conclusione che gli istituti di pena dell'isola sono sovraffollati, hanno strutture vecchie e gli agenti di custodia sono in numero insufficiente.

« A dare l'idea della situazione bastano alcuni casi esemplari: il carcere di Catania, costruito nel 1900 per 200 reclusi, ospita oltre 400 detenuti fra minori, donne e adulti. Il numero degli agenti di custodia è tale che molti di essi sono costretti a lavorare 10-12 ore al giorno; nella casa penale di Augusta, in tre anni, sono stati uccisi cinque reclusi e accoltellati 25; a Caltagirone, bambini di 13 e 14 anni, in attesa di giudizio per piccoli furti, alloggiano nelle stesse celle di detenuti adulti già condannati.

« Appare chiaro che la pena non possa svolgere la funzione costituzionale del recupero sociale del detenuto.

« Alla luce di tutti questi fatti, l'interrogante chiede quali urgenti provvedimenti il Ministro intenda adottare per riportare ai livelli normali la situazione descritta.

(3-01367) « SCALIA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere se intende disporre la revoca del provvedimento di moratoria per due anni dell'iscrizione alle università italiane agli studenti stranieri.

« Il provvedimento, che ha destato una penosa impressione all'estero e in tutti gli ambienti culturali e politici italiani, è stato adottato in forme inconsuete, tali da destare le più ampie riserve anche sulla sua applicabilità in ordine alla vigente legislazione italiana e alla autonomia riconosciuta agli organi statutari delle università.

« Ma l'aspetto più avvilente è costituito dalla rinuncia alla funzione culturale che ancora il nostro Paese svolge nonostante le carenze delle strutture universitarie, una funzione alla quale l'Italia non può rinunciare, sia per le sue tradizioni che per i riflessi positivi che in altri campi questa funzione le assicura.

« Se fosse vero che gruppi limitati di studenti stranieri hanno partecipato alle recenti manifestazioni di Roma e di Bologna è assolutamente ingiusto, oltretutto inutile, colpire con un provvedimento gene-

ralizzato quanti si apprestano a completare gli studi in Italia: compito semmai del Ministero dell'interno è quello di individuare i facinorosi e avviarli al rimpatrio.

« Per queste considerazioni, l'interrogante chiede la immediata revoca del provvedimento.

(3-01368)

« DI GIESI »

INTERPELLANZE

« Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste, per sapere se siano a conoscenza del gravissimo dissesto idrogeologico in cui versa l'intera zona dell'Oltrepò pavese e se il Governo abbia fatto una valutazione dei danni economici causati dalla calamità che ha colpito la citata zona.

« L'interpellante, premesso che i danni provocati dagli eventi franosi e dalle alluvioni — verificatesi nell'autunno del 1976 e nella primavera del 1977 — alla viabilità, alle infrastrutture civili, alle attività produttive ed agli edifici privati, ammontano ad oltre cinquanta miliardi di lire, chiede di conoscere se il Governo — considerata la natura della grave calamità che ha investito l'Oltrepò pavese — ritenga di adottare, con urgenza, provvedimenti di pronto intervento dello Stato, in collaborazione con la Regione, per la difesa del suolo, per le opere idrauliche, per i lavori pubblici, per l'agricoltura, per il turismo e per la montagna.

« L'interpellante, inoltre, nell'osservare che gli ingenti danni causati dalle calamità del 1976 e del 1977 debbono essere riparati con urgenza e che si impongono costruzioni di valide opere pubbliche e modifiche delle colture, chiede che siano estese ai comuni dell'Oltrepò pavese colpiti da calamità tutte quelle provvidenze disposte dal Governo per casi analoghi.

(2-00203)

« MASSARI ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere quali sono stati i motivi che hanno portato alla grave decisione di bloccare per due anni le iscrizioni di studenti stranieri alle università italiane.

« Infatti questa decisione appare grave ed affrettata per il metodo semiclandestino con cui è stata presa e per i contenuti, decisamente in contrasto con la linea di pluralismo e di apertura culturale che hanno sempre accompagnato le scelte dei governi italiani di questi ultimi anni.

« Se la ragione di questo provvedimento deve rintracciarsi nel sovraffollamento della struttura universitaria e nell'incapacità della stessa università di garantire condizioni minime di studio serio e professionalmente adeguato, resta da constatare amaramente che ancora una volta si tenta di risolvere il problema della crisi dell'università con provvedimenti parziali ed insufficienti e che, inoltre, come in questo caso, si adottano misure che colpiscono la parte più debole degli studenti delle nostre università, coloro cioè che hanno minori difese giuridiche e politiche.

« Tra l'altro il blocco delle iscrizioni si ripercuote principalmente sugli studenti provenienti dai paesi del terzo Mondo e dalle nuove nazioni africane, i quali vengono in Italia per acquistare quella formazione tecnica ed umanistica indispensabile per aiutare lo sviluppo e il progresso dei loro paesi.

« Gli interpellanti sottolineano che considerando il discredito che la citata proibizione rischia di gettare sul nostro sistema scolastico e sull'intero paese, sarebbe opportuna una tempestiva revisione della decisione presa o, almeno, la sua motivazione di fronte al Parlamento.

(2-00204) « PORTATADINO, QUARENGHI VITTORIA, SANESE ».

MOZIONE

« La Camera dei Deputati,

premessi che i mezzi d'informazione, pubblici e privati, hanno da mesi, quasi quotidianamente, informato l'opinione pubblica della ricerca, prima, e poi della conclusione di accordi politici, programmatici, legislativi fra i partiti della democrazia cristiana, comunista italiano, socialista italiano, socialista democratico italiano, repubblicano italiano, liberale italiano, partiti che in vari modi hanno tutti sostenuto il Governo sin dall'inizio di questa legislatura, sulla base delle dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio del 4 agosto 1976, e in occasione di tutti

i dibattiti e le votazioni di consistente rilievo politico da allora intercorsi;

considerato che i suddetti partiti hanno trasferito il processo formativo delle scelte legislative e di indirizzo che la Costituzione assegna al Parlamento ad altre sedi sicché il Parlamento stesso risulta tuttora totalmente estraneo e inconsapevole nei confronti di soluzioni, riforme, provvedimenti che sarà chiamato a registrare e formalisticamente avallare;

considerato altresì che i suddetti partiti hanno concordemente posto in mora in questo periodo il Parlamento stesso, cui è stato impedito anche solamente di dibattere su temi fondamentali quali quello della politica internazionale, della situazione dell'ordine pubblico, delle più gravi scelte in tema di fonti energetiche che condizioneranno per decenni in modo irreversibile lo sviluppo della nostra società;

considerato infine che in tal modo si è già gravemente turbato il funzionamento costituzionale repubblicano delle istituzioni;

considerato altresì che il Presidente del Consiglio in sede non istituzionale ha in passato pubblicamente avanzato l'ipotesi dell'opportunità di un rimpasto, se non della crisi,

impegna il Governo

ad immediatamente riferire alla Camera dei Deputati su quanto segue:

a) quale considerazione intende avere degli accordi intervenuti fra partito comu-

nista e democrazia cristiana, e altri, e di quali fra questi sia venuto a conoscenza, e attraverso quali canali e strumenti informativi;

b) quali obiettivi e atti e quali correzioni di precedenti determini l'eventuale cooptazione da parte del Governo di quegli accordi;

c) se, in linea generale, ritenga quanto meno auspicabile che una maggioranza parlamentare trovi anche nel momento esecutivo, oltre che in quello legislativo e di controllo, una associazione di responsabilità e di lavoro per attuare il programma concordato fra DC e PCI, al quale si sono associati i partiti minori della non sfiducia;

d) in ogni caso sulle sue attuali analisi e le intenzioni, impegni e iniziative in tema di politica generale e in particolare dell'ordine pubblico, della giustizia, energetica ed estera;

e) su quali misure di epurazione intenda adottare nei confronti di quei vasti settori dell'amministrazione, in particolare militari, di polizia, tributari e finanziari che risultano sempre più inequivocabilmente compromessi con l'eversione anticonstituzionale e il sabotaggio dell'economia nazionale.

(1-00038) « PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE ».